



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

632^a seduta pubblica
martedì 24 maggio 2016

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	61
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	121

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1324, con il seguente titolo: *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*

Stralcio dell'articolo 9 e degli articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge:

PRESIDENTE.....	6, 7, 8, 9, 12
DE BIASI, relatrice.....	6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute.....	6, 7, 9, 12, 14
ROMANI MAURIZIO (Misto-Idv).....	6, 7
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).....	7

BIGNAMI (Misto-MovX).....	8
GAETTI (M5S).....	8, 9, 10
SPILABOTTE (PD).....	9
FUCKSIA (Misto).....	13

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	14
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833:

PRESIDENTE.....	14, 16, 17, 18, 20, 21
GAETTI (M5S).....	14
ROMANI MAURIZIO (Misto-Idv).....	15
FUCKSIA (Misto).....	16, 20, 21
DE BIASI, relatrice.....	16, 18, 19, 21
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute.....	16, 18, 19, 21
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).....	19, 23
CENTINAIO (LN-Aut).....	25
D'ANNA (AL-A (MpA)).....	27

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	29
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833:

LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	29
ROMANI MAURIZIO (Misto-Idv).....	31
AIELLO (AP (NCD-UDC)).....	32

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DI AMMINISTRATORI LOCALI DELLA CITTÀ BRASILIANA DI CAMPINAS

PRESIDENTE.....	36
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833:

PRESIDENTE.....	43
GAETTI (M5S).....	36
RIZZOTTI (FI-PdL XVII).....	38
DIRINDIN (PD).....	40
SANTANGELO (M5S).....	43
DE BIASI, relatrice.....	43

Discussione:

(2232) *Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

<i>familiare</i> (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri):	
(292) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi» (Relazione orale):	
PRESIDENTE.....	44, 49, 56
PARENTE, relatrice.....	44
ZUFFADA (FI-PdL XVII).....	49
BENCINI (Misto-Idv).....	50
SPILABOTTE (PD).....	53
SCOMA (FI-PdL XVII).....	54
INTERROGAZIONI	
Per lo svolgimento in Commissione:	
PRESIDENTE.....	57
PEZZOPANE (PD).....	56
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Per lo svolgimento:	
PICCOLI (FI-PdL XVII).....	57
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	
PUGLIA (M5S).....	58
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016	59
<i>ALLEGATO A</i>	
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1324	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordini del giorno.....	61
Articolo 4	
Emendamenti e ordine del giorno.....	67
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 e ordine del giorno.....	71
Articolo 5	
Emendamenti.....	78
Articoli 6 e 7	
Emendamenti.....	81
Articolo 8	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8.....	83
Articoli 9 e 10	
Emendamenti.....	85
Articolo 11	
Emendamenti.....	88
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.....	89
Articolo 12	
Emendamenti.....	90
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 e ordini del giorno.....	92
Articolo 13	
Emendamento e ordine del giorno.....	98
Articolo 14	
Proposta di stralcio.....	102
Articolo 9 e articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge.....	102
<i>ALLEGATO B</i>	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	121
CONGEDI E MISSIONI	135
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione.....	135
Assegnazione.....	135
Presentazione di relazioni.....	137
Presentazione del testo degli articoli.....	137
INCHIESTE PARLAMENTARI	
Annunzio di presentazione di proposte.....	138
INDAGINI CONOSCITIVE	
Annunzio.....	138
GOVERNO	
Trasmissione di atti.....	138
CORTE DEI CONTI	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	138
MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Apposizione di nuove firme a interrogazioni,.....	139
Mozioni.....	139
Interrogazioni.....	155
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....	174
Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	202
Ritiro di interrogazioni.....	203

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veteri-*

nario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

(829) BIANCO ed altri. – *Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) D'ANNA. – *Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo (Relazione orale) (ore 16,34)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1324, con il seguente titolo: *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*

Stralcio dell'articolo 9 e degli articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 maggio è stata respinta una questione sospensiva, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica della relatrice e del rappresentante del Governo e sono stati approvati gli articoli 1, 2 e 3.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1324, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Poiché l'emendamento 3.0.200 è stato ritirato e l'emendamento 3.0.201 è stato trasformato in un ordine del giorno, chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento 3.0.203 e sull'ordine del giorno G3.0.201.

DE BIASI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.0.201 e parere contrario sull'emendamento 3.0.203.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.201 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 3.0.203, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, vorrei trasformare l'emendamento 3.0.203 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla richiesta testé avanzata.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla trasformazione dell'emendamento 3.0.203 in ordine del giorno. Si tratta di emendamenti che, trasformati in ordine del giorno, attengono alla stessa area di ragionamento (non allo stesso ragionamento). Penso sia giusto dare alla Camera dei deputati, in sede di seconda lettura, una indicazione tramite un ordine del giorno.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, condivido il parere favorevole sulla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.203.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, desidero aggiungere la firma - se mi è consentito - all'ordine del giorno G3.0.203. Come ha giustamente sostenuto la Presidente della 12ª Commissione, nonché relatrice, vorrei che il contenuto dell'emendamento che è stato testé trasformato in ordine del giorno arrivasse come un segnale puntuale e preciso alla Camera dei deputati. In effetti, non si tratta di un riconoscimento per meriti speciali, ma si tratta di disciplinare i percorsi formativi e la definizione dei profili delle prestazioni che vengono erogate dai dottori in scienze delle attività motorie e sportive a garanzia primaria della salute pubblica. Credo che sia questa l'occasione per colmare un vuoto normativo e per fare un passo in avanti affinché i profili di garanzia che derivano dalle norme che disciplinano la regolamentazione delle prestazioni professionali possano andare nella direzione di riconoscere senz'altro un'attività notoriamente ormai consolidata nell'ambito del panorama sanitario, ma anche nella direzione primaria di garantire i cittadini. È questo il motivo per il quale esprimo il mio parere assolutamente positivo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sottoscrizione. Senatore Romani, è soddisfatto?

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto. Per completare il discorso, vorrei aggiungere che questa settimana c'è il Wellness week in Emilia-Romagna, un appuntamento che propone 300 interventi all'insegna dello sport, della nutrizione, dell'arte e della cultura. Questa settimana è dedicata soprattutto al benessere e ai sani stili di vita e ha, tra gli appuntamenti di rilievo, la giornata di formazione per i medici di medicina generale della Romagna, che tratteranno della prescrizione dell'e-

esercizio fisico in ricetta medica per la prevenzione e la terapia delle principali malattie croniche. Ritengo che questa sia un'ulteriore manifestazione di quanto sia importante l'esercizio fisico ben fatto come prevenzione delle patologie e delle malattie. Questo è ormai scientificamente provato, quindi il fatto che questo emendamento sia stato trasformato in un ordine del giorno mi fa sperare che finalmente si continui a ragionare di questo e non cada tutto nell'oblio per altri vent'anni.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G3.0.203.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere una considerazione sul fatto di istituire una nuova figura professionale sanitaria. Per questo c'è già l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, quindi è sufficiente fare in modo che il suo dettato venga messo in pratica in tutte le sue conseguenze e attività e che, dunque, la citata professione sanitaria possa essere riconosciuta. Secondo me non occorre creare un'ulteriore deroga, ma sarebbe sufficientemente rispettare la legge vigente. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

PRESIDENTE. Quindi è assolutamente adeguato lo strumento dell'ordine del giorno.

La Presidenza prende atto che anche il senatore Molinari sottoscrive l'ordine del giorno G3.0.203, che essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

DE BIASI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei precisare che si intende con la formulazione: «a valutare l'opportunità di». Vorrei che fosse chiaro questo punto, perché vedo che le argomentazioni sono molto diverse rispetto al testo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SPILABOTTE (*PD*). Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 4.200 e chiedo se è possibile trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi scusi senatrice, ma l'emendamento propone di sopprimere l'articolo.

SPILABOTTE (*PD*). L'ordine del giorno si aggancerebbe al comma 1 dell'articolo 4. Non sarebbe più un emendamento soppressivo, ma un ordine del giorno che si aggancerebbe al comma 1 dell'articolo 4. Potrei consegnare il testo su cui il rappresentante del Governo e la relatrice potrebbero esprimersi.

PRESIDENTE. Senatrice, qualunque trasformazione è possibile, ma mi sembra difficile trasformare un emendamento soppressivo in un ordine del giorno.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G4.100 è molto semplice. Nell'ambito del riordino delle professioni sanitarie ausiliarie, occorre considerare che alcune sono normate con disposizioni molto vecchie, come la legge n. 403 del 1971 e altre ancora. L'ordine del giorno chiede quindi che in tale ambito di riforma si tengano in considerazione anche queste vecchie figure ausiliarie, in maniera tale da perfezionare il quadro nel suo complesso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.201 e 4.500, perché c'è già un testo della relatrice sullo stesso argomento; il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.202 e 4.0.201. Accetto la riformulazione proposta dalla 5ª Commissione per l'emendamento 4.0.200 (testo corretto). Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G4.100, a condizione che nel dispositivo le parole: «a procedere» vengano sostituite con le seguenti: «a promuovere», nonché sull'ordine del giorno G4.0.202.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.500, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 16,46, è ripresa alle ore 16,54).

Invito i colleghi a prendere posto dovendosi procedere a votazione elettronica.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.500, presentato dal senatore Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Scilipoti Isgrò.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.202, presentato dal senatore Scilipoti Isgrò.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Poiché il presentatore accoglie la proposta di riformulazione, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2), essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, l'articolo 4 è estremamente importante in quanto va a istituire la definizione della professione dell'osteopata.

A questo punto bisogna dire che con questo articolo si va in deroga all'articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Questa legge è molto chiara e già prevede l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Essa traccia un percorso ben preciso. Innanzitutto al comma 1 dell'articolo 5 afferma che l'individuazione di nuove professioni sanitarie avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie, ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

Il secondo comma del medesimo articolo fa riferimento a un accordo della Conferenza Stato-Regioni, che definisce il titolo professionale e l'ambito di attività. Il terzo comma subordina l'individuazione delle nuove professioni sanitarie ad un parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità. Il quinto comma afferma che le funzioni caratterizzanti le nuove professioni non devono essere parcellizzate e sovrapporsi alle funzioni delle professioni già esistenti.

In questo caso quindi, ripeto, esiste già una legge molto precisa. Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo perciò che quella legge debba essere osservata e che sia inutile fare delle deroghe, come questa e come le altre che vedremo successivamente.

La nostra contrarietà a questo articolo, sul quale esprimeremo un voto contrario, non sta nella sostanza di quanto esso propone, ma sul metodo con il quale si vuole raggiungere l'obiettivo. È una precisazione importante, che appunto voglio resti agli atti.

DE BIASI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, sul tema che è stato citato desidero che rimanga agli atti che noi istituiamo la figura professionale dell'osteopata, non secondo le richieste del senatore Volpi, ma con un emendamento, diventato testo, votato in Commissione. Un emendamento importante, che ha visto la convergenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute.

Si istituisce una professione attraverso la definizione di un percorso di laurea triennale, con il mandato ai Ministeri a definire, in sede di attuazione, i profili formativi e professionali.

Lo dico, signor Presidente, perché c'è stata molta polemica su questo argomento.

Ritengo sia un passo importante. Noi validiamo ciò che già c'è nella società, dando però garanzie e uniformità di formazione dell'osteopata rispetto alle altre professioni sanitarie.

Credo si tratti di un passo in avanti perfino di civiltà, perché in questo modo tutto sarà legale e legato agli albi e tutti potranno svolgere la propria professione in totale autonomia e sicurezza, soprattutto per i pazienti. (*Applausi delle senatrici Bianconi, Dirindin e Rizzotti*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200 (testo 2), presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.201 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.202 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Anitori, fino alle parole «dell'Ordine dei biologi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.201.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, sarò molto breve.

In tutto il provvedimento si rivedono i percorsi formativi e, in particolare, gli istituti di riferimento e pratica per la formazione della specializzazione non vengono più limitati agli istituti universitari, ma - giustamente - ampliati così da ricomprendere anche altri ospedali come l'IRCCS e altre strutture del Servizio sanitario nazionale.

Ciò va benissimo, però occorre evitare il rischio che gli specializzandi, anziché essere formati, vengano posti a colmare delle lacune di personale senza imparare assolutamente nulla. Infatti, ci sarà l'accaparramento allo specializzando come figura utile su cui scaricare lavoro, con il rischio che il chirurgo della mano che si specializza all'ospedale di Modena ha la possibilità di assistere a dieci interventi alla mano al giorno, a differenza di colui che si specializza in ortopedia e chirurgia della mano in un ospedale sperduto, che non ne vedrà neanche uno l'anno.

Con l'emendamento 7.200 pertanto sottolineo, in primo luogo, l'importanza di definire criteri validati di offerta formativa, ovverosia criteri stringenti secondo cui lo studente, già medico, specializzando di medicina può formarsi. In secondo luogo, evidenzio l'importanza del monitoraggio delle *performance* assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate: che non sia quindi il monitoraggio fittizio del libretto verde, dove si scrivono cose inventate, perché la specializzazione l'abbiamo fatta e sappiamo come funziona.

Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, gli specializzandi in tanti anni hanno istituito comitati e organizzazioni per vedere validati i loro diritti; ci sono contenziosi aperti per uniformare la formazione del medico specialista alle direttive europee. Con questo emendamento si dice in realtà di rispettare i criteri europei e di valutare la qualità della formazione, affinché non sia fittizia ma di fatto.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.201 è improponibile.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 7.200.

DE BIASI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere è conforme a quello della relatrice, ma vorrei anche dire alla senatrice Fucksia che c'è uno specifico tavolo, al quale partecipano MIUR, Ministero dell'economia, Ministero della salute e Regione, che sta lavorando, sulla base dell'articolo 22 del Patto della salute, esattamente su quelle questioni. Quella è l'occasione giusta per riformare in maniera ordinata tutta la materia.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Garfagnana» di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833 (ore 17,08)

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 7.200 in realtà è stato numerato in tal modo perché le disposizioni in esso contenute nella prima stesura del disegno di legge riguardavano l'articolo 7. Tuttavia, l'inserimento di nuovi articoli rispetto al testo originario, ha fatto sì che sia l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione ad avere come titolo: «Disposizioni in materia di formazione medica specialistica», ragion per cui a quell'articolo la proposta emendativa deve essere riferita. (*Applausi della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. Senatore Gaetti, lei ha perfettamente ragione. Resta comunque la contrarietà della relatrice, del rappresentante del Governo e della 5ª Commissione.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 7.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.0.200 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti

che invito i presentatori ad illustrare.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Desidero illustrare l'emendamento 10.200, in cui si dispone: «restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni». Il comma in oggetto dispone che possano essere definite ulteriori modalità di attuazione per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno del Sistema sanitario nazionale. Con questa norma c'è la forte preoccupazione che, non risolvendo affatto la criticità della formazione specialistica, si avalli l'utilizzo degli specializzandi per supplire alle carenze di organico del Sistema sanitario nazionale, creando così un ulteriore ostacolo all'accesso al mondo del lavoro per i medici neospecialisti. Supplire quindi alle gravi carenze di organico del Sistema sanitario nazionale attraverso i medici in formazione specialistica, che di fatto andrebbero a svolgere mansioni assumendosi responsabilità proprie del personale struttu-

rato, è in palese contrasto con il principio di non sostituibilità del personale di ruolo, sancito dall'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999.

L'emendamento 10.201 dispone: «Il rapporto tra medici in formazione specialistica e personale strutturato dirigente medico non può essere inferiore al rapporto di uno a sette» .

FUCKSIA (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE BIASI, *relatrice*. Sugli emendamenti 10.100, già emendamento 7.200, e 10.200 esprimo parere contrario. Sull'emendamento 10.201 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Desidero infine spiegare brevemente le ragioni dell'emendamento 10.500, che dispone la soppressione dei commi 3 e 4. Abbiamo discusso in Commissione, trovando un consenso molto ampio, di un argomento di straordinaria importanza: la formazione specialistica dei medici e la relazione fra la formazione universitaria e le Regioni. Speravamo che la contrarietà originaria della Commissione bilancio potesse nel frattempo attenuarsi e trasformarsi in un parere favorevole. È importante, tuttavia, sapere perché la Commissione bilancio ha dato parere contrario, non per un problema ad essa relativo ma - come risulta dal Resoconto dell'intervento del vice ministro Morando in Commissione - per la diversità di vedute interpretativa e di valutazione tra il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È lo stesso ragionamento che porta, nella discussione sull'articolo 22 del cosiddetto Patto per la salute, una certa stasi nel dibattito, esattamente per gli stessi identici motivi. Lo facciamo con enorme dispiacere, ma non possiamo che adeguarci, come è giusto che sia, al parere della Commissione bilancio.

Ci tenevo però a dire che mi auguro che l'argomento venga ripreso dal Patto per la salute, perché non possiamo continuare a pensare che i nostri medici possano vedere una persona in carne ed ossa, malata, un paziente, dopo 30 anni. Francamente siamo fuori dal mondo!

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice e confermo l'impegno del Governo a procedere speditamente sull'articolo 22 del Patto per la salute, che dovrebbe chiarire una materia non semplice, ma sulla quale stiamo lavo-

rando operosamente, come sa la presidente De Biasi. *(Applausi della senatrice Bianconi)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FUCKSIA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 10.201, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.201, presentato dal senatore Romani Maurizio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.500, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE BIASI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.200, mentre sugli emendamenti identici 11.201 e 11.202 esprimo parere favorevole. Sull'emendamento 11.203 esprimo parere contrario, così come sull'emendamento 11.0.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Anitori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.201, presentato dalla senatrice Anitori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.203, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.0.200 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE BIASI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento 12.200 è stato ritirato. Sull'emendamento 12.201, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.202. Invito a ritirare l'emendamento 12.0.200 e a trasformarlo in ordine del giorno, così come l'emendamento 12.0.202, mentre sull'emendamento 12.0.201 esprimo parere contrario.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, questi ordini del giorno sono lettere indirizzate alla Camera dei deputati e allora vorrei recuperare le ragioni, che in modo puntuale e preciso, sono state espone nella scorsa seduta dal collega senatore Zizza in ordine a questi due emendamenti, sui quali si sono espressi poc'anzi la relatrice ed il rappresentante del Governo, esprimendo relativamente ad uno, il 12.0.201 parere contrario e sull'altro, il 12.0.202, la disponibilità ad accoglierlo se trasformato in un ordine del giorno.

Chiedo quindi di aggiungere la firma all'ordine del giorno G12.0.202, volendo che resti agli atti parlamentari una traccia, se fosse possibile, che esalti anche in parte il senso e le ragioni del giusto e appassionato intervento svolto dal senatore Zizza in relazione a un capitolo particolarmente importante, rimasto irrisolto nella precedente legislatura e che non vorremmo rimanesse irrisolto in questa. Quella che ancora oggi, dopo centoquattro anni, viene considerata un'arte ausiliaria dello Stato dovrebbe ottenere un riconoscimento non già per il distintivo che deve mettersi una categoria che si costituisce in ordine, ma per i progressi tecnico-scientifici che nell'ambito dell'ottica e dell'optometria sono stati conseguiti.

Tali ragioni inducono a disciplinare in modo puntuale e preciso i requisiti formativi, anche per evitare che prolifichino o proliferino le scuole di formazione, che fanno *business* attorno a questi percorsi formativi senza i necessari livelli di validazione, che invece meritano di essere ben disciplina-

ti e puntualmente riconosciuti, al fine di un maggiore livello di tutela della salute dei cittadini.

FUCKSIA (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G12.0.202.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 12.200 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.202.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.202, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 12.0.200 e 12.0.202 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G12.0.200 e G12.0.202, che essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.0.201 è improcedibile.

Metto ai voti la proposta di stralcio S.100, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S.100, riferita all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge, le disposizioni ivi contenute confluiranno in un autonomo disegno di legge, che sarà immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G13.200, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE BIASI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

FUCKSIA (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signor Presidente, naturalmente il voto sarà favorevole ma con molte riserve. Infatti, erano stati presentati emendamenti molto puntuali, incisivi, che avevano un senso e avrebbero meritato atten-

zione e che invece sono stati stralciati o non approvati. In particolare, in un disegno di legge che riformula la sperimentazione clinica delle fasi da zero a cinque, si potevano rivedere dei percorsi che contemplassero anche tutto ciò che riguarda la sperimentazione alternativa all'utilizzo di animali. Trovo veramente miope non indicare questa via, sempre più riconosciuta a livello internazionale e che potrebbe rappresentare per l'Italia motivo di vanto nonché una spinta economica.

Nello stesso tempo, evidenzio il fatto che si è lavorato ad un provvedimento complesso (anche se alcune parti sono state stralciate), che da una parte tratta di ricerca e dall'altra di riorganizzazione degli ordini. A proposito degli ordini, trovo anacronistica e in contrasto con le riforme che stiamo approvando la prospettiva provinciale; non capisco davvero questa insistenza, perché abbiamo la possibilità, anche per quanto riguarda l'archivio informatizzato, di avere l'albo nazionale per ogni specifica, professione aggiunta e specializzazione: un riferimento regionale sarebbe stato più che sufficiente. Se procediamo verso la *spending review*, non ha senso mantenere carrozoni inutili; ma evidentemente le logiche si infrangono sugli interessi di parte.

Un'altra criticità ha riguardato il fatto che abbiamo istituito albi senza identificare esattamente chi fa cosa e il relativo percorso formativo. Se parliamo di osteopati - e ne abbiamo più di 6.000 in Italia, quasi quanti negli Stati Uniti - dobbiamo considerare che quello che abbiamo in Italia e che chiamiamo osteopata non è la stessa figura dell'osteopata che esercita negli Stati Uniti: lì gli osteopati sono medici specializzati, hanno tutto un altro profilo, hanno almeno sette anni di studi. Gli osteopati che abbiamo in Italia, spesso, sono persone che hanno fatto corsi a pagamento, che hanno fatto il *business* di molti, nel *weekend*, per un periodo limitato e non sono neanche medici. Ascoltare certe figure, che magari hanno esercitato maggiore pressione rispetto ad altre, trovo che, in un provvedimento del genere, sia un'incongruenza, mentre altre figure, molto più definite, avrebbero meritato più attenzione. Non si capisce perché qualcuno sì e qualcuno no. Poi mi dovete spiegare la differenza: perché l'osteopata sì e il chiropratico no?

Un'altra incongruenza è quella che rilevava giustamente il senatore Gaetti. Le professioni sanitarie erano già state definite nel 2006, con la legge n. 43, articolo 5: per aggiungere una professione sanitaria bisognava seguire delle procedure specifiche. Ci troviamo ora a definire altri indirizzi e questo fa sì che vi sia la solita incongruenza normativa, una non armonizzazione della legge, che genererà confusione.

Ma ho un ulteriore motivo di riserva: diamo la disponibilità a fare percorsi che definiremo poi, come se qualcuno, nel costruire una casa, invece di iniziare dalle fondamenta, iniziasse dagli arredi e vedesse solo poi come fare le fondamenta. Non mi sembra molto logico. Ammesso anche che riuscissimo a trovare percorsi certificati, rendiamoci conto che abbiamo già stabilito numeri chiusi e ogni anno tanti medici rimangono fuori dalla specializzazione. Mi chiedo: immettiamo nuove figure che devono essere formate, ma a discapito di chi? Come facciamo a rientrare nei numeri, nei costi? Riduciamo la formazione, portando la scuola di specializzazione da cinque a quattro anni e magari dopo certifichiamo, dando licenza di uccidere, a

una Wanna Marchi di turno? Me lo chiedo perché di fatto si tratta di questo. Mi si deve dire, a questo punto, cosa può fare l'osteopata. Se ho una protrusione discale e l'osteopata ci mette mano senza avere conoscenze mediche, abbiamo una casistica dei danni causati? Se ho un problema che non ha un'origine muscolare, ma di malocclusione dentale o di vista, chi ci mette mano, l'osteopata? A questo punto una persona insiste, mette la targhetta e poiché c'è la targhetta è tutto certificato. No, perché la certificazione da sola non significa assolutamente nulla. Questo modo di approcciare la questione mi ha creato delle riserve.

Al di là di questo ci sono molti aspetti positivi. Apprezzo, ad esempio, il tema della farmacia dei servizi, perché è un modo di stare vicini al cittadino, di fare sussidiarietà, prevenzione e di colmare una lacuna presente sul territorio. Apprezzo inoltre il fatto che nell'insieme si sia posta attenzione a tanti argomenti, adeguandosi ai tempi. Il giudizio è quindi positivo, ma con riserva: si poteva fare meglio, non si è guardato avanti, ma indietro; si è fatto un copia e incolla di cose già fatte, non rendendosi conto che i tempi adesso sono cambiati.

Non vorrei poi parlare della polemica politica sulla medicina di genere, perché se nel 1970 in effetti erano più gli uomini di 70 chili alti 1,80 metri ad essere monitorati, da molto tempo ormai per qualsiasi patologia noi abbiamo statistiche sul rapporto tra uomini e donne, quindi è un problema che non sussiste. Mi chiedo quindi a cosa serva tutto ciò: forse a finanziare qualche Onlus che ha bisogno di questo *input*? Nella medicina, infatti, si fa, il mondo reale è già avanti. Comunque va benissimo il fatto di vedere, oltre all'evidenza, anche la medicina della complessità. Si tratta quindi di un'ottica positiva, ma mi dispiace che sia stata adottata più un'ottica politica che non la volontà di fare chiarezza e di fare bene.

Poiché il provvedimento in esame è un disegno di legge delega, mi auguro che con il Ministero ci sia modo di ragionare e di aggiustare il tiro in diversi punti.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, credo che il dibattito registrato sul provvedimento in esame abbia confermato come e quanto, sia pure nella differente sensibilità politica, l'Assemblea, grazie ad un lavoro orientato verso la qualità di una produzione legislativa adeguata alle aspettative del Paese, possa consegnare al Paese stesso un prodotto legislativo adeguato ai tempi.

Devo dire preliminarmente che il voto del Gruppo dei Conservatori e Riformisti sul disegno di legge in esame sarà favorevole. Mi permetto di dirlo anche con grande franchezza, perché esso è figlio di quello che nella scorsa legislatura fu l'Atto Camera 4274, approvato dalla Camera dei deputati con il Governo di centrodestra, giunto con quel Governo in quest'Aula

con l'Atto Senato 2935 e purtroppo non arrivato alla sua definitiva approvazione per le questioni politiche che portarono alla caduta di quell'Esecutivo.

Ebbene, io voglio esprimere al ministro Lorenzin e al sottosegretario De Filippo l'apprezzamento, perché di quel disegno di legge hanno recuperato i tre quinti; lo hanno ammodernato e lo hanno consegnato ad un provvedimento che ha sottratto al Governo la potestà della delega, regalata dal Parlamento, certe volte in maniera eccessiva, e la Commissione sanità ha approfondito in modo puntuale e preciso i suoi contenuti con un dibattito che è stato di qualità. Lo stesso dibattito è stato confermato, sia pure con sfumature critiche interne ad un confronto politico che poi hanno dato al tabellone un certo colore. Quindi il dibattito, anche da posizioni politiche diverse, con sfumature differenti, ha portato alla fine ad esprimere una valutazione positiva.

Credo che questo, signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, sia un buon modo di lavorare, e mi permetto di sottolineare, in questo modo anche recuperando un doveroso pensiero di apprezzamento per il lavoro della relattrice, la modalità con cui la 12ª Commissione lavora, svincolandosi da nodi e pregiudizi ideologici che talvolta rendono asfittico il livello del nostro impegno anche in Assemblea.

In discussione generale ho già esposto le mie osservazioni su questo provvedimento, e ora le sintetizzo facendo un volo rapido sugli aspetti di maggior rilievo, quelli all'articolo 1, sulla sperimentazione clinica dei medicinali, che tiene conto del processo necessario di armonizzazione della legislazione domestica rispetto a quanto accade in Europa, ma afferma in piena autonomia i principi di maggiore trasparenza, di terzietà, di indipendenza della ricerca scientifica. Si recupera quindi un aspetto importante, quello della medicina di genere che, come ha detto la collega relattrice, non è l'aspirina rosa, ma è in effetti il progresso delle scienze farmaceutiche, che allunga lo sguardo ieri ai problemi dell'età pediatrica, avant'ieri a quelli del diverso metabolismo dell'anziano, oggi alla medicina di genere, traguardando evidentemente un livello di efficacia, che si vuole consegnare alla terapia farmacologica, figlio dei progressi della scienza.

Ricordo il parto indolore nei LEA.

Quanto agli ordini professionali, credo che abbiamo detto ciò che si doveva dire. Dopo settant'anni si riconosce agli organi professionali la loro funzione pubblicistica, il loro *status* giuridico di enti di diritto pubblico sussidiari dello Stato. In quell'aggettivo credo ci sia tutta la valenza, la forza di un ente pubblico che territorialmente è destinato non a far rivivere in modo improprio residui di corporativismo che fanno male alle professioni, ma a rilanciare le funzioni di natura pubblicistica a beneficio della comunità. Ricordo ancora l'aspetto relativo all'esercizio abusivo delle professioni: peraltro, questo è un tema che è stato ampiamente dibattuto in Senato con l'approvazione di un disegno di legge che oggi, con l'Atto Camera 2281, è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

E ancora la farmacia dei servizi: credo che l'articolo 11, con la previsione della legittimazione all'esercizio delle professioni o delle arti sanitarie all'interno della farmacia - con l'ovvia esclusione, nel rispetto dell'antica ma ancora moderna volontà del *puer Apuliae*, mantenendo dunque la separazio-

ne tra l'atto prescrittivo e l'atto dispensativo - indubbiamente consente di attuare la famosa legge n. 69 del 2009, che vuole rilanciare la funzione della farmacia come presidio sociosanitario del territorio rappresentando un punto di primo approccio della comunità rispetto ai problemi della salute.

Si poteva fare di più? Sì, si poteva fare di più. Però sappiamo che il meglio è nemico del bene. Potevamo fare di più sulle questioni inerenti le aspirazioni di alcuni ordini professionali, ma credo che i messaggi inviati alla Camera dei deputati attraverso l'approvazione di ordini del giorno la dicano lunga sulla sensibilità. Per quanto riguarda il mio Gruppo, credo che il senatore Zizza abbia espresso in modo puntuale e preciso quanto riconfermo adesso in relazione all'auspicio e alla necessità di riconoscere la figura dell'ottico optometrista e del fisioterapista come professioni sanitarie. Credo che alla Camera dei deputati questi problemi verranno affrontati.

Per quanto riguarda la formazione specialistica, la relatrice, con grande onestà intellettuale, ha detto che volevamo anche noi fare qualcosa in più. Relativamente all'articolo 22 del Patto della salute volevamo fare un passo in avanti, ma naturalmente le incomprensioni e i conflitti, per alcuni versi, tra il MIUR e il Ministero della salute, hanno visto tirare il freno a mano su un argomento che resta centrale nell'ambito del dibattito che, sono convinto, verrà affrontato e risolto in sede di esame nell'altro ramo del Parlamento.

Concludo sull'ultimo punto dei farmaci innovativi. Se vogliamo realmente dare un segnale di serio investimento sulle farmacie come presidio sociosanitario del territorio, dobbiamo riportare i farmaci innovativi all'interno della farmacia per una dispensazione che costi di meno e giovi di più sotto il profilo del controllo e del monitoraggio dei consumi, naturalmente fatti salvi quei farmaci la cui somministrazione necessita obbligatoriamente di un monitoraggio in sede ospedaliera. Credo che questo significhi andare in una direzione di efficientamento complessivo delle terapie, ma anche di un miglior governo della spesa. Credo che recuperare i farmaci innovativi nelle farmacie voglia dire non soltanto portare un contributo economico che serve a fare uscire dalle secche delle difficoltà economiche le farmacie, ma anche restituire al farmacista e al medico di base quella potestà prescrittiva e dispensativa che oggi non esiste, cosa che ha determinato un vero impoverimento di queste due professioni.

Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Conservatori e Riformisti, formulando l'auspicio che i punti di criticità, che ho esposto, possano essere recuperati in un dibattito che, sono convinto, alla Camera saprà essere fecondo e produttivo almeno al 50 per cento di come lo è stato in questa Assemblea. (*Applausi dei senatori Liuzzi e De Biasi*).

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,41)

CENTINAIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, il testo approvato con voto unanime in Commissione è piuttosto articolato e tratta una pluralità di tematiche alquanto differenziate. Tra i temi di maggiore rilievo si segnalano le disposizioni concernenti il riordino delle professioni sanitarie, che sono state valutate sia alla luce degli indirizzi politici promananti dall'Unione europea, sia in considerazione della necessità di disciplinare in maniera omogenea le diverse professioni, così da riconoscerne la pari dignità e da valorizzarne le competenze, necessarie alla funzionalità del sistema sanitario.

In questo provvedimento vengono poste le premesse perché siano finalmente date risposte a istanze di adeguamento dell'ordinamento pendenti da decenni, dalla revisione della disciplina delle sperimentazioni cliniche fino a quello che rappresenta il cuore del provvedimento, ossia il riassetto della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie e la regolamentazione di alcune professioni sanitarie che vengono, allo stato, esercitate in assenza di una cornice normativa. In particolare, per quanto attiene al riordino delle professioni sanitarie già disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, si auspica che con l'entrata in vigore della nuova normativa gli ordini potranno svolgere più efficacemente le proprie funzioni, che in ultima analisi sono volte a garantire un adeguato livello qualitativo alle prestazioni sanitarie rese agli utenti.

Con l'intervento operato si sostituisce gran parte del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sia i nuovi ordini summenzionati.

Si trasformano gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo Ordine, quello dei tecnici sanitari di radiologia medica, professioni tra loro omogenee e compatibili, quali le professioni sanitarie tecniche della prevenzione e della riabilitazione che pur regolamentate non hanno ancora albi professionali.

Appare importante ricordare come osteopati e chiropratici diventano professioni sanitarie. Tra le principali novità del testo approvato dalla Commissione figura senz'altro l'istituzione di due nuove figure professionali, quella dell'osteopata e del chiropratico, che diventano a tutti gli effetti professioni sanitarie.

Gli osteopati avranno anche un apposito albo all'interno del neo-Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Una criticità che non è stata risolta è quella relativa al riconoscimento dei titoli con i quali l'osteopata viene definito come il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente, svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione europea degli osteopati e dall'Organizzazione mondiale della sanità secondo criteri funzionali relativi alla prevenzione della salute dell'individuo.

Ci si augura che l'errore venga corretto attraverso il compimento di quanto previsto dall'articolo 4, inserito in sede referente, dove per l'iscrizione-

ne è richiesto il possesso della laurea abilitante - in base all'ordinamento didattico da definire secondo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo 4 - o dei titoli equipollenti -individuati con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Signora Presidente, come ha detto anche il collega, sicuramente qualcosa è da modificare e quindi auspichiamo che le modifiche vengano fatte alla Camera dei deputati. Pertanto, il nostro voto sarà di astensione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

D'ANNA *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(AL-A (MpA))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci accingiamo ad approvare questa sera, per la verità con enorme ritardo, è un provvedimento che avrebbe dovuto già essere stato perfezionato e promulgato da sei anni.

Ricordo a me stesso e agli astanti che tale disposizione, almeno per le parti già previste nel provvedimento approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, non vide poi la luce perché, nel successivo passaggio al Senato, incontrò la fine anticipata della legislatura.

Questo può essere anche portato ad esempio dell'opportunità per quest'Assemblea e per l'altro ramo del Parlamento di aver licenziato il progetto di riforma costituzionale, perché, con una sola Camera legiferante, già da tempo questa legge sarebbe stata promulgata, senza perdere oltre cinque anni.

Partiamo dall'elemento più importante, vale a dire la disciplina ovvero il percorso giuridico scientifico riguardante la sperimentazione clinica. Noi siamo un Paese nel quale, ricorrentemente, dal siero anticancro del professor Vieri (che altro non era che colchicina, quindi un inibitore della mitosi nucleare) al siero di Bonifacio, alla cura Di Bella, alla cosiddetta cura Stamina, ogni tanto troviamo qualcuno che ventila la scoperta di una cura per la malattia del secolo, ovvero il cancro.

In questo Paese ci siamo trovati puntualmente in balia del giudizio di qualche magistrato che, di fronte all'insistenza dei familiari e dei malati, ha sempre decretato la sperimentazione di ciò che pareva essere il rimedio o la cura di questa malattia, proprio perché negli ultimi sessant'anni non ci siamo mai muniti di un provvedimento legislativo che indicasse un percorso scientifico e giuridico a cui andava - andrà - avviata ogni ipotesi sperimentale sia per i farmaci che per le cure.

Il ritardo è quindi grave e il disegno di legge in esame va a colmare un vuoto che non poteva più essere tale nell'epoca delle nanotecnologie, delle cure che si attagliano all'individuo e non alla malattia e della sperimentazione avanzata sia tecnologica che immunologica per fronteggiare malattie ancora resistenti alle cure.

Il secondo elemento di pregio del disegno di legge in esame è rappresentato dal riordino delle professioni sanitarie, fermo a un decreto del 1946, cioè a settant'anni orsono. Capirete, pertanto, cosa è stata la scienza medica nell'ultimo mezzo secolo e che si sono affacciate alle professioni sanitarie una serie di figure di professionisti (sia tecnici che clinici) che hanno la necessità di essere riconosciuti nell'ambito delle attività e delle professioni sanitarie.

Mi piace ricordare i biologi, la cui legge istitutiva risale al 1967, i quali, per tutta una serie di ritardi, non sono mai stati riconosciuti come categoria sanitaria. L'Ordine era sotto l'egida addirittura del Ministero di grazia e giustizia, la qual cosa era veramente fuori da ogni logica e ogni criterio e - soprattutto - senza la possibilità di un continuo e costante controllo sulle attività degli ordinisti. Come appartenente a queste categoria, non posso quindi che compiacermi nel dare il mio assenso per la seconda volta (la prima volta l'ho dato da deputato) e nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie a questa riformulazione delle professioni sanitarie.

Affido però al Sottosegretario un'avvertenza, come già fatto in sede di Commissione, per quanto riguarda alcune professioni sanitarie, come, ad esempio, quella dei chiropratici. È vero che quanto ci accingiamo a votare è un disegno di delega, che dovrà quindi essere attuato con successivi decreti del Ministero della salute e del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò nonostante, il non aver indicato nel provvedimento il requisito del possesso di almeno un titolo di laurea magistrale per l'esercizio di specifica professione sanitaria lascia presagire - così potrebbe ragionare un malpensante - che si voglia fare una sorta di sanatoria per alcune di queste professioni, sempre esistite, ma non previste dalla legge.

Un conto è avere un chiropratico che viene da Boston, da Ginevra o da Stoccolma; altro conto è avere un chiropratico che viene dalla Thailandia, dal Benin o dalla Costa D'Avorio. Quindi, l'auspicio è che i requisiti professionali e il percorso formativo per queste scienze, che qualcuno continua a ritenere non degne di un titolo scientifico - ma io non sono tra questi - siano puntualmente identificati.

Questi professionisti, anche con studi integrativi rispetto a quelli fatti in queste altre Nazioni, devono dare prova di avere un *cursus honorum* formativo in grado di poter essere equiparato a quello di tutte le altre professioni sanitarie che, com'è noto, necessitano non solo della laurea magistrale ma anche di una puntuale specializzazione per poter accedere al Servizio sanitario nazionale. Evitiamo queste surrettizie sanatorie; evitiamo di mettere sul mercato professionisti che non hanno un bagaglio culturale e una preparazione tali da poter essere sovrapponibili al percorso di studi e di preparazione delle altre categorie.

Approfitto di questo intervento perché nel corso della discussione generale ho interrotto il collega Bianco - e me ne scuso - per ricordargli che quando parla di sanità pubblica o di servizio pubblico non deve commettere l'errore di confonderli con il servizio statale. Anche le farmacie private, persino i bar o i ristoranti si chiamano servizi pubblici. La si smetta, una volta per tutte, di confondere la pubblicità con la statalità. Lo Stato non persegue

etiche superiori; l'unica etica in sanità è l'interesse e la cura del malato, e l'unico interesse dello Stato è accertare la qualità della cura e la compatibilità dei costi alle disponibilità. Il resto è aria fritta. Il resto è mantenere, all'interno di un comparto, quei privilegi di cui godono gli statali, che millantano di avere un'etica superiore dei fini, ma in realtà producono puntualmente disavanzi e disservizi con liste d'attesa che nel comparto non statale non esistono. Questa è la verità. Fino a quando non lo capiremo e non equipareremo al regime di concorrenza ciò che è statale e ciò che non lo è, obbligheremo il cittadino a privarsi di un diritto inalienabile, che è la libera scelta del presidio o del professionista.

Mi auguro che in quest'Assemblea il concetto che vado ripetendo da tempo possa diventare patrimonio di tutti coloro i quali hanno a cuore il Sistema sanitario e soprattutto i malati. *(Applausi dal Gruppo AL-A (Mpa) e della senatrice De Biasi. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studentesse e studenti dell'Istituto tecnico e tecnologico statale «Fedi-Fermi» di Pistoia. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833 (ore 17,59)

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghi, la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e riordino delle professioni sanitarie ha finalmente concluso il suo *iter* legislativo nel Senato della Repubblica. Dico anch'io «finalmente» perché questo disegno di legge si occupa di aspetti molto rilevanti in riferimento alla tutela della salute pubblica, sia in termini di miglioramento della sicurezza delle cure erogate ai cittadini, sia nel senso di una migliore organizzazione delle professioni sanitarie, contribuendo così ad una generale crescita di qualità del nostro sistema sanitario.

Gli interventi in discussione generale e quelli che oggi mi hanno preceduto hanno già ben sottolineato gli aspetti innovativi, peraltro attesi da anni, di questo provvedimento.

Vorrei soffermarmi anche io su alcuni punti, che ritengo meritevoli di sottolineatura. Il primo è contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge e riguarda il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazioni cliniche. Lo dico anche io: era ora! Ricordo che proprio all'inizio di

questa legislatura, prima ancora che ci fosse la nomina delle Commissioni permanenti, ci dovemmo occupare di quel caso paradossale e drammatico, chiamato poi caso Stamina, con false illusioni vendute a tante famiglie disperate e professionalità mediche compromesse e rese ridicole da inspiegabili comportamenti professionali. Mi auguro che questa brutta vicenda, tutta italiana - ci è stato ricordato che non è la prima - possa essere soltanto un lontano ricordo e che il Governo, con questa delega forte del Parlamento, possa finalmente definire con precisione gli ambiti e i confini della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano a tutti i livelli, dall'individuazione dei centri autorizzati, alle adeguate sanzioni per chi si permette di truffare i cittadini. Come sempre, la guida migliore nell'operare deve essere la coscienza onesta e limpida.

Non mi soffermo sui nuovi LEA, che riguardano le procedure di controllo del dolore nel parto, già mirabilmente illustrati dal collega senatore Lucio Romano. Alcune considerazioni le merita il riordino della disciplina delle professioni sanitarie: si tratta di mettere mano ad un ambito che chiede da anni una riorganizzazione. L'istituzione, con il provvedimento in esame, dei nuovi ordini professionali delle professioni infermieristiche, di ostetrica, dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione, nonché dell'Ordine dei biologi e degli psicologi, oltre alle nuove norme organizzative per gli ordini già esistenti dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, hanno come scopo quello di organizzare al meglio la sanità, mettendo i professionisti di questo settore strategico nelle migliori condizioni per operare ed esprimere al meglio la propria professionalità.

Una considerazione personale riguarda le due nuove professioni che il disegno di legge in esame si propone di istituire: l'osteopata e il chiropratico. Abbiamo sentito tante considerazioni in merito: la scelta del provvedimento è stata di proporre due nuove professioni, ma un'alternativa sarebbe potuta essere quella di inserirle nel percorso di studio di professioni sanitarie che già da tempo fanno uso di tecniche della medicina manipolativa manuale, come quelle dei fisioterapisti, degli ortopedici, dei fisiatristi e dei medici in genere, come ulteriore percorso formativo di specializzazione, così come avviene per l'agopuntura, l'omeopatia e la fitoterapia, che vengono portate avanti soltanto dai medici per una garanzia ulteriore ai cittadini.

Dico questo anche perché, per alcuni aspetti, esse hanno basi teoriche e filosofiche radicalmente diverse dalla medicina ufficiale e non vorrei che si creassero in futuro equivoci o malintesi che avrebbe ricadute negative inevitabili sugli cittadini. Comunque la via è stata presa e, concluso il passaggio parlamentare, mi auguro che i passaggi governativi e i chiarimenti tecnici necessari possano arrivare a fare ordine nel settore importante della riabilitazione, comprese quindi anche queste due nuove discipline.

Un ulteriore aspetto molto positivo è dato dalla volontà di riorganizzare il percorso formativo degli specializzandi in medicina. Ci sono ancora molti punti critici nella formazione dei futuri specialisti. Ad esempio, spesso ci sono più opportunità formative nei piccoli ospedali periferici che in blasonate cliniche universitarie e questo è un segnale che qualcosa non funziona.

Prima di concludere, vorrei ringraziare di cuore la presidente della 12ª Commissione, Emilia De Biasi, per la tenacia e la volontà con cui ha portato avanti il provvedimento in esame, e tutti i componenti della 12ª Commissione.

Concludo quindi annunciando il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e della senatrice De Biasi*).

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signora Presidente, colleghi, nonostante le polemiche che sembra abbia avanzato durante la discussione generale, sono realmente soddisfatto del lavoro fatto in Commissione. È vero, come ha detto il senatore D'Ambrosio Lettieri, che il meglio è nemico del bene, ma penso che in una discussione seria e approfondita far capire perché su alcuni punti dobbiamo cercare sempre il meglio è importante, anche se poi dobbiamo accontentarci del risultato finale.

Sicuramente in Commissione sanità abbiamo fatto un ottimo lavoro: abbiamo portato avanti il tema della medicina dei servizi e abbiamo riorganizzato tutto il concetto degli ordini dei medici, anche se - come ho detto in discussione generale - avrei sicuramente preferito che, all'interno degli ordini dei medici, ci fosse stata una maggiore democrazia, permettendo anche alla lista che perde di avere una sua rappresentanza. Questo forse è un sogno, ma prima o poi spero si realizzi, per portare più professionisti a votare per il proprio ordine dei medici, vista la scarsa affluenza.

Devo spezzare una lancia anche a favore dei chiropratici e degli osteopati. Sono perfettamente convinto che queste siano due figure utili in ambito sanitario, che da molto tempo collaborano con molti medici, gran parte di loro sono laureati in medicina e chirurgia e vederli lavorare sotto mentite spoglie mi sembra abbastanza sciocco.

L'aspetto su cui ho insistito molto è quello relativo all'albo di scienze motorie, semplicemente per un motivo. Non ho nessuna *lobby* delle scienze motorie da spingere, ma ho seguito semplicemente un concetto: volevo che ciò servisse a spiegare a molti di noi che il grande sforzo che la nostra sanità sta facendo è rivolto principalmente a coloro che sono già malati e, quindi, necessitando delle cure appropriate, risulta molto difficile ridurre l'impegno di spesa.

Poiché stiamo andando verso una popolazione sempre più anziana con polipatologie, il fatto che cerchiamo di fare tagli, anzi facciamo tagli di spesa, cerchiamo di seguire il criterio dell'appropriatezza ma ci troviamo a curare patologie e a non fare una giusta prevenzione, mi spinge, nel campo delle scienze motorie, a sottolineare l'importanza della prevenzione. Credo infatti che sia il modo più efficace per ridurre e razionalizzare la spesa sanitaria.

È vero, bisogna cercare di ammalarsi di meno, questa non è un'utopia. Abbiamo visto che seguendo alcune regole ci si ammala di meno. La sedentarietà è un rischio per la salute. Ormai è scritto ovunque che l'inattività fisica favorisce dal 10 al 16 per cento dei casi di cancro alla mammella, cancro al colon e diabete e il 22 per cento degli infarti. Ecco perché ho preso la laurea in scienze motorie come punto di riferimento.

Per cinque patologie è stata approvata la relazione fra l'attività fisica e i benefici sulla salute: parlo delle malattie cardiovascolari, dell'ictus, dei tumori del colon, dei tumori del seno e del diabete di tipo 2. È stato calcolato che, aumentando soltanto dell'1 per cento il numero delle persone attive, si risparmierebbero 80 milioni di euro l'anno di spesa sanitaria. È questo il concetto che voglio far passare.

La principale conseguenza dell'inattività fisica è il sovrappeso e la successiva obesità. In Italia il 33 per cento della popolazione è in sovrappeso e il 9,7 è obesa. Come si è arrivati a tutto questo? La medicina scolastica e la medicina militare sono state praticamente smantellate con seria compromissione della prevenzione.

L'attività sportiva è importante per la prevenzione di molte patologie e per migliorare le condizioni dei soggetti malati; *exercise is medicine* è il nuovo indirizzo per la prevenzione e la terapia. I ragazzi, inoltre, traggono beneficio dall'attività sportiva anche per la loro maturazione psichica.

L'ideale sarebbe istituire nella scuola un corso di educazione sanitaria, nutrizionale e sportiva, al fine di migliorare gli stili di vita e ridurre la spesa sanitaria attraverso l'educazione alla salute, alla corretta alimentazione ed alle attività sportive. Bisogna avviare una formazione globale dei docenti della scuola, dei medici di famiglia, degli addetti alla preparazione fisica e atletica e anche dei dirigenti sportivi, perché sono necessari *manager* delle strutture sportive che non siano spinti solo dall'ottenimento del risultato, ma che facciano dell'attività sportiva un mezzo per il miglioramento della salute pubblica. Ma se gli alunni non vogliono fare attività fisica? Nessun problema: li si porta ugualmente sui campi affinché assistano all'attività fisica degli altri e prima o poi - ve lo posso garantire, come è successo a me - diventeranno persone che non possono smettere di fare movimento.

Questo volevo dire. Per il resto, posso aggiungere che sono d'accordo e contento del lavoro svolto in Commissione e spero che sarà così anche per gli altri provvedimenti che ci vedranno impegnati prossimamente. Auguro alla Commissione di cui faccio parte buon lavoro e dichiaro il voto favorevole dell'Italia dei Valori su questo provvedimento. (*Applausi delle senatrici Bencini, Bignami e Granaiola*).

AIELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, effettivamente il disegno di legge in discussione, che oggi stiamo per approvare, ha affrontato questioni storiche dell'assetto sanitario,

però ha anche offerto la possibilità in Commissione di formulare proposte e risposte articolate, che hanno visto protagonisti tutti i Gruppi parlamentari.

Si è già abbondantemente disquisito sul fatto che si tratta di un provvedimento atteso da decenni, che affronta questioni rilevanti dell'organizzazione sanitaria, offrendo risposte puntuali e largamente condivise. A tal proposito, voglio qui ringraziare la relatrice del provvedimento, la senatrice De Biasi, presidente della Commissione sanità, per l'ottimo e appassionato lavoro svolto, nonché i senatori della Commissione sanità, i quali hanno votato il testo all'unanimità dei presenti, a conferma di un lavoro puntuale, unitario ed altamente produttivo.

Ad un certo punto del dibattito, in Commissione ci si è resi conto che il testo era troppo esteso, a tratti confuso, in quanto caratterizzato da una eterogeneità di questioni che andavano meglio argomentate ed approfondite. Per questo alcuni articoli sono stati stralciati ed altri sono stati aggiunti. In proposito, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il sottosegretario di Stato alla sanità, onorevole De Filippo, per la pazienza, la continua presenza in Commissione ed anche per il grande spirito di collaborazione.

È stato un *iter* istruttorio estremamente approfondito, come ho avuto modo di precisare, che ha trattato punti fondamentali del settore, alcuni dei quali da troppi anni necessitavano e necessitano di un intervento, di un ammodernamento e di una revisione normativa: ricordo la disciplina delle sperimentazioni cliniche, il riassetto della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie e la regolamentazione di alcune professioni sanitarie che oggi vengono esercitate in assenza di una cornice normativa.

Il provvedimento contiene anche norme a tutela della professionalità di migliaia e migliaia di lavoratori e della salute di tutti i cittadini. Anche qui, amo ricordare che vengono inasprite le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione, nel caso venga esercitata proprio nel settore in questione, cioè nel settore sanitario. Vorrei altresì ricordare la norma che agevola l'accesso dei giovani alla professione medica. A proposito dei dati sul numero di medici del Servizio sanitario nazionale che andranno in pensione nei prossimi cinque anni, vorrei annunciare formalmente la presentazione di un disegno di legge, che tenderà di regolamentare l'aspetto del pensionamento dei medici. Crediamo infatti che sia inaccettabile ed inammissibile che, soprattutto in alcune specialità, vi siano medici che devono garantire prestazioni di qualità trovandosi però in età avanzata, con rischi soprattutto per il cittadino utente.

Peraltro, i dati sul numero di coloro che andranno in pensione nei prossimi cinque anni e sui laureati in medicina ogni anno inducono i vari Ministeri a prevedere una carenza dell'offerta di tale lavoro, professionalmente qualificato, rispetto alla domanda che proviene dalle pubbliche amministrazioni. Come sapete, in Italia vi sono circa 10.000 laureati in medicina ogni anno, ma non tutti hanno la possibilità di accedere ai corsi di specializzazione. Vorrei a tale proposito ringraziare il Ministero, perché ha dilatare i decreti per quanto riguarda l'accesso alle specializzazioni, portando i posti quasi a 7.000, ma ancora oggi purtroppo ci sono, potenzialmente, 3.000 laureati in medicina che non riusciranno ad accedere alla specializzazione.

Vorrei sottolineare, cogliendo l'occasione della presenza del Sottosegretario, un altro aspetto importante sempre a proposito delle scuole di specializzazione: molti ospedali del Sud, nel corso degli anni, rischiano di non avere specialisti o medici altamente qualificati perché, per come è impostato oggi il sistema delle specializzazioni, gli studenti del Nord che si specializzano al Sud rientrano negli ospedali del Nord, mentre gli studenti del Sud che si specializzano al Nord non rientrano al Sud. Il rischio potenziale cui gli ospedali del Sud e quindi i cittadini del Sud vanno incontro è quello di depauperare di specialisti sia gli ospedali, sia gli utenti, perché i cittadini chiederanno prestazioni agli ospedali del Nord aumentando ancora di più la mobilità sanitaria verso le Regioni del Nord, rispetto a quelle del Sud.

Bisognerà affrontare queste questioni preoccupanti e questo disegno di legge in parte le affronta, prevedendo che si individuino, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Relativamente al settore delle farmacie si confermano modifiche importanti, come la farmacia dei servizi, un presidio sociosanitario che orizzontalizza ulteriormente il rapporto tra sistema sociosanitario e territorio. Un'altra norma che vale la pena citare è quella per cui gli eredi, in mancanza del titolo abilitante alla gestione della farmacia, sono tenuti a cederla entro quarantotto mesi invece che entro sei mesi dalla dichiarazione di successione.

In particolare, il riordino delle professioni sanitarie, già disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, rappresenta un ammodernamento ispirato ai principi delle direttive comunitarie e alle proposte di modifica di tali direttive, tra le quali figura la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale.

La norma che stiamo per approvare riordina l'impianto ordinistico in sanità: un assetto nato, come molti hanno avuto modo di specificare, oltre cento anni fa, inizialmente per la pressione dei medici stessi, spinti da ideali progressisti di tutela della parte meno garantita della categoria e dei diritti dei pazienti. Allora le professioni sanitarie erano poco più di cinque, ora sono poco meno di trenta; prima si parlava di sanità, di cura della malattia o dell'infortunio, ora si parla di diritto alla salute, di primato della prevenzione rispetto alla cura ed alla riabilitazione; prima si parlava di un sistema di protezione sanitaria categoriale, ora si parla di un sistema universale e solidaristico. Per queste valide e nobili motivazioni, già varrebbe la pena approvare questo provvedimento senza tentennamenti.

Certo, bisogna andare veramente ad un riordino del sistema della prevenzione e a questo proposito sono d'accordo con il collega Romani. Parlare di medicina scolastica e di educazione sanitaria significherebbe mettere mano finalmente alla riorganizzazione dei territori, delle Aziende socio-sanitarie territoriali (ASST); significherebbe veramente mettere mano alla riorganizzazione dei Dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, che oggi hanno perso quello spirito che aveva contraddistinto la riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978. Prima effettivamente si parlava di medicina

scolastica e gli scolari e i discenti venivano valutati dal punto di vista igienico-sanitario. Prima veramente si parlava di educazione alla salute, perché si facevano i corsi di formazione all'interno delle scuole: i bambini e gli adolescenti venivano informati sulle azioni macro che potevano interessarli e su un determinato tipo di alimentazione cui dovevano sottoporsi. Oggi non si parla più di questi temi; oggi c'è veramente il rischio che la prevenzione, che è il *primum movens* dell'educazione alla salute, venga messa da parte e anche su questo dovremo lavorare.

Ad oggi la riforma degli ordini nella sanità è stata una vera e propria tela di Penelope, sempre incompiuta, ma ora i tempi sono maturi per il cambiamento. Appare evidente che l'impianto di cui trattasi abbia bisogno di un profondo adeguamento normativo nei contenuti, nelle modalità di partecipazione al voto degli iscritti e di funzionamento interno, nonché nelle sue articolazioni. Occorre tener conto della dimensione regionale e dell'eventuale superamento o ridimensionamento di quella provinciale e, soprattutto, di un diverso rapporto con i cittadini, in particolare nella gestione attraverso la mediazione del contenzioso.

Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, il provvedimento coglie la centralità e la peculiarità della questione dell'assetto professionale nella Sanità e soprattutto guarda agli operatori e alle operatrici che appartengono alle 11 professioni della salute regolamentate con albi, ordini e collegi (mi riferisco a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, psicologi e biologi). Si tratta di professioni che, per la loro specificità di tutela di un bene/diritto costituzionalmente garantito quale la salute, necessitano del mantenimento del ruolo di garanzia della qualità e del livello di professionalità. Completa questo quadro normativo il passaggio a professione sanitaria di biologi e psicologi: era veramente aberrante che tali professioni si trovassero sotto l'egida del Ministero della giustizia. In questo contesto, va espresso un vivo apprezzamento per il fatto che le professioni di psicologo e biologo rientrino nel sistema di garanzie delle prestazioni sanitarie.

La norma è dunque frutto del raggiungimento di un giusto equilibrio, che sicuramente non accontenta tutti, ma la politica, come è stato detto, è mediazione. Certamente, non si è trattato di un parto facile, però non vi è stata conflittualità all'interno della Commissione e, soprattutto, vi è stata piena autonomia e non c'è stata assolutamente alcuna azione contro professionisti o contro professioni che magari vedranno riconosciuti i loro diritti successivamente (mi riferisco ai fisioterapisti e alle altre professioni).

Riteniamo infine che l'Assemblea consegni al Paese un provvedimento di buon senso e per tali motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Dirindin*).

Saluto ad una delegazione di amministratori locali della città brasiliana di Campinas

PRESIDENTE. Salutiamo con particolare piacere la delegazione di amministratori locali guidata dal vice sindaco della città brasiliana di Campinas. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833 (ore 18,25)

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, anche se abbiamo votato a favore di diversi articoli del provvedimento in esame, le criticità emerse nel corso della discussione generale sono state confermate dall'analisi degli emendamenti presentati. Ad esempio, gli emendamenti e l'ordine del giorno all'articolo 2 hanno chiesto l'inserimento e l'allargamento a nuovi LEA, limiti che peraltro avevo evidenziato; all'articolo 3 si è chiesta la regolamentazione di nuove professioni sanitarie: dall'agopuntore, all'ingegnere clinico, dal chinesologo al dottore in scienze motorie, dal massofisioterapista all'odontotecnico e all'ottico optometrista, senza il percorso stabilito dall'articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Perfino la relatrice, che più di tutti ha avuto la possibilità di studiare e analizzare il provvedimento, ha avuto la necessità di inserire all'ultimo momento la norma sulle professioni di chimico e fisico. La richiesta di disciplinare alcune professioni sanitarie non ha fatto altro che dimostrare la superficialità del provvedimento, anche perché quegli emendamenti sono stati presentati da stimati colleghi della Commissione sanità, che hanno avuto modo di studiare il provvedimento per due anni, accorgendosi solo all'ultimo minuto di doverlo cambiare, dopo aver votato favorevolmente in Commissione.

Il disegno di legge n. 1324, presentato dal ministro Lorenzin, al pari degli altri analoghi disegni di legge, presentati peraltro da professionisti che hanno operato in ordini ed albi e che quindi conoscono bene il sistema, non solo non ammoderna il sistema ordinistico delle professioni sanitarie ma, al contrario, ne rafforza la natura corporativa, mantenendo assolutamente inalterate strutture arcaiche e meccanismi poco trasparenti e affatto rappresentativi.

È evidente che *in primis* si pone una riflessione generale sull'opportunità che continuino ad esistere ordini professionali, ben potendo le medesime funzioni essere ricoperte e soddisfatte dai Ministeri vigilanti. In ogni caso è chiaro che l'esistenza di tali ordini nella veste di enti pubblici non economici, con connesso potere impositivo paratributario, normativo, regolamentare, disciplinare e consultivo, mal si concilia con la loro volontà di agire al di fuori di ogni regola pubblica ed in piena e totale autonomia. Ap-

pare opportuno che tali enti si adeguino a tutte le norme sulla trasparenza e l'anticorruzione, il pubblico impiego, il codice dei contratti, la contabilità pubblica e quant'altro, e che risolvano tutti i conflitti d'interesse che li riguardano. Appare necessario che sia garantito un controllo esterno da parte del Governo, del Ministero vigilante e della Corte dei conti (sia gestionale che giurisdizionale), tenuto conto del notevole patrimonio economico e finanziario che questo sistema gestisce e controlla, sia direttamente che indirettamente (contributi, formazione, immobili, investimenti, fondazioni, casse di previdenza). Alcuni studi hanno rilevato che il sistema economico riferibile agli ordini professionali (incluso l'indotto) corrisponde a circa il 15 per cento del PIL. Il patrimonio immobiliare e mobiliare riferibile agli ordini professionali e alle casse di previdenza è quantificabile in svariati miliardi di euro.

Appare opportuno che siano costituiti esclusivamente ordini nazionali in cui confluiscono diverse professioni sanitarie, o al massimo regionali e interregionali, così da garantire servizi amministrativi efficienti per l'utenza e per i medesimi professionisti. Appare altresì necessario eliminare tutti quei conflitti d'interesse (ad esempio, tra ordini e formazione) che minano il libero sviluppo ed esercizio delle professioni.

Sono già entrato nel merito delle incongruenze dell'istituzione delle due professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico, peraltro con due percorsi diversi, per cui non entro nello specifico, ribadendo comunque, in questa fase, che abbiamo valutato il metodo e non la sostanza.

Interessante anche notare che compare un articolo (articolo 13) sulla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, che va ad inquadrare il personale nelle rispettive qualifiche, collocandolo in un unico livello. Ovviamente, la rimodulazione avviene aumentando lo stipendio, che viene compensato dalla riduzione del personale per pensionamenti (circa due, tre all'anno), visto che il *turnover* è fissato al 20 per cento. Molto interessanti sono le motivazioni che sottendono questo articolo, ovvero il divario economico tra personale del Servizio sanitario nazionale, cui compete una indennità di esclusività del rapporto di significativa consistenza economica e l'omologo personale del Dicastero, cui non è riconosciuto siffatto emolumento.

La relazione tecnica ci dice che «La disposizione non impatta significativamente sulla regolare programmazione». I calcoli sono stati fatti sul personale al 31 dicembre 2013, e forse, dopo tre anni, sarebbe opportuno verificarli, vedere se la organizzazione funzionale del Ministero è ancora valida e se tutti i dirigenti meritano davvero la nuova qualifica. Forse vi siete dimenticati della meritocrazia.

Anche l'articolo 10, contenente disposizioni in materia di formazione medica specialistica, lascia qualche perplessità. Esso consente l'inserimento dei medici in formazione all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa. Praticamente lo specializzando, come ha già sottolineato qualche collega in precedenza, negli ultimi anni della specializzazione, viene inserito «anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi» nell'attività routinaria assistenziale, percependo come stipendio, l'assegno riferibile alla borsa di studio. Praticamente si utilizza un medico, pagandolo meno, ma affidandogli gli stessi

compiti di uno strutturato, vicariandone la presenza. Avremo che le strutture sanitarie faranno a gara per avere medici in formazione, che lavoreranno più degli strutturati, perché devono imparare, ma pagati la metà. Non so se vi rendete conto, ma state regolamentando lo sfruttamento dei giovani medici. (*Applausi delle senatrici Bignami e Fucksia*).

Per questa e per altre ragioni, che il tempo a disposizione non mi consente di esplicitare, il Movimento 5 Stelle voterà contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bignami e Fucksia*).

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, questo disegno di legge, che porta il nome del ministro Lorenzin - sono molto dispiaciuta di non vederla in Aula, ma ringrazio il Sottosegretario, che è sempre stato molto attento e presente - è stato votato all'unanimità in Commissione, dove abbiamo lavorato con impegno e armonia, tutti insieme, per consegnare all'Assemblea un testo legislativo che norma situazioni che da anni attendevano l'intervento del legislatore. Parlo, ad esempio, della delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e, a questo proposito, vorrei soffermarmi su due punti. Il primo punto è squisitamente tecnico, ma credo di buonsenso e condiviso da tutti: l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici. Mi auguro veramente che il Governo semplifichi la loro azione in modo da ridurre i lunghi tempi di attesa e di risposta da parte dei comitati etici, soprattutto quelli regionali, perché penalizzano nel nostro Paese, rispetto agli altri Paesi europei, gli operatori del comparto. Un secondo punto fondamentale dell'articolo 1 è, per me, lo specifico riferimento alla medicina di genere. Il tema è stato proposto da questo ramo del Parlamento sin dal 2003, con mozioni ai Governi per sensibilizzare il loro intervento a questo proposito. Ricordo a tutti i colleghi che la medicina di genere, branca innovativa della ricerca biomedica, offre nuove prospettive per il futuro della salute. Sin dal 1992 il Dipartimento della salute americano costituì un ufficio sulla salute della donna; nel 2002 l'OMS costituì il Dipartimento per il genere e la salute della donna; nel 2005 è nato il Progetto salute donna presso il Ministero della salute e abbiamo *master* universitari e cattedre - come, ad esempio, a Padova - di Medicina di genere. Non posso quindi che rallegrarmi con il Ministro per questo passo avanti.

Per quello che riguarda l'articolo 2, sembra che finalmente si aggiornino i LEA, garantendo, oltretutto, di partorire in sicurezza con il controllo del dolore nella fase travaglio-parto con tecniche di anestesia loco-regionale, sempre su scelta della paziente. Questo era già stata inserita nei LEA dal ministro Turco anni fa, ma a iso-risorse, cioè senza finanziamenti e quindi demandando il problema alle Regioni, con una diffusione del diritto riconosciuto sempre a macchia di leopardo, con dati incerti e servizi organizzati in modo diverso da una Regione all'altra.

Arriviamo ora all'articolo 3 e al riordino delle professioni sanitarie. Credo che in Commissione si sia raggiunto un buon punto di equilibrio, con un ampissimo dibattito e 36 audizioni. Si ridisegnano ruoli e si ridà dignità professionale a più di un milione di operatori che aspettano questo provvedimento, come già ricordato più volte, da più di venti anni. Si aggiorna una legge del 1946, alla quale si è cercato di mettere mano con la legge n. 502 del 1992, proseguendo con la legge n. 251 del 2000, con la legge n. 43 del 2006 e la legge n. 573 del 2011 che però, come è stato ricordato, non poté andare oltre per motivi politici. Vorrei ricordare un aspetto che ritengo importante: le professioni sanitarie devono essere fuori da un ragionamento di liberalizzazione generale, perché hanno il compito fondamentale di proteggere i cittadini dall'abusivismo, facendo in modo che possano rivolgersi a professionisti laureati con esami di laurea automaticamente abilitanti, a differenza, ad esempio, di altri ordini, come gli avvocati che devono dare un esame per l'abilitazione. A questo proposito, visto che si è a lungo discusso sul riconoscimento della professione di osteopata, anche per le critiche che ci sono piovute addosso, vorrei ricordare, come giustamente ha sottolineato la relatrice, la presidente De Biasi, che non si fanno leggi contro qualcuno o per difendere le *lobby* di altri.

Si danno infatti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, sì da potersi iscrivere all'albo presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione.

Importante è l'ordinamento delle professioni sanitarie di biologo e psicologo. Importante è l'articolo 6, che istituisce l'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l'Ordine degli ingegneri. Questo è il giusto riconoscimento di una figura professionale a cavallo tra l'ingegneria, la sanità e la medicina, il riconoscimento della scelta effettuata da 4.000 studenti che, dal 2007 al 2015, sono diventati ingegneri clinici e di 16 atenei che hanno incluso la laurea specialistica in ingegneria biomedica. Questi professionisti sono formati per gestire nel modo più appropriato le problematiche regolamentate con le misure adottate proprio in questo disegno di legge, in particolare, le innovazioni tecnologiche e scientifiche, la sicurezza per i pazienti e gli operatori nell'utilizzo appropriato dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche, con compiti di collaudo, manutenzione e gestione operativa, oltre alla gestione del rischio.

Importanti sono le relative sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Estremamente condivisibile è l'articolo 9 con l'aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali. Come molto importante è aver messo nero su bianco i criteri per la formazione e anche con l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute con norme di accesso regolamentate.

In conclusione, siamo sulla buona strada. Mi auguro che la Camera esamini velocemente il testo da noi licenziato e annuncio il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Bianconi e Dirindin*).

DIRINDIN (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signora Presidente, colleghe e colleghi, vorrei anche io unirmi alle parole di coloro che, prima di me, hanno ringraziato innanzitutto la relatrice, senatrice De Biasi, per la tenacia, la pazienza e la determinazione con la quale in questi due anni ha guidato la Commissione portandoci al risultato che a breve verrà approvato.

Vorrei ringraziare anche tutti i colleghi della Commissione perché, come si è detto più volte, questo provvedimento è stato discusso e argomentato senza posizioni pregiudiziali, ma cercando di confrontarsi nel merito, all'interno della Commissione sanità.

Devo dire anche che sorprende e dispiace, francamente, che solo in Aula, oggi, il Movimento 5 Stelle, con la voce del collega, senatore Gaetti, abbia espresso delle perplessità che mai, in questi due anni, sono state espresse in occasione del dibattito in Commissione.

Forse, così come su alcuni punti abbiamo lavorato intensamente, potevamo lavorare intensamente anche sugli aspetti che oggi sono stati sollevati. Ma capisco che possano esserci altri argomenti che portano ad assumere una posizione contraria, ancorché all'interno della Commissione sanità i provvedimenti siano stati approvati, nella grandissima maggioranza, all'unanimità dei componenti della Commissione.

Anche io voglio ringraziare il sottosegretario De Filippo, per la passione e l'attenzione con la quale ci ha seguito costantemente, in questi due anni, in Commissione.

Si tratta di un provvedimento atteso da anni in tutte le sue componenti, che affronta temi molto specialistici e complessi e che deve essere considerato, a mio giudizio, un importante segno di attenzione nei confronti delle politiche di tutela della salute e anche, in secondo luogo, un piccolo ma al contempo grande riconoscimento a oltre un milione di operatori. Operatori che lavorano dentro le strutture pubbliche e private, che erogano servizi attraverso il Servizio sanitario nazionale e che, nella gran parte dei casi, affrontano le restrizioni e le riorganizzazioni che in questo momento in tutte le Regioni sono in atto, con senso di responsabilità e con dedizione. Credo sia ingeneroso qualificarli statali, anzitutto perché non lo sono, trattandosi di operatori pubblici e privati, e poi perché forse sarebbe bene che cominciasimo a evitare di denigrare i dipendenti pubblici in modo generalizzato e che fossimo più intelligentemente attenti alle luci e anche alle ombre che i molti dipendenti pubblici hanno nel momento in cui svolgono la loro funzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Più volte in Commissione igiene e sanità e anche in quest'Assemblea abbiamo sottolineato la necessità che i Governi - tutti i Governi, sia nazionali, che regionali - dedichino maggiore attenzione al settore sanitario, che gode certamente di un ampio e solido impianto e che è riconosciuto tra i più avanzati, ma che dopo tanti anni necessita di una manutenzione anche legislativa. Finalmente questo provvedimento, su una parte, consente di fare una

manutenzione legislativa e apportare un aggiornamento e un ammodernamento a una disciplina che, in alcuni ambiti, come abbiamo sentito dire più volte, risale al 1946, cioè a settant'anni fa, mentre in altri casi richiede un adeguamento alla disciplina comunitaria. Penso, ad esempio, al regolamento europeo n. 536 del 2014, sulle sperimentazioni cliniche, che è importantissimo per le ragioni già enunciate in quest'Assemblea, ossia per garantire che anche nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si adeguino agli *standard* internazionali (soprattutto quelli dell'etica, della trasparenza e dell'indipendenza dei ricercatori) e che si sappiano governare i conflitti di interesse che in questi settori molto spesso si verificano.

Ci auguriamo che il Governo adotti rapidamente i decreti legislativi attuativi di questa che è l'unica delega che viene data al Governo. Infatti, nonostante in quest'Assemblea si sia parlato di tante deleghe, in realtà l'unica delega è questa, volta all'attuazione e al recepimento della normativa europea sulle sperimentazioni cliniche.

Il provvedimento che il Senato si appresta ad approvare non si limita ad ammodernare la normativa di cui ho detto, in quanto produce dei miglioramenti alla normativa esistente che, apparentemente, possono sembrare lontani dagli interessi dei cittadini, ma che in realtà possono avere degli effetti sulla salute delle persone e sui diritti dei cittadini, che cercherò di approfondire rapidamente, nel tempo che mi è consentito. Mi riferisco, in particolare, alla disciplina degli ordini professionali, che probabilmente - a mio giudizio erroneamente - può essere giudicata da molti una questione tutta interna al mondo delle professioni. Anzi, qualcuno potrà pensare che sia addirittura interna principalmente al mondo dei medici e qualcun'altro potrà pensare che si tratti di una disciplina volta a tutelare gli operatori o una corporazione, come qualcuno ha detto anche in questa sede. Se fosse così, non avremmo reso un buon servizio al Paese. In realtà non è così, perché la disciplina che rivede la normativa in tema di ordini professionali ha, in primo luogo, l'obiettivo di dare garanzia ai cittadini.

Inoltre, nonostante la lunga storia degli ordini contenga al proprio interno episodi in cui il bene del paziente non sempre è stato messo al primo posto, voglio sottolineare quanto questo riordino in corso di approvazione possa, al contrario, costituire un passo importante proprio nella direzione di fissare delle regole a tutela del paziente. Infatti, assegniamo a tutti gli ordini una nuova missione che è quella di promuovere l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità nell'esercizio delle professioni sanitarie e di valorizzarne la funzione sociale e, al contempo, salvaguardare i principi etici al fine di garantire la tutela della salute individuale e della collettività. Tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione è un obiettivo impegnativo, che finalmente scriviamo in un provvedimento e su cui auspichiamo che gli ordini che vengono a essere ridisciplinati vorranno intensificare gli sforzi, proprio a sostegno del sempre più necessario rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti, combattendo, come richiesto dal provvedimento, l'abusivismo, evitando le opacità fiscali che ancora ci sono, evitando e prevenendo i cedimenti etici che in qualche caso ci sono ed evitando l'autoreferenzialità e le disarmonie, che qualche volta sono dei veri

e propri conflitti tra le diverse professioni, che certamente non vanno a vantaggio dei cittadini.

È necessario superare tali conflitti e questo provvedimento cerca di farlo, riconoscendo gli ordini non soltanto alle professioni che tradizionalmente erano costituite in ordini ma anche a tutte quelle professioni di cui abbiamo parlato lungamente in occasione del dibattito, alle quali riconosciamo un valore importante nella garanzia dell'assistenza ai cittadini che hanno bisogno di essere tutelati quando perdono la loro salute. Questo provvedimento pertanto aiuta anche a superare in parte quel muro di resistenze che molto spesso c'è nel favorire un'assistenza sanitaria interprofessionale, garantendo una migliore collaborazione tra medici, infermieri, ostetrici e tecnici della prevenzione e della riabilitazione.

Ho sentito dire in molte occasioni, nel dibattito di oggi, che si poteva fare di più. Certo, si può sempre fare di più. Peraltro, un provvedimento che arriva dopo settant'anni si deve dare delle priorità perché può fare quello che è possibile fare alla luce del contesto complessivo e delle condizioni esistenti. Voglio qui ricordare, ad esempio, una richiesta che pressantemente in queste ultime settimane ci è arrivata da parte dei laureati delle scienze motorie. Nessuno non riconosce il valore che ha l'attività fisica nel promuovere la salute dei cittadini e nell'evitare le complicanze che in qualche caso, in alcuni pazienti, possono verificarsi, ma ovviamente la loro richiesta esula dal confine di questo provvedimento, quindi non può che essere presa in considerazione, eventualmente, in un qualche futuro momento in cui ci sarà una riflessione su questa e su altre professioni.

Ricordo, infine, l'articolo 9, che introduce per la prima volta le circostanze aggravanti per i reati contro la persona quando il fatto in danno della persona è commesso nei confronti di persone ricoverate in ospedale o - cosa che succede, purtroppo, più frequentemente - di persone ricoverate nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, come gli anziani. Si tratta di un tema molto importante.

Il provvedimento che giunge all'approvazione di questa Assemblea e che ha seguito un percorso tortuoso, non soltanto in questi ultimi anni ma ancora molto prima, alla fine riuscirà a vedere la luce, almeno in questa Camera. Ci auguriamo che la Camera dei deputati riuscirà a breve a completare l'*iter*, in modo che possa essere definitivamente applicato.

Provo a concludere così, parafrasando, un recente articolo di Michele Ainis, le norme e i diritti delle persone vivono solo se c'è un popolo che vi si affeziona, che li sa coltivare, che li assume come guida nei comportamenti quotidiani. Qui abbiamo bisogno che queste norme siano assunte nei comportamenti quotidiani degli operatori e dei responsabili delle politiche per la salute in modo puntuale. Allora, quello che ci auguriamo tutti, una volta che la norma sarà legge, dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera, è che il testimone, la responsabilità, passi ai tanti operatori e alle tante istituzioni che hanno il dovere di farla vivere e di farla applicare: il Ministero della salute, il Ministero della pubblica istruzione, le Regioni, gli ordini professionali e tutti i professionisti del settore sanitario.

Un piccolo pezzo a miglior tutela della salute dei cittadini oggi può essere approvato dal Senato. Per questa ragione, dichiaro il voto favorevole

del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento che stiamo per approvare. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1324, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Laniece e Bianconi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 154, 693, 725, 818, 829 e 833.

DE BIASI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI, *relatrice*. Signora Presidente, intervengo per formulare un velocissimo ringraziamento. È stato un lavoro molto complesso e molto tecnico, per molti aspetti. Voglio dunque ringraziare sentitamente gli Uffici, l'Ufficio studi e il dottor Biancolatte per il lavoro infaticabile che hanno profuso in merito al disegno di legge in esame. Voglio ringraziare l'Ufficio legislativo del Ministero e permettetemi di ringraziare, con grandissimo affetto oltre che stima, il sottosegretario De Filippo, per la qualità e anche la cortesia con cui ha seguito il provvedimento *(Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa)*

tiva dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri)

(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»

(Relazione orale) (ore 18,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2232, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Argentin ed altri; Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Binetti ed altri; Rondini ed altri, e 292.

La relatrice, senatrice Parente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PARENTE, *relatrice*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il disegno di legge oggi in esame ha visto diciotto mesi di *iter* parlamentare alla Camera dei deputati, dove i colleghi e le colleghe hanno messo insieme sei proposte di legge presentate da varie forze politiche, la cui genesi risale alla scorsa legislatura, con una proposta di iniziativa dell'onorevole Livia Turco.

La norma che ci accingiamo ad analizzare e a votare in seconda lettura non è stata pensata soltanto nelle Aule parlamentari... (*Brusio*). Signora Presidente, si sente un brusio assurdo. (*Richiami della Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, se voi urlate in questo modo, io vado avanti a scampanellare. Consentite alla relatrice di parlare senza essere interrotta. (*Applausi dal Gruppo PD e dai senatori Bencini e Santangelo*).

PARENTE, *relatrice*. La norma non è stata pensata soltanto nelle Aule parlamentari, quanto piuttosto è nata in gran parte da esperienze già presenti nella società ad iniziativa del terzo settore, di associazioni di famiglie, di fondazioni e di enti locali. Essa testimonia dunque la bellezza del legiferare, quando si intercettano i bisogni delle persone, della società in cambiamento, delle comunità locali e quando il legislatore interviene a dare una cornice giuridica ad un cammino già intrapreso nei territori, accompagnando e sostenendo un modello di *welfare* locale, fatto di sperimentazioni che mettono in gioco competenze, professionalità, sussidiarietà orizzontale e collaborazione proficua tra pubblico e privato.

Quindi trattiamo di una normativa molto attesa da anni e per la quale, per la prima volta, con questo Governo, si prevede già uno stanziamento di risorse nella legge di stabilità, nella quale è stato istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni di euro per il 2017 e di 56,1 milioni di euro per il 2018. Si è discusso anche in queste Aule sull'adeguatezza delle risorse, ma a questo proposito occorre sottolineare due aspetti, entrambi ri-

chiamati dalla norma. Il primo riguarda l'importanza dell'istituzione di un Fondo specifico nazionale per una materia in gran parte di competenza regionale, Fondo che diventa però, come richiamato dall'articolo 4 del provvedimento, un contenitore che è possibile alimentare con la compartecipazione, delle Regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, di famiglie che si associano, di soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore e che, per le attività di programmazione, prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Il secondo aspetto, a proposito di risorse, ma che riguarda anche il rapporto di questa normativa con tutta l'impalcatura legislativa già esistente, sia nazionale che regionale, viene chiarito e specificato meglio nel testo della 11ª Commissione rispetto a quello Camera. In sostanza, a premessa dell'articolo 2, si collega il provvedimento in esame con il quadro normativo già esistente.

È un provvedimento, inoltre, con una platea definita: le persone con disabilità grave, secondo quanto prevede l'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come è disciplinato nella finalità della legge. Il legislatore interviene dunque prendendosi cura delle maggiori fragilità presenti tra i nostri cittadini e le nostre cittadine e delle loro famiglie.

Abbiamo realizzato, in Commissione lavoro, audizioni importanti con associazioni, professionisti e organizzazioni di rappresentanza, ed in questo periodo ho avuto modo di visitare molte strutture, incoraggiare in qualche Comune esperienze innovative di residenzialità, come la costituzione di gruppi appartamento per persone con disabilità, e di incontrare molti genitori. Qualche settimana fa, in un incontro pubblico, un padre, prendendo la parola, ha sottolineato: «parlo io, perché mia figlia non può».

Sappiamo che la normativa ricomprende in gran parte persone con disabilità intellettiva, dunque il disegno di legge si rivolge a chi, molto spesso, non può esprimere i propri desideri, a chi non può far valere i propri diritti.

Ebbene, colleghi e colleghe, il Parlamento italiano, votando questo disegno di legge, darà voce a chi spesso voce non ha e rassicurerà tanti genitori sulla sorte dei propri figlioli quando non potranno più essere loro vicini.

La legge riprende la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall'Italia nel 2009, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e a sostenere una vita autonoma con l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità.

È una legge che si propone di intercettare bisogni di grande umanità, la serenità delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La serenità si assicura innanzitutto progettando un percorso di vita, il durante e il "dopo di noi". Questo collegamento è stato richiesto dalla gran parte dei genitori, delle famiglie e da tutti i soggetti auditi in Commissione.

Sono proprio questi bisogni che hanno guidato la nostra attività di miglioramento, in Commissione lavoro, del testo pervenuto dalla Camera.

I genitori delle persone con disabilità sono messi nelle condizioni, con questo provvedimento, di guardare al futuro partendo dal presente, dalle situazioni che vivono quotidianamente. Infatti, la normativa, al comma 2

dell'articolo 1, riprende quanto già stabilito da una delle leggi più belle e importanti della storia legislativa italiana, la legge n. 328 del 2000, purtroppo in gran parte inattuata. L'articolo 14 della suddetta legge stabilisce la predisposizione di un progetto individuale per le persone con disabilità.

Dopo l'approvazione di questo disegno di legge, con il miglioramento apportato in Senato, il progetto individuale deve essere integrato con le misure previste da questo disegno di legge, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Nelle finalità della legge, in Commissione abbiamo inoltre rafforzato la soggettività delle persone con disabilità e il ruolo di sostegno dei genitori, per evitare che si lasciasse erroneamente intendere che questi ultimi fossero gli unici responsabili dell'assistenza.

Sempre per andare incontro alle esigenze dei genitori, delle famiglie, all'articolo 1, comma 3, durante i lavori della Commissione, ho raccolto da relatrice le istanze di tutti i soggetti auditi e di gran parte delle proposte emendative dei colleghi di maggioranza e di opposizione, al fine di dare la possibilità alle famiglie, per poter usufruire di agevolazioni fiscali, di scegliere a chi assegnare e come proteggere il patrimonio da destinare all'assistenza, la cura e la protezione dei propri figli.

Il disegno di legge, così come approvato in prima lettura, prevedeva la possibilità, per le famiglie con persone con disabilità, di poter utilizzare il solo *trust* come strumento di tutela del patrimonio dopo la morte dei genitori. La norma oggi è stata migliorata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già previsti dal nostro sistema normativo, in particolare dal codice civile. Per questa ragione è stata introdotta la possibilità di segregare e tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità utilizzando l'articolo 2645-*ter* del codice civile, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza. Per quest'ultima possibilità offerta dalla norma si valorizzano le esperienze già esistenti di solidarietà e sussidiarietà da parte di organizzazioni filantropiche.

In questo modo viene data l'opportunità ai familiari di ottenere la segregazione del patrimonio ovvero la tutela dello stesso per tutta la durata della vita della persona con disabilità, proteggendolo da eventuali azioni da parte dei creditori, perché questo va incontro alle maggiori preoccupazioni dei genitori.

Peraltro, la previsione di diversi istituti fruibili da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla tutela, anche dopo la morte, delle persone con disabilità, risponde alla volontà di favorire il più possibile l'adozione di forme di cura e di assistenza, consentendo la scelta dello strumento che meglio si adatta alle differenti esigenze delle famiglie. In coerenza con quanto sopra, sono state introdotte specifiche disposizioni, finalizzate ad evitare utilizzi strumentali sotto il profilo fiscale o comunque non in linea con le finalità della norma.

La modifica al comma 3 dell'articolo 1, naturalmente va a riscrivere l'articolo 6. Per gli istituti di tutela patrimoniale, la norma prevede che siano esenti dall'imposta di successione e donazione; l'esenzione permette ai genitori, o anche ai soggetti terzi interessati alla tutela delle persone con disabilità, di trasferire il patrimonio da destinare senza alcun aggravio di imposta. In questo modo, si intende favorire - questa è la bontà della legge - l'utilizzo degli strumenti a tutela della persona con disabilità, evitando che il pagamento dei tributi possa ridurre in modo considerevole le risorse da destinare allo scopo che si prefigge il disegno di legge.

Il comma 2, specifica che l'esenzione e l'agevolazione di cui all'articolo 6 perseguono come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza. Naturalmente, questa modifica allarga agli altri istituti giuridici previsti anche tutte le condizioni di tutela e di garanzia che già il testo della Camera prevedeva: che l'atto sia pubblico, che ci siano obblighi del *trustee*, che siano descritte una serie di condizioni che assicurano i genitori.

I commi 4 e 5, invece, rappresentano una novità rispetto al testo della Camera. Il comma 4, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni, nonché l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, quando, a seguito della premorienza del disabile rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* o stipulato fondi speciali e tutti gli altri istituti previsti, i beni e i diritti vengano trasferiti a favore di questi ultimi. Si intende tutelare in questo modo i familiari della persona con disabilità in caso di premorienza di quest'ultimo, evitando che la retrocessione dei beni possa subire un prelievo fiscale che contrasterebbe palesemente con le finalità della norma.

Il comma 5, prevede che il trasferimento del patrimonio residuo - sul patrimonio residuo ci sono state molte richieste da parte dei soggetti interessati - sia soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, che dovrà essere applicata tenendo presente il rapporto di parentela intercorrente tra disponenti, fiduciari e destinatari del suddetto patrimonio. Questa precisazione si è resa necessaria per evitare che, al momento di scioglimento del *trust* o della cessazione del contratto di affidamento fiduciario, possano essere realizzate successioni in esenzione di imposta, ogni qual volta tra i soggetti beneficiari sia presente un soggetto disabile. In sostanza, una volta venuto meno il bisogno di assistenza della persona con disabilità, sarà possibile trasferire a terzi il patrimonio, assoggettandolo a tassazione secondo i criteri ordinari.

L'*iter* alla Camera è stato un *iter* importante e complesso, perché si tratta di materie sostanzialmente demandate alle Regioni.

Dopo l'approvazione della legge dovremo inserire, come prevede l'articolo 2, gli interventi da essa previsti nell'ambito della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Il Governo, con un decreto apposito, dovrà definire, insieme alla Conferenza Stato-Regioni, gli obiettivi di servizio ed entro sei mesi si dovranno definire i criteri di accesso.

È chiaro che questa normativa si va a inserire in una difficoltà storica del nostro Paese, di mancata declinazione dei LEP e dei Livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS).

Una volta approvata, questa legge sul "dopo di noi" deve richiedere uno sforzo di responsabilità da parte della classe dirigente nazionale e re-

gionale per colmare una lacuna, ormai non più tollerabile, di attuazione delle normative attuali, per garantire l'esigibilità dei diritti su tutto il territorio nazionale alle persone con disabilità.

L'articolo 4, fornisce indirizzi in tema di destinazione del Fondo nazionale, avendo sempre fermo l'obiettivo di tendere alla deistituzionalizzazione, come stabilito nelle finalità della legge e andando a finanziare esperienze innovative di residenzialità, come *co-housing* e gruppi appartamento.

Mi sta a cuore sottolineare una precisazione sullo spirito della norma, come definito dal testo approvato dalla Camera, sul punto *b)* dell'articolo 4, perché sono emerse delle preoccupazioni nel corso delle audizioni. Gli interventi temporanei si renderanno necessari solo ed esclusivamente per tamponare situazioni di emergenza che si possano venire a creare per cause impreviste e imprevedibili. Al tal fine verranno quindi adottate misure temporanee, per evitare che le persone con disabilità grave possano trovarsi senza un supporto abitativo.

L'articolo 5 ha modificato la norma del testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, relativamente ai premi per assicurazioni, l'importo detraibile di euro 530 sia elevato a euro 750. Questo articolo non è stato modificato dal lavoro della Commissione. Il tema delle polizze assicurative è particolarmente delicato ed importante per migliorare gli strumenti a disposizione delle famiglie a tutela delle persone con disabilità. È auspicabile che questo tipo di agevolazione possa essere ampliato in futuro, costruendo un percorso di approfondimento legislativo in grado di assicurare un trattamento fiscale agevolato per quelle famiglie che scelgono di tutelare le persone con disabilità mediante lo strumento della polizza assicurativa. In questo caso si potranno prevedere vincoli specifici all'utilizzo ed alla destinazione delle disponibilità ancorando il regime fiscale agevolato alla effettiva presenza di vincoli contrattuali stringenti volti a favorire il soggetto disabile.

Molto importanti sono gli articoli 7 e 8 del provvedimento, in cui si stabiliscono (articolo 7) campagne informative per far conoscere le norme e (articolo 8) le modalità del monitoraggio che il Parlamento dovrà effettuare sullo stato di attuazione della legge.

Infine, in Commissione lavoro è stata introdotta una specifica all'articolo 9, che prevede che le eventuali risorse che derivino da un'inferiore esigenza di copertura delle minori entrate, di cui agli articoli 5 e 6, possano confluire nel Fondo di cui all'articolo 3. Abbiamo ereditato questa esigenza, condivisibile, dalle osservazioni che sono emerse dal dibattito alla Camera e in particolare dagli spunti che la relatrice del provvedimento, l'onorevole Carnevali, ha fatto emergere nel corso della relazione in Aula, nonché da richieste emendative avanzate da alcuni colleghe e colleghi in Senato.

Infine, come ci ha evidenziato in Commissione lavoro il qualificato apporto del presidente dell'ISTAT Giorgio Alleva, dovremmo avere maggiori dati amministrativi per conoscere meglio le persone con disabilità e per meglio legiferare. Conoscere meglio le persone con disabilità grave è un impegno che attraverso questa legge ci prendiamo, per seguirle, attraverso il monitoraggio previsto, perché possano vivere una vita di benessere e autonomia con i loro genitori, ma anche quando i genitori non ci saranno più. È

un carico di responsabilità che tutti noi, onorevoli senatrici e senatori, dobbiamo avvertire, ma anche che dovranno agire le Regioni e gli enti locali, per attuare e far vivere davvero questo provvedimento fuori da queste Aule. In un incontro pubblico non più tardi di ieri, una madre mi ha detto che queste norme intercettano le fragilità, perché «le fragilità non sono un mondo a parte, ma una parte del mondo». È questo il "dopo di noi". (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, oserei dire che oggi, come ha detto la relatrice, è un giorno particolarmente importante. Mi rifaccio ai dati statistici dell'ISTAT riferiti agli anni 2012-2013, in cui veniva evidenziato che in Italia ci sono circa 3,2 milioni di persone affette da disabilità; tra queste, 540.000 persone fino ai sessantaquattro anni sono portatrici di gravi disabilità, certificate secondo la legge n. 104 del 1992; 269.000 persone con disabilità vivono con i genitori, 89.000 di età superiore ai sessant'anni vivono con genitori anziani, 52.000 persone disabili vivono da sole e 38.000 disabili non hanno più i genitori.

La relatrice ricordava che finché i genitori di figli con disabilità riescono (direttamente o con l'ausilio delle istituzioni) a far fronte alle esigenze dei figli, una delle loro preoccupazioni concerne cosa può succedere dopo la loro morte e devo dire che il provvedimento riguarda, in modo particolarmente positivo, il trasferimento delle eventuali proprietà e lasciti ai figli, nonché la gestione del «Dopo di noi».

Il disegno di legge in esame presenta quindi aspetti molto positivi e ha l'obiettivo di evitare l'istituzionalizzazione dei disabili nel momento in cui vengono a mancare i genitori, di aumentare la rete di protezione attraverso regimi fiscali agevolati per l'assistenza ai disabili, di attivare percorsi per l'indipendenza degli individui con disabilità gravi, nonché di creare case famiglia, ovvero comunità, ovvero coabitazioni di disabili in appartamenti a ciò dedicati, anche per evitare il ripetersi di casi di segregazione, alcuni dei quali segnalati anche dalle cronache. Il disegno di legge ha altresì l'obiettivo di istituire il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi e prive del sostegno familiare, nonché di elevare il limite delle detrazioni IRPEF e di prevedere agevolazioni tributarie per i *trust*.

Questi sono gli aspetti positivi del presente disegno di legge; vorrei però sottolineare anche alcune sue criticità. Al di là del ritardo del *welfare* in Italia, purtroppo occorre segnalare che le ultime leggi di stabilità hanno notevolmente ridotto i trasferimenti finanziari a livello locale (quindi ai Comuni) per il settore sociale. Se quindi da un lato è positiva l'istituzione di un fondo di 90 milioni, purtroppo bisogna evidenziare che i Comuni, che sono i primi destinatari, in questi anni hanno avuto una riduzione dei trasferimenti. A copertura degli oneri della legge vengono utilizzati i 90 milioni appostati in un fondo presso il Ministero del lavoro per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, tuttavia tale somma non copre minimamente la riduzione dei trasferimenti operati a carico degli enti terri-

toriali. Peraltro, il Patto di stabilità impedisce ai Comuni di mettere in atto alcune misure per il sociale che vorrebbero attuare.

Mi auguro inoltre che i tempi per l'applicazione e l'emanazione dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal comma 2, articolo 2, del provvedimento in esame siano celeri e che il mancato coordinamento con i LEA in ambito socio-sanitario sia risolto con sollecitudine, perché altrimenti ci saranno ritardi nell'attuazione del «Dopo di noi».

La relatrice ha ricordato che il provvedimento ha avuto un percorso lungo e travagliato. Dopo l'approvazione da parte della Camera, mi auguro che in questa legislatura il Senato abbia la possibilità, l'impegno e il dovere di porre rimedio a questi ritardi e di approvare quanto prima il provvedimento in esame, che è sicuramente una risposta positiva ai bisogni delle famiglie e dei disabili gravi. Auguro quindi buon lavoro alla relatrice. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, membri del Governo, colleghi, il disegno di legge al nostro esame si muove nella direzione della tutela del diritto all'autonomia e alla vita indipendente delle persone con disabilità, favorendo il loro benessere e la piena inclusione sociale. Ed invero, è necessario garantire che il cittadino disabile, anche e soprattutto al momento della perdita dell'adeguato sostegno genitoriale, non venga abbandonato dalla comunità. La perdita del sostegno genitoriale è un momento fortemente drammatico per un disabile, per ovvie ragioni.

Come noto, vi sono moltissimi casi dove la disabilità di alcune persone è talmente grave da non consentire di svolgere in maniera autonoma nessuna attività legata tanto al proprio essere quanto alle relazioni con il prossimo. La disabilità viene comunemente intesa come sinonimo di menomazione, cioè un fatto accidentale che afferisce al fisico, alla mente, ai sensi; è una distanza più o meno grave dalla media della normalità, valutabile, sbrigativamente, con logiche sanitarie. Essa riguarda e risiede esclusivamente nella persona che ne è affetta.

Con una maggiore consapevolezza, invece, ci si rende conto di come la disabilità non sia un concetto perpetuo ed inesauribile che possa essere fotografato con un'immagine che non ha scadenza. Essendo il risultato di un'interazione, e potendo modificarsi uno degli elementi di tale scambio, la disabilità che conosciamo oggi potrebbe essere molto diversa da quella di domani (peculiarità diverse, nuove forme di esclusione, nuove forme di partecipazione). Assume, quindi, la forma del paradigma, cioè del modello interpretativo della realtà.

La connotazione di gravità viene assunta dall'handicap quando sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sia nella sfera individuale, che in quella di relazione. Ebbene, per tali soggetti la vita non può assumere lo stesso significato che ha per le persone cosiddette normali, e non può neanche definirsi tale. L'attesa di vita ridotta

nonché la pessima qualità della medesima non ricade solo sui soggetti affetti da disabilità grave, ma coinvolge le loro famiglie ovvero la loro unica e vera risorsa dal momento che i servizi pubblici in questo settore risentono di note carenze.

Pertanto, i valori e i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità devono rappresentare un sistema di riferimento etico anche per il compimento delle scelte future rispetto alla perdita del sostegno genitoriale ossia nel momento del "dopo di noi".

Al riguardo, però, occorre effettuare una prima precisazione. Il disegno di legge in esame dichiaratamente disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone affette da grave disabilità prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Orbene, al riguardo ritengo opportuno che il testo in esame, sempre che non se ne fornisca un'interpretazione estensiva in tal senso, venga modificato indicando non solamente entrambi i genitori, ma anche chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale.

Il benessere del disabile deve essere oggetto di costante monitoraggio attraverso la definizione, con continua implementazione, di progetti di vita che non possono di certo assumere le caratteristiche delle sperimentazioni. La persona con disabilità va presa in carico e seguita nell'arco della vita, assecondando le sue inclinazioni e potenzialità e supportandola insieme alla famiglia verso l'autonomia. Ciò è possibile solo se si uniscono le competenze, si integrano le risorse e le si assicurano per tutto l'arco dell'esistenza. Così come si rende imprescindibile una valutazione di impatto ed un costante monitoraggio degli effetti delle varie politiche sociali che seguiranno l'emanazione di tale disegno di legge.

Pertanto, diversi elementi del testo di legge andrebbero rafforzati ed altri definiti con maggior dettaglio, attraverso una loro modulazione che tenga conto di alcune delle indicazioni fornite nel ciclo di audizioni svolto in 11ª Commissione delle associazioni e Onlus italiane che operano nel settore del sostegno alla disabilità. A titolo esemplificativo, occorrerebbe prescrivere una tempistica tecnica, nel caso particolare dei cittadini disabili privi di sostegno familiare, per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni nel campo sociale (che si immagina congrua in un termine non superiore a centoventi giorni).

Inoltre, si chiede una coerenza di fondo nella filosofia che ispira il presente disegno di legge: è possibile prendersi cura delle persone con disabilità nella propria dimora e farlo è una scelta giusta; permettere a chi è in gravi difficoltà di vivere la propria esistenza con dignità significa realizzare quanto la Costituzione prescrive. Pertanto, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale suddetti devono essere garantiti privilegiando (ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328) i servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio, le strutture semiresidenziali e i centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno. Occorre infatti avere come priorità la deistituzionalizzazione e la domiciliarità,

rafforzandole attraverso una loro maggiore esplicazione nel testo di legge al nostro esame. Infatti, anche se indicate come obiettivi, esse potrebbero finire per non essere preferite ad altre misure semmai già rientranti nelle attuali "previsioni residenziali", restando, in tal modo, lettera morta. Sul punto, occorre formulare qualche osservazione in merito all'articolo 3 del disegno di legge laddove lo stesso subordina l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale norma potrebbe essere ampliata attraverso la previsione che il decreto suddetto stabilisca che le misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro o il mantenimento delle persone disabili presso il proprio domicilio o per l'inserimento delle stesse in microcomunità che riproducano, per quanto possibile, l'ambiente familiare. Inoltre, l'erogazione del finanziamento per sostenere le misure suddette deve essere subordinata alla presentazione di un piano economico che indichi le risorse pubbliche e/o private che, considerando anche quanto erogato al Fondo, garantiscano la sostenibilità economica della gestione ed il mantenimento degli *standard* qualitativi adottati per la struttura ed i servizi prestati.

La presentazione da parte del percettore di un piano economico strutturato in tal modo è volto ad evitare che gli interventi si riducano ad azioni di breve periodo e che non seguano, invece, il percorso individuale dei singoli beneficiari. Del resto, in tal senso va l'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il quale prevede che gli Stati assicurino ad esse l'accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione.

Il percorso di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità, volto a contrastare ogni forma di segregazione, deve essere condotto impedendo che il Fondo previsto, ma anche tutte le politiche messe in atto per la disabilità, possano contribuire a riprodurre strutture in contrasto con i principi propri della Convenzione ONU. Occorre, pertanto, ribadire la necessità di un'effettiva integrazione sociosanitaria attraverso la quale le ASL e gli enti locali, in collaborazione con cooperative sociali, fondazioni e associazioni di famiglie, possano affrontare il tema del durante e del "dopo di noi". Occorre, al contempo, stabilire le modalità per la verifica dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni domiciliari, residenziali e semiresidenziali. Pertanto, ritengo utile cogliere questa ultima lettura per rafforzare un disegno di legge ancora troppo timido, ma comunque benvenuto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spilabotte. Ne ha facoltà.

SPILABOTTE (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, in questi giorni il Parlamento e l'opinione pubblica finalmente sono stati fortemente impegnati nel dibattito sui diritti civili e la politica si sta occupando del cambiamento della società e della sua cultura. È bene che anche su altri temi si ragioni sempre a partire dalla fotografia della realtà dando alle indagini statistiche e agli studi sui cambiamenti sociali, condotti il più delle volte a prescindere dalle scelte politiche, la giusta centralità.

Il provvedimento, finalmente all'esame definitivo, è frutto della consapevolezza che attualmente c'è uno Stato sociale italiano che va modificato tenendo conto di esigenze particolari di cura e benessere molto diverse rispetto a qualche decennio fa.

Poco se n'è fatto negli anni addietro. I mutamenti sociali e demografici hanno stravolto i rapporti di cura che legavano, in un circuito virtuoso di reciproca assistenza, nonni, figli e nipoti. Se questo vale per tutte le famiglie, ancor più riguarda le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità gravi, per le quali, oltre alla fatica quotidiana, si aggiunge l'angoscia per il futuro nel momento in cui coloro che danno cure e assistenza non ci saranno più.

Questa proposta di legge nasce dalla volontà di dare una risposta a questa angoscia e spostare le preoccupazioni del "dopo" dalla famiglia all'intero contesto sociale. Noi vogliamo dare alle famiglie e alle persone con disabilità la possibilità di progettare il proprio futuro, mettendo a disposizione strumenti e risorse che non vogliono certo imporre un percorso *standard* - altrimenti che libertà di scelta ci potrebbe essere - ma tanti possibili percorsi tra cui scegliere quello più rispondente alle esigenze e alle preferenze della famiglia.

Questa legge dà la possibilità di uscire dalla logica di progetti finanziati per un lasso limitato di tempo, per concentrarsi su progetti di vita a lungo termine; non è semplice per i familiari affrontare e sostenere il percorso di crescita di un figlio disabile; spesso si ha paura di affidarlo a strutture idonee producendo solitudine e isolamento sia ai disabili, che alla famiglia. Uno degli scopi del provvedimento in discussione, è proiettare le famiglie nella giusta direzione e serenità mentale, sapendo che ci sono persone che si occuperanno dei propri cari disabili in modo ottimale.

Una delle preoccupazioni più forti per i genitori di persone disabili riguarda il dopo, il momento in cui essi diventeranno anziani e non potranno più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana e soprattutto il momento in cui i genitori non ci saranno più e il figlio disabile dovrà trovare chi lo assiste. Sono convinta che oggi stiamo facendo un passo civile importantissimo: stiamo dando la possibilità di vivere al meglio e di dare una qualità e una risposta dignitosa alla vita di questi ragazzi e di queste ragazze.

Stiamo dando precisi diritti a persone che non sono autonome e alle quali è venuta meno la rete del supporto familiare, il diritto a veder rispettato il proprio diritto alla vita e alle cure necessarie, che esige risposte concrete e che rappresenta un dovere a tutti i diversi livelli istituzionali.

Il mondo della disabilità ha progressivamente vissuto profonde trasformazioni. Da diversi anni c'è stata un'azione di rinnovamento dei servizi

e degli interventi a favore del disabile. Ma il vero cambiamento si è avuto con una vera e propria integrazione e non più una semplice inclusione sociale per le persone disabili; quindi un processo più complesso che ha visto il coinvolgimento dell'intero tessuto sociale, un processo di cooperazione e di coordinamento di tutti, istituzioni e non.

Una parte importante è stata fatta dai disabili stessi, assicurandosi una partecipazione lavorativa; quindi produzione, realizzazione e competitività con il resto del mondo, coniando l'espressione «diversamente abili». Ma per la maggior parte di loro rimane l'esigenza principale e vitale di assicurarsi un servizio di assistenza che renda meno gravosa l'insostenibile pesantezza del quotidiano per i loro familiari, specialmente per quelli con handicap gravi o con esigenze particolari.

Ed ecco l'intervento cruciale e mirato del Parlamento in sintonia con il Governo, con la legge che stiamo per approvare. Si tratta di aiutare ad attivare un processo graduale che prende in considerazione vari aspetti: economici, sociali, organizzativi. Un passaggio graduale che va fatto "durante noi", dagli aspetti relazionali ed affettivi a quelli più concreti, positivi e reali.

Ringrazio tutti i colleghi della Commissione lavoro per il sostegno e il lavoro svolto in questo provvedimento. In modo particolare ringrazio la relatrice, senatrice Annamaria Parente, per tutto l'impegno profuso, il lavoro accurato e lo studio minuzioso di ogni singolo articolo e per le modiche apportate al testo approvato alla Camera dei deputati.

La modifica più rilevante apportata in Commissione riguarda l'articolo 6, finalizzata ad ampliare, oltre al *trust* previsto dal disegno di legge arrivato dalla Camera, la tipologia di strumenti utilizzabili dalle famiglie per conferire beni e diritti ai propri figli. Si prevedono anche vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come poc'anzi detto dalla relatrice.

Mi avvio alla conclusione. Il secondo emendamento approvato riguarda l'articolo 1 e va a rafforzare l'idea del progetto individuale per l'auto-sufficienza della persona con disabilità, prevedendo un maggior rispetto delle sue volontà, ove è possibile, e di quelle dei genitori o di chi ne tutela gli interessi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

SCOMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi senatori, il disegno di legge che ci apprestiamo a esaminare oggi in Assemblea reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno.

Il testo presentato è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nel febbraio di quest'anno e su di esso la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato ha apportato delle modifiche. Sia alla Camera dei deputati, che in Senato si è assistito a una vera condivisione trasversale e a

un interesse da più parti, certamente scaturiti da una decisa volontà politica nell'affrontare questo tema molto delicato, per colmare una volta per tutte un profondo vuoto legislativo - e non solo - che investe la nostra società ormai da troppo tempo. Si è trattato del risultato di un percorso lungo e travagliato, senza che mai si vedesse la luce, dato che per troppo tempo la politica non è riuscita a dare le giuste risposte in maniera concreta e tempestiva, oltre la semplice retorica.

Il provvedimento in esame vuole dare un nuovo inizio e una nuova speranza a coloro che già lottano ogni giorno per riuscire a vivere una vita normale. In sostanza, attraverso la normativa in esame si sta cercando di promuovere misure specifiche per le persone disabili prive di sostegno familiare. Migliaia di famiglie italiane vivono nell'angoscia e nella paura di non sapere chi si occuperà dei propri figli affetti da disabilità e quale sarà il loro futuro il giorno in cui non ci saranno più. Stiamo parlando di oltre 3 milioni di persone con disabilità, di cui circa 600.000 nella fascia di età da zero a sessantaquattro anni hanno una disabilità grave. Di queste, circa 260.000 vivono insieme con i genitori e 86.000 con genitori anziani o molto anziani. Una parte di queste persone si troverà nel prossimo futuro a non avere più i genitori e quel sostegno che ogni figlio (specie chi soffre di una disabilità più o meno grave) cerca nella figura genitoriale.

I disabili che vivono da soli rappresentano circa il 10 per cento del totale. Si tratta di persone che vivono da sole senza però esserne in grado, e soprattutto, che non sono in grado di provvedere al proprio futuro. Ciò è quanto di più grave ci possa essere: non è certamente bello essere in completa balia del proprio destino.

Migliaia di famiglie si stanno facendo carico interamente, con le proprie forze, dei familiari disabili, sotto tutti i punti di vista, e finora hanno rappresentato per questi ultimi il vero ed unico *welfare*. I genitori di persone con disabilità si trovano completamente soli nell'affrontare difficoltà di ogni giorno. Stiamo parlando di famiglie letteralmente abbandonate a se stesse. Difatti, sul tema della disabilità, in Italia vi è una vera e propria lacuna, dovuta, come detto, ad un forte ritardo e alla mancanza cronica di attenzione ad una riforma del *welfare* che prenda in considerazione la struttura sociale esistente, alle esigenze di cura e benessere che stanno mutando nel tempo e che richiedono pertanto nuove e più efficaci risposte.

Il provvedimento prevede l'istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare affinché possano essere garantiti percorsi personalizzati per i disabili gravi dopo la morte dei genitori. Verranno pertanto stabiliti progetti di vita personalizzati. La persona disabile potrà vivere nel luogo e con le modalità più vicine ai suoi affetti, così come verrà definito come opererà il *trust* - quanto le famiglie potranno destinare per il futuro del familiare disabile - e il *trustee*, cioè la persona di fiducia.

Il Fondo avrà una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2016, di 38 milioni per il 2017 e di 56 milioni annui a decorrere dal 2018. Spetterà poi alle Regioni definire i criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte.

È da notare quanto il contributo che inizialmente era stato previsto si sia ridotto progressivamente dall'iniziale che si prevedeva lo Stato potesse concedere per finanziare questa legge. Dal 2017 si prevede uno stanziamento inferiore ai 60 milioni di euro annui; se si prende anche in considerazione il fatto che i Comuni italiani spendono circa sette miliardi per la disabilità e 1,5 miliardi per i disabili privi di sostegno familiare, il tutto ci appare davvero ben poca cosa.

I trasferimenti erariali ai Comuni per il sociale continuano a vedere una diminuzione e molto spesso gli stessi Comuni sono costretti a subire queste riduzioni proprio per i vincoli di bilancio del Patto di stabilità portati avanti da questo Governo, che comprimono ogni manovra utile al riguardo.

Noi come Gruppo di Forza Italia, interessati da sempre alla politica a difesa della famiglia e dei suoi individui, valutiamo con favore iniziative che vanno a tutela di un patrimonio così sacro per la nostra società.

Il provvedimento in questione può rappresentare davvero un segnale di speranza per tutte quelle famiglie che si trovano a vivere tale situazione, che si potranno sentire non più sole e avranno la giusta e dovuta attenzione da parte della politica. Ne va certamente del futuro di queste famiglie, ne va del futuro di queste persone che sono meritevoli come tutti noi altri di poter vivere una vita dignitosa e serena. È diritto di queste famiglie poter vivere senza il terrore per il futuro dei propri figli.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento in Commissione di un'interrogazione

PEZZOPANE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, con questo intervento sollecito la risposta del Governo all'interrogazione urgente 3-02877 che ho presentato in 7ª Commissione, riguardante un fatto di attualità molto increscioso che sta accedendo in questi giorni e, purtroppo, già il 1° giugno ci sarà un'udienza della giustizia sportiva al riguardo.

Mi riferisco al caso clamoroso della Virtus Lanciano, squadra di serie B abruzzese, che in questi giorni sta subendo un trattamento dalla giustizia sportiva assai poco equiparabile a quanto accaduto in tante altre vicende simili. Chiedo, quindi, con la massima urgenza, che mi venga data risposta all'interrogazione perché dev'essere fatta piena luce sulla conclusione del campionato di serie B, che vede, appunto, una squadra abruzzese, la Virtus Lanciano - già giudicata dalla giustizia sportiva con sentenza favorevole di riattribuzione di tre punti fondamentali per la classifica - fatta oggetto nuovamente di una ulteriore procedura di giudizio: caso forse unico nella storia del calcio.

Si tratta tra l'altro di un provvedimento per ritardato pagamento, mentre per la compravendita di partite, cosa assolutamente indecorosa, su cui proprio in queste ore e in questi giorni stanno emergendo fatti sconcertanti, non si usa né la stessa velocità nel giudizio, né così gravi penalizzazioni, come si stanno applicando per la Virtus Lanciano a causa di un mero ritardo nei pagamenti.

Allo stesso modo appare singolare che non siano state fissate nemmeno le date dei *play-out* prima della partita. Quindi, chiedo alla Presidente di sollecitare il Governo, perché il 1° di giugno ci sarà un'udienza al riguardo.

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Pezzopane, solleciteremo.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, in data 27 aprile ho presentato l'interrogazione 3-02806, concernente la determinazione e la ripartizione del nuovo Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa delle aziende sanitarie locali. Si tratta di un tema rilevante, poiché dal passaggio dal precedente sistema al nuovo sistema della retribuzione di risultato non sarebbero dovuti emergere oneri aggiuntivi diretti o indiretti. Viceversa, il risultato di tale operazione interpretativa espone le aziende sanitarie, che hanno in corso delle cause, ad un aggravio di spesa assolutamente ingiustificato e insostenibile, stimato in diversi milioni di euro per ciascuna amministrazione, a decorrere dall'anno di costituzione del nuovo fondo di risultato, con un onere totale, relativo all'intero territorio nazionale, valutabile in centinaia di milioni di euro. Perciò sollecito la risposta all'interrogazione citata, nella speranza che lei, signora Presidente, voglia attivarsi affinché venga data una celere risposta, al fine di impedire che si possa causare, da un lato, un enorme incremento di spesa per le aziende sanitarie, assolutamente incompatibile con le attuali disponibilità di bilancio e, dall'altro, un'erogazione di compensi incentivanti retroattivi di valore abnorme.

Inoltre, quasi un anno fa, in data 1° luglio 2015, ho presentato l'interpellanza 2-00288, relativa all'annosa problematica dei trasporti ferroviari diretti da e per taluni capoluoghi di Provincia della regione Veneto, considerato l'allora imminente avvio della stagione turistica estiva. Il 21 ottobre successivo ho sollecitato la risposta, conscio che la stagione invernale fosse ormai alle porte, senza ottenere risposta alcuna. Il Veneto, da anni, è sul podio quale prima Regione turistica d'Italia. Pertanto l'interpellanza è volta a comprendere se vi sia l'intenzione di ripristinare celermente il collegamento diretto tra Roma, Belluno e Calalzo di Cadore, in vista della nuova stagione estiva, di instradare verso Vicenza e Rovigo la coppia di Intercity Notte

Roma-Bolzano, ma soprattutto di prevedere il prolungamento della corsa di un convoglio ad alta velocità, diretto a Verona e ivi terminante la sua corsa, sino alla città di Vicenza.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, sono stato sollecitato da un nostro portavoce al Comune di Castellammare di Stabia e dal Movimento 5 Stelle di quella città per portare un fatto all'attenzione dell'Assemblea, chiedendo magari l'intervento del Ministero dello sviluppo economico nonché della prefettura di Napoli, che a mio parere si sta già muovendo bene. La situazione è la seguente: ci sono dei lavoratori del consorzio Cosea, addetti alla pulizia delle navi, in base ad un appalto con Finmeccanica nello stabilimento di Castellammare di Stabia. Questi lavoratori hanno ricevuto una lettura di licenziamento e quindi verranno certamente messi in mobilità, visto che sono in un certo numero. Il grande problema è che purtroppo la normativa attuale in materia di appalti consente, in maniera anche purtroppo troppo vistosa, a determinate aziende di non essere obbligate a riprendersi i lavoratori dal vecchio appalto, a meno che ciò non venga inserito all'interno del capitolato.

Sarebbe allora opportuno, come abbiamo chiesto insistentemente (e, devo dire la verità, abbiamo riscontrato da parte di tutte le forze politiche la volontà di un confronto serio sull'argomento), inserire la cosiddetta clausola sociale in tutti gli appalti, soprattutto quando si tratta di aziende così grandi come la Finmeccanica. In tal modo consentiremmo a quei lavoratori che stanno lavorando presso una determinata grande azienda attraverso un appalto di poter essere reintegrati nel nuovo appalto.

Chiedo quindi un intervento del MISE su questa vicenda, perché non possiamo consentire a questi lavoratori di restare per strada, soprattutto in un momento così drammatico che vive l'Italia, e che vive soprattutto il Sud. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 25 maggio 2016**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2232)

- BARANI. - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo "Dopo di noi" (292)

- *Relatrice* PARENTE (*Relazione orale*)

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1627)

- LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio (984)

- *Relatore* CASSON (*Relazione orale*)

2. LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali - *Relatore* CUCCA (*Relazione orale*) (1932)

La seduta è tolta (ore 19,47).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (1324)

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINI DEL GIORNO

3.0.200

GAETTI, TAVERNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riordino delle professioni ausiliarie di interesse sanitario)

1. Nell'ambito del riordino delle professioni sanitarie, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta apposito decreto per il riordino delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403 e all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334 al fine di stabilire le modalità e i criteri dei percorsi formativi, dei titoli abilitanti, degli ambiti di esercizio, differenziati da quelli della figura del fisioterapista in possesso di titolo di laurea triennale, dell'accesso in apposita sezione dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, della riabilitazione e della prevenzione.

3.0.201 (già 3.201)

IDEM, PEZZOPANE

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.201

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione del profilo professionale del chinesiologo)

1. Nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è istituito il profilo professionale di chinesiologo.

2. Con decreto del Ministro della salute, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del profilo professionale di chinesiologo, anche in relazione alle attività di integrazione sociosanitaria e a quelle di mantenimento attivo dello stato di salute, nonché i requisiti per accedere alla professione».

G3.0.201 (già em. 3.0.201)

IDEM, PEZZOPANE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1324 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premessò che:

il Capo II del disegno di legge riguarda le professioni sanitarie;

è urgente la necessità di regolamentare il profilo professionale del chinesiologo, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 3-*septies*, comma 1, in materia di integrazione sociosanitaria, reca una definizione delle prestazioni sociosanitarie quali «tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richie-

dono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione»;

l'integrazione socio-sanitaria è volta, quindi, a soddisfare le esigenze di tutela della salute, recupero e mantenimento dell'autonomia personale e miglioramento delle condizioni e degli stili di vita;

la chinesiologia, il cui ambito d'intervento è maggiormente di tipo preventivo in relazione alla motricità, è volta al raggiungimento di una maggiore consapevolezza corporea e del benessere fisico e psico-fisico;

l'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha introdotto nell'ordinamento l'area delle professioni sociosanitarie ma, attualmente, non è stato dato seguito a tali previsioni normative;

l'attivazione dell'area delle professioni sociosanitarie potrebbe essere un'occasione importante per risolvere le criticità legate ad alcuni profili professionali già esistenti e legittimare la professionalizzazione di alcuni non ancora riconosciuti;

a normativa vigente, la professione di chinesiologo, mancando di una regolamentazione specifica, rientra tra quelle disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 3, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate;

il chinesiologo è un laureato in scienze motorie, o diplomato Isef, esperto di movimento umano, la cui conoscenza può rappresentare un valido supporto alla cura dei disturbi motori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesiologo.

(*) Accolto dal Governo

3.0.202

VOLPI

V. em. 4.500

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione del profilo professionale dell'osteopata)

1. È istituita la professione sanitaria di prevenzione dell'osteopata. L'osteopata è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente (sommando i titoli pregressi conseguiti precedentemente all'approvazione di codesta legge), svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione Europea degli Osteopati e dall'Organismo Mondiale della Sanità secondo criteri funzionanti relativi alla prevenzione della salute dell'individuo.

2. Con accordo Stato-Regioni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento dei titoli equipollenti, considerando la sommatoria dei titoli pregressi in possesso, antecedenti all'approvazione della presente legge, raggiungendo il numero di CFU necessari stabilito dalla FEO ed OMS, ai fini dell'esercizio della professione sanitaria della prevenzione dell'osteopata. Con decreto regionale in pieno accordo con Stato, Ministro della Salute e Consiglio Superiore della Sanità da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'ordine delle professioni sanitarie della prevenzione della salute, l'albo della figura sanitaria per la prevenzione della salute pubblica, di osteopata. Possono iscriversi all'Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria stabilita dall'accordo Stato/Regioni in Osteopata di cui al comma 2 ed ai soggetti in possesso dei titoli pregressi equivalenti stabiliti dai decreti regionali. Trattandosi di professione sanitaria preventiva per la salute dell'individuo non rientra nelle competenze attribuite alla disciplina del diploma di laurea in medicina, ma nella definizione di una nuova figura sanitaria indipendente».

3.0.203

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, CENTINAIO, PAGANO,
ZIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.203

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione e definizione della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea in scienze delle attività motorie e sportive o titoli equipollenti.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1. È comunque esclusa l'equipollenza della laurea in scienze delle attività motorie e sportive con la laurea in fisioterapia.

3. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di dottore in scienze delle attività motorie e sportive. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in scienze delle attività motorie e sportive ed i soggetti in possesso dei titoli equipollenti di cui al comma 2.

4. L'esercizio dell'attività professionale di dottore in scienze delle attività motorie e sportive ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e l'attuazione:

a) di programmi di attività motorie finalizzati al raggiungimento, al recupero ed al mantenimento delle migliori condizioni di benessere fisico per i bambini, adolescenti, adulti, anziani e persone con disabilità;

b) di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;

c) dell'insegnamento dell'educazione motoria in tutte le strutture pubbliche e private nelle quali si svolgono attività motorie e sportive, nonché nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

d) del rispetto delle normative *antidoping*, dell'adeguata diffusione delle informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente;

e) di attività per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie e di programmi di rieducazione motoria attiva, per quanto riguarda la prevenzione di vizi posturali e di recupero motorio post riabilitativo finalizzato alla stabilizzazione muscolare ed articolare ed al mantenimento dell'efficienza fisica;

f) di attività motorie adatte a soggetti disabili o con limitazioni funzionali stabilizzate derivanti da patologie che possono trarre vantaggio dall'esercizio fisico».

G3.0.203 (già em. 3.0.203)

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, CENTINAIO, PAGANO, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BIGNAMI, MOLINARI, PEPE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1324,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.203.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell'osteopata. Per l'esercizio della professione sanitaria dell'osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.200

SPILABOTTE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.500 (già 3.0.202)

VOLPI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Istituzione del profilo professionale dell'osteopata)

1. È istituita la professione sanitaria di prevenzione dell'osteopata. L'osteopata e il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente (sommando i titoli pregressi conseguiti precedentemente all'approvazione di codesta legge), svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione Europea degli Osteopati e dall'Organismo Mondiale della Sanità secondo criteri funzionati relativi alla prevenzione della salute dell'individuo.

2. Con accordo Stato-Regioni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento dei titoli equipollenti, considerando la sommatoria dei titoli pregressi in possesso, antecedenti all'approvazione della presente legge, raggiungendo il numero di CFU necessari stabilito dalla FEO ed OMS, ai fini dell'esercizio della professione sanitaria della prevenzione dell'osteopata. Con decreto regionale in pieno accordo con Sta-

to, Ministro della Salute e Consiglio Superiore della Sanità da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'ordine delle professioni sanitarie della prevenzione della salute, l'albo della figura sanitaria per la prevenzione della salute pubblica, di osteopata. Possono iscriversi all'Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria stabilita dall'accordo Stato/Regioni in Osteopata di cui al comma 2 ed ai soggetti in possesso dei titoli pregressi equivalenti stabiliti dai decreti regionali. Trattandosi di professione sanitaria preventiva per la salute dell'individuo non rientra nelle competenze attribuite alla disciplina del diploma di laurea in medicina, ma nella definizione di una nuova figura sanitaria indipendente».

4.201

SCILIPOTI ISGRÒ

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'osteopatia è una disciplina olistica volta ad ottimizzare il benessere dell'individuo attraverso il conseguimento dell'equilibrio fisico o dell'omeostasi. Per l'esercizio della professione di osteopata è obbligatorio il conseguimento di un diploma attestante un ciclo di studi di durata quinquennale che comprenda tutte le competenze tecniche riconosciute a livello internazionale caratterizzanti l'osteopatia, ovvero dei criteri formativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il diploma è rilasciato da università o da istituti accreditati dal Ministero della Salute. Le materie obbligatorie del ciclo di studi è stabilito dal Ministero della salute, previa l'acquisizione del parere della Conferenza unificata».

4.202

SCILIPOTI ISGRÒ

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Sono titoli equipollenti anche gli attestati o diplomi di durata quinquennale rilasciati da istituti privati che hanno adottato unicamente i criteri formativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a studenti il cui ciclo di studi sia iniziato prima della data in vigore della presente legge».

G4.100

GAETTI, TAVERNA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni sull'istituzione e definizione della professione di osteopata mentre l'articolo 12 per la professione di chiropratico per cui in entrambi i casi sono necessari dei titoli di laurea abilitanti;

permangono nell'ordinamento nazionale delle figure ausiliarie di interesse sanitario di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403 e all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334 che identificano gli operatori con qualifiche di massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnino;

il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/2007, ha riconosciuto che queste figure non sono state coinvolte nel processo di riordino del relativo corso di formazione (né sono state soppresse) da quanto disposto dalla legge n. 43 del 1° febbraio 2006 che ha previsto la necessità del titolo abilitante rilasciato dallo Stato (ossia il diploma universitario) per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione;

permangono quindi dei profili professionali, che utilizzando alla pari la terapia manuale, sovrappongono la propria operabilità con quella dei fisioterapisti che acquisiscono titoli abilitanti accademici e non solo meri corsi di formazione regionali;

è necessaria quindi una revisione dei profili professionali che differenzi da un lato le competenze e gli ambiti di esercizio dei massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnini da quelli dei fisioterapisti laureati e dall'altro un futuro riordino dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie ausiliarie,

impegna, quindi, il Governo a procedere a un riordino delle professioni sanitarie ausiliarie prevedendo una differenziazione degli ambiti di esercizio

degli operatori ausiliari rispetto ai fisioterapisti laureati, a rivederne i percorsi formativi e i titoli abilitanti in modo da far rientrare anche queste professionalità nell'ambito dell'applicazione della legge n. 43 del 2006.

G4.100 (testo 2)

GAETTI, TAVERNA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni sull'istituzione e definizione della professione di osteopata mentre l'articolo 12 per la professione di chiropratico per cui in entrambi i casi sono necessari dei titoli di laurea abilitanti;

permangono nell'ordinamento nazionale delle figure ausiliarie di interesse sanitario di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403 e all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334 che identificano gli operatori con qualifiche di massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnino;

il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/2007, ha riconosciuto che queste figure non sono state coinvolte nel processo di riordino del relativo corso di formazione (né sono state soppresse) da quanto disposto dalla legge n. 43 del 1° febbraio 2006 che ha previsto la necessità del titolo abilitante rilasciato dallo Stato (ossia il diploma universitario) per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione;

permangono quindi dei profili professionali, che utilizzando alla pari la terapia manuale, sovrappongono la propria operabilità con quella dei fisioterapisti che acquisiscono titoli abilitanti accademici e non solo meri corsi di formazione regionali;

è necessaria quindi una revisione dei profili professionali che differenzi da un lato le competenze e gli ambiti di esercizio dei massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnini da quelli dei fisioterapisti

laureati e dall'altro un futuro riordino dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie ausiliarie,

impegna, quindi, il Governo a promuovere un riordino delle professioni sanitarie ausiliarie prevedendo una differenziazione degli ambiti di esercizio degli operatori ausiliari rispetto ai fisioterapisti laureati, a rivederne i percorsi formativi e i titoli abilitanti in modo da far rientrare anche queste professionalità nell'ambito dell'applicazione della legge n. 43 del 2006.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4 E ORDINE DEL GIORNO

4.0.200 (testo corretto)

La Relatrice

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: "i chimici," sono soppresse.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono soppresse.

5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti".

6. All'articolo 1 del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: "i chimici," sono soppresse.

7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B del relativo albo professionale, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

4.0.200 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: "i chimici," sono soppresse.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono soppresse.

5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti".

6. All'articolo 1 del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: "i chimici," sono soppresse.

7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B del relativo albo professionale, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle fun-

zioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

8-bis) Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

4.0.201

SILVESTRO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 del Regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante il Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico, sono abrogati.

2. L'articolo 18 del Regio decreto 1° marzo 1928, n. 842 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *(Vigilanza del Ministro della Salute)*. - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sui Consiglio nazionale dei Chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, al quale vengono estese le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946. n. 233".

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: "i chimici," sono abrogate.

4. All'articolo 3 della legge 25 aprile 1938. n. 897, la parola: "chimico" è abrogata.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono abrogate.

5-bis. All'articolo 17 secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni dopo la lettera e) vanno aggiunte le seguenti lettere:

"f) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico un ispettore generale chimico e otto chimici di cui cinque effettivi e tre supplenti;

g) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici di cui cinque effettivi e tre supplenti".

6. All'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole: "dei veterinari" sono aggiunte le seguenti: "dei chimici e dei fisici".

7. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante il Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, le parole: "i chimici," sono abrogate.

8. Fino alla promulgazione di specifico regolamento relativo alle modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di Chimici e Fisici, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo professionale dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B, i settori "Chimica" e "Fisica" nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente n. 328 del 2001.

9. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei Chimici e il Consiglio nazionale dei Chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

MARGIOTTA

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Individuazione e riordino figura professionale del massofisioterapista)

1. Nell'ambito degli operatori di interesse sanitario è individuata la figura professionale del massofisioterapista. Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che, in possesso del relativo titolo, applica le tecniche di terapia manuale su prescrizione del medico e trova la sua naturale collocazione nel settore riabilitativo, svolgendo la propria attività in regime libero professionale e/o alle dipendenze di strutture pubbliche e private. Con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal MIUR emanato di concerto con il Ministero della Salute, acquisito il parere delle regioni, si procede al riordino del profilo professionale e dell'ordinamento didattico del corso di massofisioterapista, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 1, 2, 4, 5 della legge 1° febbraio 2006 n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze del massofisioterapista.

2. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall'emanazione dell'accordo fra Stato, regioni e province autonome, l'inserimento normativo ed economico del profilo del massofisioterapista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l'inserimento del profilo del massofisioterapista nella contrattazione collettiva delle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore.

3. I possessori dei titoli pregressi di massofisioterapista triennali, conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi equipollenti al titolo universitario di fisioterapista. È garantita la conclusione, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dei corsi di massofisioterapista iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. L'equivalenza, per i possessori dei titoli biennali di massofisioterapia conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, sarà riconosciuta con decreto del Ministero della Salute ai soli fini dell'esercizio professionale (subordinato o autonomo)».

G4.0.202 (già em. 4.0.202)

MARGIOTTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1324 recante norme in materia sanitaria,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di riordinare la professione del massofisioterapista istituendo un nuovo percorso formativo e di prevedere l'equipollenza al titolo universitario di fisioterapista dei titoli di massofisioterapista conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, come previsto dal decreto ministeriale 27, luglio 2000 e in linea con quanto sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1105 del 5 marzo 2015.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)

1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute.

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - *(Vigilanza del Ministro della salute)* -- 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine na-

zionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

«Art. 01. - (*Categoria professionale degli psicologi*) -- 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 233».

5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;

c) il comma 12 è abrogato».

6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

EMENDAMENTI

5.200

ANITORI

Le parole da: «Sostituire il» a: «dell'Ordine dei biologi» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della Salute, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e, d'intesa con lo stesso Consiglio dell'Ordine, nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi».

5.201

D'ANNA

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della Salute, sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi».

5.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi» aggiungere le seguenti: «e, d'intesa con lo stesso Consiglio dell'Ordine,».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici)

1. È istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Esercizio abusivo della professione sanitaria)

1. All'articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
2. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:

«1-ter) dei beni mobili e immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato di cui all'articolo 348, secondo comma»;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 1, 1-bis e 1-ter del comma precedente»;

c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica» sono sostituite dalle seguenti parole: «Le disposizioni dei numeri 1-bis e 1-ter del comma precedente si applicano».

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito il seguente:

«Art. 86-ter. - (*Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria*) -- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

EMENDAMENTI

7.200

FUCKSIA

V. em. 10.100

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*)
- 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, la disciplina della formazione medica specialistica e generalista, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo pro-

fessionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

1-bis. Ai fini della formazione medica generali sta e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui all'articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

1-ter. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui all'articolo 43, comma primo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-quater. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-ter, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR di concerto con il Ministero della salute, con decreto, pongono in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino *standard e performance* adeguati.

2. All'attuazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter ed 1-quater si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.201

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI

Improponibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abili-

tazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati".

1-*bis*. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.200

MANDELLI, RIZZOTTI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dispensazione dei farmaci innovativi)

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai farmaci innovativi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero».

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali».

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica)

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al fine di garantire la necessaria uniformità all'interno del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute sono stabilite le linee guida in materia di svolgimento della attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi, e in particolare per quelli connessi al biennio conclusivo del corso, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli accordi tra le università e le aziende sanitarie, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si conformano alle linee guida dettate dal decreto di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di assicurare il monitoraggio dei risultati della formazione, in coerenza con gli *standard* previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il decreto di cui al comma 3 del presente articolo disciplina anche l'istituzione, nelle regioni in cui ha sede una scuola di specializzazione, degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999. La disponibilità del programma di formazione individuale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999, e la conseguente verifica condotta di concerto con i responsabili delle strutture in cui si svolge la formazione costituiscono adempimenti obbligatori e requisiti per il prosieguo delle attività della scuola di specializzazione.

EMENDAMENTI

10.100 (già 7.200)

FUCKSIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Disposizioni in materia di formazione medica specialistica*)
- 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, la disciplina della for-

mazione medica specialistica e generalista, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

1-bis. Ai fini della formazione medica generali sta e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui all'articolo 36, comma secondo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

1-ter. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui all'articolo 43, comma primo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

1-quater. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-ter, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR di concerto con il Ministero della salute, con decreto, pongono in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino *standard e performance* adeguati.

2. All'attuazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter ed 1-quater si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.200

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, FUCKSIA (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

10.201

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI

Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Il rapporto tra medici in formazione specialistica e personale strutturato dirigente medico non può essere inferiore al rapporto di uno a sette"».

10.500

La Relatrice

Approvato

Sopprimere i commi 3 e 4.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. -- *I*. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione

di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».

2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo».

3. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

EMENDAMENTI

11.200

ANITORI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 102.», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia, ferme restando le limitazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi tra le attività libero professionali e commerciali».

11.201

ANITORI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 102.», primo comma, sopprimere le parole: «, in qualsiasi forma,».

11.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sost. id. em. 11.201

Al comma 1, capoverso «Art. 102.», al secondo periodo, le parole: «, in qualsiasi forma,» sono soppresse.

11.203

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 102.», alla fine del periodo, dopo le parole: «in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia», aggiungere il seguente: «Fermo restando le limitazioni disciplinate dalle vigenti normative in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi tra le attività libero professionali e commerciali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.200

MANDELLI, RIZZOTTI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Per le prescrizioni di preparazioni galeniche magistrali erogate in regime di Servizio sanitario nazionale il prezzo è stabilito, sentita la Federa-

zione nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, sulla base di accordi tra la Regione e le associazioni sindacali territorialmente competenti delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, mentre, per tutte le sostanze relative alle preparazioni galeniche magistrali allestite per la dispensazione in regime privato, il farmacista può applicare il criterio di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 agosto 1993».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione e profilo della professione sanitaria del chiropratico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria del chiropratico sono necessari il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 355 è abrogato.

EMENDAMENTI

12.200

SPILABOTTE

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

12.201

D'ANNA, MILO

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Istituzione e definizione della professione del chiropratico)*. - 1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione chiropratica. La chiropratica è una professione sanitaria che si occupa della diagnosi funzionale, del trattamento e della prevenzione dei disturbi neuromuscoloscheletrici e del loro effetto sulla salute in generale secondo i principi chiropratici attraverso una gestione di tipo conservativo dell'apparato neuromuscoloscheletrico. Per l'esercizio della professione chiropratica è necessario il conseguimento della laurea magistrale in chiropratica e la successiva iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in chiropratica.

3. I chiropratici abilitati all'esercizio della professione ai sensi del comma 1 del presente articolo devono acquisire una conoscenza fondamentale delle scienze sanitarie, con particolare attenzione a quelle correlate alla sublussazione vertebrale e ai sistemi neuromuscoloscheletrici, comprendere ed applicare con competenza le informazioni scientifico-sanitarie al fine di valutare se il paziente possa essere sottoposto a trattamento chiropratico o debba essere indirizzato ad altro operatore sanitario, o altra struttura assistenziale, per ricevere un'assistenza distinta o cogestita, saper interpretare con competenza i risultati degli esami di laboratorio e di *imaging* diagnostico. I chiropratici abilitati non possono effettuare interventi chirurgici né svolgere attività diretta all'utilizzo e prescrizione di farmaci. Il chiropratico può esercitare la professione privatamente o all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale secondo la legislazione vigente».

12.202

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione al registro istituito», aggiungere le seguenti: «con apposito decreto».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12 E ORDINI DEL GIORNO****12.0.200**

ASTORRE

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.200

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«12-bis.

(Professione sanitaria di odontotecnico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'odontotecnico.

2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica.

3. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in odontotecnica, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

4. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264 e al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole: "dell'odontotecnico", ovunque ricorrano, sono soppresse».

G12.0.200 (già em. 12.0.200)

ASTORRE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1324,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.200.

(*) Accolto dal Governo

12.0.201

BRUNI, ZIZZA, SPILABOTTE, GINETTI, CALEO, TOMASELLI, TORRISI, PAGANO, LIUZZI, PERRONE

Improcedibile

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Riconoscimenti del profilo professionale di ottico optometrista in ambito sanitario)

1. È individuata la figura professionale dell'ottico optometrista definito come il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue, con autonomia professionale e responsabilità, mediante tecniche optometriche e metodi oggettivi e soggettivi, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, svolgendo attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi, approntando occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori futuri ausili ottici compensativi, correttivi, migliorativi e protettivi. L'ottico optometrista, in quanto esperto dell'ottica fisiologica, dell'ottica oftalmica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei mate-

riali e degli strumenti necessari a risolvere le deficienze di cui al presente comma, può suggerire all'utente idonee attività di educazione visiva.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, l'ottico optometrista opera mediante l'utilizzo degli strumenti tecnici e metodologici ritenuti più idonei, ad esclusione di quelli afferenti alle competenze e alle attività medico-chirurgiche.

3. L'ottico optometrista provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e occhiali, anche quando l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

4. L'ottico optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi, all'utilizzo e prescrizione di specialità farmaceutiche e alla elaborazione ed esecuzione di terapie compresa la correzione dei difetti visivi mediante laser ad eccimeri o future tecnologie.

5. L'ottico optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione anche con professionisti di altre aree sanitarie. Qualora abbia il sospetto o ravvisi un'alterazione morbosa nella normale capacità visiva dell'utente, lo invia al medico competente o ad altro professionista sanitario, senza svolgere ulteriori valutazioni o compiere interventi di qualsivoglia tipo, salvo quelli che risultano indispensabili e urgenti al fine di evitare danni permanenti.

6. L'ottico optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture a carattere imprenditoriale.

7. Per esercitare la professione sanitaria di ottico optometrista è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. La laurea di cui al periodo precedente costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di ottico optometrista. Le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Medicina e Chirurgia, in collaborazione fra loro, provvedono alla formazione dell'ottico optometrista.

8. Possono esercitare la professione sanitaria di ottico optometrista coloro che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi

dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

b) attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico e Attestato in optometria;

c) attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito prima dell'anno 2003.

9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'arte ausiliaria di ottico con abilitazione conseguita dopo l'anno 2003 potranno esercitare la nuova professione di ottico optometrista a condizione che superino un apposito esame di idoneità che dovrà essere sostenuto al termine di un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore.

10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogate:

a) le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di Ottico e Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte-ausiliaria di ottico, garantendo comunque il completamento dei corsi agli studenti già iscritti agli stessi;

b) Le disposizioni dell'articolo 12 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, riguardanti le mansioni dell'ottico, salvo per coloro che, avendo conseguito l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo il 2003, non hanno frequentato un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore o non hanno sostenuto e/o superato apposito esame di idoneità al termine del medesimo corso di riqualificazione professionale;

c) l'allegato B del decreto del Ministro della Sanità 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli ottici, salvo per coloro che, avendo conseguito l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo il 2003, non hanno frequentato un corso di riqualificazione professionale della durata minima di 1.000 ore o non hanno sostenuto e/o superato apposito esame di idoneità al termine del medesimo corso di riqualificazione professionale.

11. Alla data di entrata in vigore della presente Legge sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari, emanate in data antecedente, che siano incompatibili con quelle in essa contenute».

12.0.202

BRUNI, ZIZZA, SPILABOTTE, GINETTI, CALEO, TOMASELLI, TORRISI, PAGANO, LIUZZI, PERRONE

Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.202

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Competenze dell'ottico in possesso di laurea o di attestato di qualificazione)

1. È concessa all'ottico in possesso di Laurea in Ottica e Optometria o di attestato di qualificazione in Optometria, in virtù del progresso tecnologico, delle comprovate competenze in materia di ottica oftalmica e del ruolo svolto nella prevenzione delle problematiche visive: l'individuazione, la correzione e la compensazione di tutte le anomalie puramente ottico-refrattive della visione (ametropie)».

G12.0.202 (già em. 12.0.202)

BRUNI, ZIZZA, SPILABOTTE, GINETTI, CALEO, TOMASELLI, TORRISI, PAGANO, LIUZZI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, FUCSIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1324,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.202.

(*) Accolto dal Governo

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e coloro i quali successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

13.200

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Ritirato e trasformato nell'odg G13.200

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1, dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "cor-

rispondente alla medesima professionalità", sono aggiunte le seguenti: "per il solo accesso alla dirigenza amministrativa"».

G13.200 (già em. 13.200)

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la disciplina che regola l'accesso alla dirigenza, si completa con il regolamento attuativo sui concorsi per dirigenti di primo livello nel SSN. Tale regolamento è il DPR 483/97 il cui articolo 70 disciplina l'accesso al concorso per Dirigente Amministrativo riportando la stessa dizione di cui all'articolo 26 del D.lgs 165/2001. Naturalmente in virtù del principio giuridico della gerarchia delle fonti, modificato l'articolo 26 del D.lgs 165/2001 (norma primaria), dovrà essere modificata, conseguentemente, la norma regolamentare, cioè l'articolo 70 del DPR 483/97;

nello specifico un infermiere è inquadrato dai contratti collettivi, come personale con diploma di laurea in categoria D con profilo professionale sanitario. La legge considera l'infermiere un professionista sanitario ed è oramai considerato anche un lavoro intellettuale. L'infermiere è in possesso di laurea di primo livello ma può accedere alla successiva laurea magistrale e dottorato di ricerca;

tale normativa opera solo per gli Enti e le Aziende del SSN. È una disciplina speciale rispetto a quella prevista per l'accesso alla dirigenza amministrativa in tutti gli altri comparti del pubblico impiego, ad esclusione del comparto scuola;

operando, quindi, solo in ambito del SSN, un infermiere in possesso dei requisiti di studio e di anzianità di servizio richiesti dal bando può concorrere al posto di dirigente amministrativo in tutti i comparti del pubblico impiego (comuni, regione, agenzie delle entrate, inps ecc ..) ma viene escluso nel comparto della sanità;

non si capisce, pertanto, la *ratio* secondo cui un infermiere è ammesso al concorso per dirigente in tutti i comparti pubblici ed escluso, a priori, proprio nella sanità, ove vi opera magari da molti anni. Del resto la figura del dirigente amministrativo è simile e in definitiva assolve a compiti analoghi in tutti i comparti;

considerato che:

la giurisprudenza, sia quella civile che amministrativa, ha affermato con diversi pronunciamenti che l'acquisizione da parte del personale interno all'amministrazione di posizioni lavorative più elevate a seguito di pubbliche selezioni o concorsi è un *ius novum*, (novazione oggettiva art. 1230 cod. civ.) rispetto alla posizione lavorativa precedente. L'acquisizione della qualifica di dirigente è l'inizio di un nuovo e non rinnovato rapporto di lavoro rispetto a quello precedente. È un contratto di lavoro nuovo che non sostituisce né modifica quello precedente diverso per titolo e oggetto;

sulla base di questi autorevoli orientamenti l'acquisizione del ruolo dirigenziale, previa procedure concorsuali, è un nuovo contratto di lavoro diverso sia per titolo che per oggetto rispetto al precedente rapporto intrattenuto dal dipendente e non vi è alcuna continuità né di esperienze lavorative né giuridica tra il profilo di collaboratore amministrativo e quella di dirigente amministrativo;

la Corte Costituzionale ha ravvisato un principio di affinità tra i titoli acquisiti e l'accesso al relativo concorso. Ad esempio la Corte ha riammesso al concorso per magistrato gli abilitati avvocati che non sono iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in quanto il loro titolo è affine al concorso per magistrato. Parimenti il titolo di avvocato è affine al concorso per dirigente amministrativo a prescindere se sia in ambito sanitario o amministrativo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare la norma al fine di eliminare l'esclusività dell'accesso alla dirigenza amministrativa a favore del solo collaboratore amministrativo, come attualmente sancito inmotivatamente dall'articolo 26 del D.lgs 165/2001.

(*) Accolto dal Governo

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

Art. 1

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «amministrativo e penale» con la seguente: «amministrativo».

Art. 3

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: «e dei biologi» con le seguenti: «dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione».

Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Ordine dei tecnici di radiologia medica» con le seguenti: «Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica».

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo le parole: «lettere a) e c),» inserire le seguenti: «e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie».

Al comma 4 sopprimere le parole: «, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,».

Al comma 11 sostituire le parole: «delle professioni di tecnico sanitario» con le seguenti: «dei tecnici sanitari».

Art. 5

Al comma 6 sostituire le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui ai commi 4 e 5».

Art. 12

Spostare l'articolo 12 dopo l'articolo 4.

PROPOSTA DI STRALCIO

S100 (già em. 9.1)

La Commissione

Approvata

Stralciare l'articolo 9, nonché gli articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge.

ARTICOLO 9 E ARTICOLI DA 11 A 25 DEL TESTO ORIGINARIO DEL DISEGNO DI LEGGE

*(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente
sugli enti vigilati dal Ministero della salute)*

Stralciato

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, al fine di realizzare il coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 106, e 28 settembre 2012, n. 178, di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con le altre disposizioni della normativa vigente concernenti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio e i finanziamenti relativi ai medesimi enti vigilati e di apportare gli aggiornamenti necessari dettati da esigenze operative, eventualmente correttive e integrative ai citati decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) riassetto e sistemazione della disciplina in modo organico, anche mediante l'inserimento delle disposizioni che regolano le materie già incluse nei decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 106, e 28 settembre 2012, n. 178, al fine di dare al testo la veste formale e sostanziale di un codice di settore;

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare, semplificare e rendere coerente il linguaggio normativo;

c) ridefinizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

2. Il testo unico di cui al comma 1 è adottato con decreto legislativo emanato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa, limitatamente alle norme concernenti l'Associazione italiana della Croce Rossa, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine per l'adozione del testo unico di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi al fine di apportare disposizioni correttive o integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

(Deleghe al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004 e 183/2005)

Stralciato

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio nn.

178/2002, del 28 gennaio 2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, del 29 aprile 2004, 1935/2004, del 27 ottobre 2004, e 183/2005, del 12 gennaio 2005, nel presupposto che il Ministero della salute sia organo di collegamento con gli organi europei ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004, e fatte salve le competenze in materia agroalimentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effetti normativi o che siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materia, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) previsione di un apparato sanzionatorio in conformità con i principi dettati dalle vigenti leggi comunitarie, europee e di delegazione europea e con idonea graduazione, prevedendo sanzioni amministrative di importo non inferiore a 500 euro e non superiore a 150.000 euro, in modo da accentuare l'efficacia dissuasiva e la funzione deterrente della sanzione;

e) individuazione di misure di coordinamento tra le diverse autorità competenti, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia, per l'effettuazione dei controlli ufficiali concernenti la sicurezza alimentare e dei mangimi, anche al fine di adempiere agli obblighi di informazione e collaborazione derivanti dalla normativa dell'Unione europea;

f) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici periferici delle amministrazioni che esercitano i controlli sugli alimenti e mangimi, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai

commi 1 e 2, e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 4 e 5, e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Registrazione degli operatori del settore alimentare che intendono esportare verso Paesi terzi)

Stralciato

1. Al fine di assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari destinati all'esportazione verso i Paesi terzi, gli operatori del settore alimentare che intendono esportare iscrivono in apposito elenco tenuto presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri, gli stabilimenti posti sotto il loro controllo.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel rispetto dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono individuate le tipologie di produzioni

per le quali gli operatori del settore sono tenuti all'iscrizione di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1.

(Rafforzamento delle misure di controllo in materia di sicurezza alimentare nonché disposizioni in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)

Stralciato

1. I laboratori che eseguono analisi su campioni prelevati nell'ambito dei sistemi di autocontrollo adottati dagli operatori dei settori alimentare e dei mangimi e nell'ambito delle verifiche interne di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, poste in essere dagli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. I laboratori di cui al comma 1 notificano immediatamente e, comunque, non oltre le 24 ore lavorative dall'emissione del referto, all'Azienda sanitaria locale del luogo in cui ha sede lo stabilimento da cui proviene il campione analizzato, le non conformità relative al superamento dei limiti chimici, fisici o microbiologici stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, nel rispetto delle regole e procedure delle trasmissioni per via telematica previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le regioni e le province autonome aggiornano gli elenchi di cui al comma 1 e li pubblicano sui propri siti *web* istituzionali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare del laboratorio che non adempie all'obbligo di cui al comma 2 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Per l'applicazione di tale sanzione è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterazione della violazione degli obblighi di cui al comma 2 è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da uno a tre mesi dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1. Alla seconda reiterazione si dispone la cancellazione del laboratorio dagli elenchi.

5. Per consentire l'effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti notificano all'autorità sanitaria territorialmente competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006, ai fini dell'inse-

rimento in un apposito elenco. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

6. Coloro che già operano nel settore provvedono all'adempimento di cui al comma 5 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli operatori di cui al comma 5 sono tenuti a iscrivere gli stabilimenti nel Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.) di cui all'articolo 14, comma 1, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministro della salute ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi previsti ai commi 5, 6 e 7 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

9. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 4 e 8 provvedono le autorità competenti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio le tariffe relative a:

a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004

b) iscrizione negli appositi elenchi degli stabilimenti che esportano alimenti;

c) iscrizione negli appositi elenchi degli stabilimenti che producono materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

d) iscrizione negli appositi elenchi dei laboratori che effettuano l'autocontrollo di alimenti e mangimi e verifiche interne di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006».

11. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare)

Stralciato

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, il Ministero della salute, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è autorizzato a realizzare, quale estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un sistema informativo denominato Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.). Il S.I.N.V.S.A. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, della sicurezza alimentare, dei mangimi e della nutrizione. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce le modalità tecnico-operative e funzionali del Sistema, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli operatori dei settori alimentare e dei mangimi sono tenuti a iscrivere gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo nel S.I.N.V.S.A., ove non siano attivi analoghi sistemi informativi regionali in grado di aggiornare in tempo reale i dati del sistema nazionale.

3. In ottemperanza ai principi e criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema di cui al comma 1 tengono conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti, tramite cooperazioni applicative tra i sistemi informatici, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

4. Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i tempi e le modalità per l'attuazione degli obblighi di cui al comma 2.

5. Gli operatori del settore dei mangimi, di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, che introducono materie prime per mangimi e mangimi di origine non animale da altri Paesi membri dell'Unione europea, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare e del settore dei mangimi che non adempie agli obblighi previsti al comma 2 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.

7. L'operatore del settore dei mangimi di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, che introduce materie prime per mangimi e mangimi di origine non animale da altri Paesi membri dell'Unione europea senza adempiere agli

obblighi di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è soggetto:

a) in caso di omessa registrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alla sanzione pecuniaria da euro 1.549,37 a euro 20.658,28;

b) in caso di mancata segnalazione al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC) territorialmente competenti dell'arrivo, da altri Paesi membri dell'Unione europea, di tutte le partite di mangimi e materie prime per mangimi di origine non animale, alla sanzione pecuniaria da euro 516,46 a euro 1.549,37.

8. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 5, 6 e 7 provvedono le autorità competenti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero)

Stralciato

1. All'articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché della sezione 7 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le navi officina e le navi frigorifero ed effettua sulle stesse, esclusivamente per tali fattispecie, in luogo delle Aziende sanitarie locali, i controlli ufficiali sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e disciplinati, per i profili tariffari, dalla sezione 5 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure per il ricono-

scimento delle navi officina e delle navi frigorifero, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004.

l-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate le modalità operative e le misure di coordinamento tra gli organi responsabili dell'effettuazione dei controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 si applicano le tariffe di cui all'allegato A, sezione 5, relativa alla lavorazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Qualora la nave si trovi in acque extraterritoriali, sono a carico degli operatori tutti i conseguenti maggiori oneri.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le tariffe di cui al comma 2 sono a carico degli operatori dei settori interessati dalle attività di cui al comma 1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui alle sezioni 5 e 7 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, che sono rideterminate sulla base del costo effettivo del servizio, per tener conto dei costi aggiuntivi previsti dal comma 2».

2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Modifiche alla legge 21 marzo 2005, n. 55, recante disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica)

Stralciato

1. Alla legge 21 marzo 2005, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, ivi inclusi gli esercizi commerciali in cui vengono somministrati prodotti di gastronomia, e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.»;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei punti vendita di cui al comma 1 è affissa, in maniera ben visibile al pubblico e in prossimità degli espositori sui quali è collocato il sale, una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodiofilassi, definita con decreto del Ministro della salute.»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Sanzioni). -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica all'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

(Disposizioni concernenti l'informazione delle Camere relativamente ai dati sulle sofisticazioni alimentari)

Stralciato

1. Al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«5. I dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione annuale al piano nazionale integrato, elaborata, in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dal Ministero della salute, che ne cura la trasmissione annuale alle Camere e, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Commissione europea.»;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini della tempestiva trasmissione alle Camere della relazione annuale al piano nazionale integrato di cui al comma 5, ciascuna Amministrazione coinvolta nel piano nazionale integrato redige i propri contributi e li trasmette al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno».

(Attuazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, disposizioni in materia di prodotti fitosanitari e modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001)

Stralciato

1. Alla commercializzazione, alla produzione e al confezionamento di un alimento che ha subito l'aggiunta di vitamine e minerali, di cui al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, nonché ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

2. Ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, il Ministero della salute è autorità competente per l'assolvimento degli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento medesimo.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 il Ministero della salute si avvale della sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, che esamina le valutazioni tecnico-scientifiche oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ai fini dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

4. Il Ministero della salute acquisisce il concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsto per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, attraverso i rappresentanti delle suddette amministrazioni designati quali membri della sezione consultiva per i fitosanitari.

5. Ai fini dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, il Ministro della salute utilizza altresì gli introiti derivanti dagli oneri e dalle tariffe vigenti per le attività rese dall'Amministrazione nel settore dei prodotti fitosanitari.

6. L'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è abrogato.

CAPO V

DELLA SICUREZZA VETERINARIA

(Delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati)

Stralciato

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le procedure e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e degli animali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, dei cani di supporto a persone diversamente abili e in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e ai Vigili del fuoco durante l'espletamento delle proprie funzioni, ivi compreso l'addestramento, e dei cani a conduzione delle greggi, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose;

b) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

c) individuazione di prescrizioni e modalità cui i proprietari o i detentori di un cane devono attenersi al fine di evitare, in particolare, forme di addestramento violente e operazioni di selezione per esaltarne l'aggressività, nonché l'utilizzo di strumenti atti a determinare dolori e sofferenze all'animale;

d) previsione di misure per una corretta detenzione del cane al fine di assicurare condizioni di benessere nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici;

- e)* previsione del divieto di vendita, esposizione anche ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici effettuati in violazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201;
- f)* individuazione delle condizioni di vendita dei cani nel rispetto dei bisogni etologici e di commercializzazione degli animali da compagnia tramite *internet*;
- g)* individuazione di modalità per l'istituzione da parte dei comuni, congiuntamente con le Aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani;
- h)* definizione di modalità e misure adeguate per un maggiore controllo dell'uso improprio di sostanze tossiche e nocive che possono causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce, a tutela dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- i)* individuazione di prescrizioni sia per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche e bocconi avvelenati ai fini della segnalazione alle autorità competenti, sia per le imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione e disinfestazione;
- l)* previsione della possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti;
- m)* individuazione dei compiti in capo al medico veterinario e agli istituti zooprofilattici sperimentali in caso di sintomatologia conclamata di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte anche dei comuni;
- n)* previsione dell'attivazione presso le prefetture -- uffici territoriali del Governo di un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi ai fini del monitoraggio degli episodi di avvelenamento;
- o)* individuazione di modalità per la produzione di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile e agricolo, per i titolari di presidi medico-chirurgici e i produttori di prodotti fitosanitari;
- p)* previsione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione del presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo, i medici veterinari del Ministero della salute che svolgono attività di controllo nell'ambito della tutela del benessere ani-

male e dei reati in danno agli animali rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria)

Stralciato

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, recante il regolamento di polizia veterinaria, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della salute può disporre con decreto di natura regolamentare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, specifiche misure tecniche volte a contenere le malattie di cui al presente articolo, qualora queste abbiano assunto un carattere endemico ovvero per le stesse risultino disponibili nuove metodiche diagnostiche, terapeutiche o vaccinali».

(Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi)

Stralciato

1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è abrogato.

2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.

3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo, ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal comitato organizzatore.

5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dagli enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6.

6. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* del codice penale e per i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.

(Sanzioni in materia di benessere degli animali)

Stralciato

1. L'autorità sanitaria competente che, in sede di verifica ispettiva, riscontra la ripetizione di violazioni di disposizioni normative relative al benessere degli animali in ordine ai requisiti delle strutture e del personale addetto alla custodia degli animali, nonché alle condizioni di trasporto degli stessi quando riferite alla responsabilità del detentore, e per le quali sono state attivate procedure di infrazione da parte della Unione europea nei confronti dell'Italia, provvede a sospendere l'attività della struttura dove risiedono gli animali sino all'avvenuto adeguamento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è tempestivamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

3. Nel caso in cui l'autorità di cui al comma 1 accerti l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, essa provvede alla declaratoria di decadenza dallo stesso.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146. Divieti di mutilazioni)

Stralciato

1. Al punto 19, recante «Mutilazioni ed altre pratiche», dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: «è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per volatili e» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la bruciatura dei tendini per i volatili ed il taglio».

(Notifica delle malattie infettive e diffuse degli animali)

Stralciato

1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio notificano qualsiasi informazione relativa al sospetto e alla conferma delle malattie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, recante il regolamento di polizia veterinaria, nonché l'indagine epidemiologica, l'estinzione del focolaio e le restrizioni adottate, utilizzando il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali, che costituisce una sezione del S.I.N.V.S.A. di cui all'articolo 14. Tale previsione sostituisce gli obblighi di notifica e denuncia previsti dalla legislazione vigente.

2. In ottemperanza ai principi e criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali tiene conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti, tramite cooperazioni applicative tra i sistemi informatici.

3. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio notificano, attraverso il sistema informativo di cui al comma 1, la presenza delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, e successive modificazioni, e di cui alle liste del capitolo 1.2 del Codice sanitario per gli animali terrestri e del capitolo 1.3 del Codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) non ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

4. La notifica delle malattie di cui ai commi 1 e 3 è effettuata entro 24 ore dall'accertamento del focolaio primario e almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana dall'accertamento del focolaio secondario.

5. Il Ministero della salute utilizza le informazioni contenute nel sistema informativo di cui al comma 1 per soddisfare gli obblighi di cui alla direttiva 82/894/CEE, nonché quelli previsti dalla Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE).

CAPO VI

PROMOZIONE DELLA PREVENZIONE

(Prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette elettroniche e sanzioni per vendita ed uso scorretto)

Stralciato

1. È vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

2. I fabbricanti o gli importatori indicano con caratteri chiari e leggibili:

a) sulle etichettature delle confezioni, la composizione dei liquidi;

b) sulle cartucce e sulle ricariche, la concentrazione di nicotina.

3. Le confezioni contenenti liquidi per sigarette elettroniche riportano le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa di tutte le sostanze contenute e i sintomi ed effetti sulla salute eventualmente collegati all'assunzione delle medesime.

4. Sulle confezioni dei liquidi contenenti nicotina sono riportate le seguenti avvertenze:

a) «Attenzione: può dare tolleranza e dipendenza anche in piccole quantità»;

- b) «Se ingerita o a contatto con la pelle può essere tossica o nociva in relazione alla concentrazione»;
- c) «La dose letale per eventuale ingestione per l'uomo è tra i 30 e 60 mg per l'adulto e 10 mg per i bambini»;
- d) «Attenzione: le dosi di nicotina assunte con la sigaretta elettronica possono superare quelle assumibili attraverso le sigarette tradizionali»;
- e) «Si raccomanda alle donne in gravidanza o in allattamento di non utilizzare la sigaretta elettronica considerata la mancanza di dati sulla sicurezza totale in tali condizioni».

5. I fabbricanti o gli importatori provvedono affinché gli apparecchi usati per l'inalazione dei prodotti e le ricariche, prima della loro immissione sul mercato, siano forniti di chiusura di sicurezza a prova di bambino, prodotta e apposta in osservanza alla normativa tecnica.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissate modalità e criteri per la regolamentazione della pubblicità al pubblico delle sigarette elettroniche, al fine di evitare un uso scorretto e prevenire il rischio di induzione al tabagismo.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende ai minori di anni diciotto sigarette elettroniche con presenza di nicotina è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono sottoposti i fabbricanti o gli importatori che non provvedono affinché le ricariche siano fornite di chiusura di sicurezza a prova di bambino.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

9. All'accertamento delle violazioni e alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvedono gli organi di vigilanza competenti in materia sanitaria. È fatta salva la competenza del giudice penale per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il prefetto.

10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni dei commi 2, 3 e 4, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero

della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

N.B. Per i disegni di legge nn. 154, 693, 725, 818, 829 e 833 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1324, nel testo proposto dalla Commissione, si rinvia all'Atto Senato n. 1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A

Allegato B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n.1324. Em. 4.500, Volpi	217	215	002	042	171	108	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 4.201, Scilipoti Isgrò	214	213	027	047	139	107	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 4.202, Scilipoti Isgrò	224	223	002	048	173	112	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 4	230	228	030	165	033	115	APPR.
<u>5</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 4.0.200 (testo 2), la Relatrice	229	228	048	179	001	115	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 5.200 (1a parte), Anitori	230	229	008	030	191	115	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 5.202, De Petris e altri	227	226	036	045	145	114	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 5	232	230	012	216	002	116	APPR.
<u>9</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 6	233	232	015	217	000	117	APPR.
<u>10</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 7	230	229	012	217	000	115	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 8	229	227	011	216	000	114	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 9	234	232	013	219	000	117	APPR.
<u>13</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 10.100, Fucksia	234	233	013	068	152	117	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 10.200, Maurizio Romani e altri	232	230	036	033	161	116	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 10.201, Maurizio Romani e altri	235	233	035	050	148	117	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 10.500, la Relatrice	235	234	056	176	002	118	APPR.
<u>17</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 10	232	230	047	182	001	116	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 11.200, Anitori	235	234	004	009	221	118	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 11.201 e 11.202, Anitori; De Petris e altri	236	233	006	196	031	117	APPR.
<u>20</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 11.203, De Petris e altri	234	233	003	092	138	117	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 11	235	234	048	186	000	118	APPR.
<u>22</u>	Nom.	DDL n.1324. Em. 12.202, la Relatrice	228	227	003	182	042	114	APPR.
<u>23</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 12	229	227	013	182	032	114	APPR.
<u>24</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 13	235	234	013	188	033	118	APPR.
<u>25</u>	Nom.	DDL n.1324. Articolo 14	234	232	048	182	002	117	APPR.
<u>26</u>	Nom.	DDL n.1324. Votazione finale	209	208	017	164	027	105	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

	(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aiello Piero	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Airola Alberto	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Albano Donatella	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Albertini Gabriele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alicata Bruno	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F
Amati Silvana	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Amidei Bartolomeo	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F
Amoruso Francesco Maria	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Angioni Ignazio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Anitori Fabiola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Aracri Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
Arrigoni Paolo	F	F	F	F	A	C	C	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	C	C	F
Astorre Bruno	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Augello Andrea																				
Auricchio Domenico	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C
Azzollini Antonio																				
Barani Lucio																				
Barozzino Giovanni	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	C	F	F
Battista Lorenzo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	C
Bellot Raffaella	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	A	F
Bencini Alessandra	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C		F	F	F	C	F	C
Berger Hans	C	C	C	A	A	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C
Bernini Anna Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F
Bertacco Stefano	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	C	F	F
Bertorotta Ornella	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	C	F	F
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Bianco Amedeo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Bianconi Laura	C	C	C	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Bignami Laura	C	A	A	C	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F
Bilardi Giovanni Emanuele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bisinella Patrizia																				
Blundo Rosetta Enza	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Bocca Bernabò	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	R	F
Boccardi Michele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	F
Bocchino Fabrizio																				
Bonaiuti Paolo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F		C	F	C
Bondi Sandro																				
Bonfrisco Anna Cinzia																				
Borioli Daniele Gaetano	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Bottici Laura	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Brogia Claudio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Bruni Francesco	F	F	F	A	F	C	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Buemi Enrico	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
Bulgarelli Elisa	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caleo Massimo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Caliendo Giacomo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F
Campanella Francesco	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F
Candiani Stefano	F	F	F	A	A	C	C	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	C	C	F
Cantini Laura	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Capacchione Rosaria	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giacomo Ulisse	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Di Giorgi Rosa Maria			C	F	F	C	C	F	F	F	F	F									
Di Maggio Salvatore Tito	F	F	F		F	C	A	F	A		F	F	F	F	F	F		C	F	F	
Dirindin Nerina	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Divina Sergio	F	F	F	A	A	C	C	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	C	C	F	
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Donno Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Endrizzi Giovanni				C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F	
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Esposito Stefano	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Fabbri Camilla	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Falanga Ciro	C	C	C	F	F		C	F		F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Fasano Enzo																					
Fasiolo Laura	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Fattori Elena	C	A	C	C		C	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F	
Fattorini Emma	C		C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Favero Nicoletta	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Fedeli Valeria	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Ferrara Elena	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Ferrara Mario				F	F	F	F	F	F				F			F	F	C	F	F	
Filippi Marco	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Filippin Rosanna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Finocchiaro Anna			C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Fissore Elena	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Floris Emilio																					
Formigoni Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Fornaro Federico	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Fravezzi Vittorio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Fucksia Serenella	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	
Gaetti Luigi	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	C	F	F	
Galimberti Paolo					A	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	
Gambaro Adele	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Gasparri Maurizio	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	
Gatti Maria Grazia	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Ghedini Niccolò																					
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Giarrusso Mario Michele	C	A	C	C	A	C	A	F	F		F	F	F	A	A	A	A	C	F	F	
Gibiino Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	C	F	F	F	C	C	F	
Ginetti Nadia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Giovanardi Carlo																					
Giro Francesco Maria	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	F	
Giroto Gianni Pietro																					
Gotor Miguel	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Granaiola Manuela	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Grasso Pietro																					
Gualdani Marcello	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Guerra Maria Cecilia	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Guerrieri Paleotti Paolo										F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	
Ichino Pietro	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Idem Josefa	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Iurlaro Pietro	C	C	C	F	F	C		F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Lai Bachisio Silvio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C		C	F	F	C	F	C
Langella Pietro	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Laniece Albert	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Lanzillotta Linda	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Latorre Nicola																				
Lepri Stefano	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Liuzzi Pietro				A	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	C
Lo Giudice Sergio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Lo Moro Doris	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Longo Eva	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Longo Fausto Guilherme	C	C	C	F	F	C	C	F	F		F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Lucherini Carlo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Lucidi Stefano	C	A		C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Lumia Giuseppe	C	C	C	F	F	C		F	F	F	F	F	C	C	C	F		C	F	C
Malan Lucio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F
Manassero Patrizia	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Manconi Luigi	C	C	C	F	F	C	C		F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Mancuso Bruno	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Mandelli Andrea	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F
Mangili Giovanna	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Maran Alessandro	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Marcucci Andrea			C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Margiotta Salvatore				F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Marin Marco	F	F	F	A	F	C	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F
Marinello Giuseppe F.M.	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Marino Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Marino Mauro Maria	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Martelli Carlo	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Martini Claudio	C	C	C	F						F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano				C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Matteoli Altero																				
Mattesini Donella	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Maturani Giuseppina	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Mauro Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F
Mauro Mario																				
Mazzoni Riccardo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Merloni Maria Paola																				
Messina Alfredo																				
Micheloni Claudio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Migliavacca Maurizio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Milo Antonio																				
Mineo Corradino	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	R	F	F	F	C	F	F
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Minzolini Augusto	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	F			
Mirabelli Franco	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Molinari Francesco	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	C	F	A
Montevecchi Michela	C	F	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A		A	C	F	
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Moronese Vilma	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Morra Nicola																				
Moscardelli Claudio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Mucchetti Massimo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Munerato Emanuela	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	A	F
Mussini Maria	C	C	C			C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	F	F
Naccarato Paolo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Napolitano Giorgio																				
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nuges Paola	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F		F	F	A	A	A		C	R	F
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	C
Orrù Pamela Giacomina G.	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Padua Venera	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Pagano Giuseppe	C	C	C	A	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Pagliari Giorgio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Paglini Sara	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Pagnoncelli Lionello Marco	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Palermo Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Palma Nitto Francesco	F	F	F	A	A	F	F	A	F	A	A	A	F	A	F	A	F	A	F	F
Panizza Franco	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Parente Annamaria	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Pegorer Carlo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Pelino Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C	C	F	C	F	C	F	F
Pepe Bartolomeo	C		A	A	A	A	A	F	F	F	F	F		F	F	A	A	F	F	F
Perrone Luigi				A	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	C
Petraglia Alessia	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	C	F	F
Petrocelli Vito Rosario	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Pezzopane Stefania	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F
Piccoli Giovanni	F	F	F	F	F	C		F	A	F	F	F	F	F	F	A		C	C	F
Pignedoli Leana	C	C	C	F	F	C		F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	M	M	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Puglisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puppato Laura	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Quagliariello Gaetano	F	F	F	A	A	A	C	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	A
Ranucci Raffaele	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Razzi Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F	F	C	C	F
Repetti Manuela	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F		F	C	C	R	F	F	C	F	C
Ricchiuti Lucrezia	C	C	C	F	F				F		F		C	C	C	F	F	C	F	C
Rizzotti Maria		F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F
Romani Maurizio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	C
Romani Paolo																				
Romano Lucio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rossi Gianluca	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Rossi Luciano	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Rossi Mariarosaria																				
Rossi Maurizio	C	C	C	F		C	C	F	F	F	F	F		C	C	F	F	C	F	C
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ruta Roberto	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Ruvolo Giuseppe	C	C	C	A	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Sacconi Maurizio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Saggese Angelica	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Sangalli Gian Carlo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Santangelo Vincenzo	C	A	C	C	A	C	A	F	A	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Santini Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Scalia Francesco	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	C	A	F	F	C	A	F
Scibona Marco	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Scilipoti Isgro' Domenico	F	F	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	F	A	F
Scoma Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	A	F	F
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F
Serra Manuela	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Sibilia Cosimo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F
Silvestro Annalisa	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Simeoni Ivana	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F		F	F	A	C	F	F
Sollo Pasquale	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Sonego Lodovico				F	F	C	C	F	F	F		F	C	C	C	F	F	C	F	C
Spilabotte Maria	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Sposetti Ugo	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Stefani Erika	F	F	F	A	A	C	C	C	A	A	A	A	F	F	F	A	A	C	C	F
Stefano Dario		C	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Tarquinio Lucio Rosario F.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Taverna Paola																				
Tocci Walter													C	C	C	F	F	C	F	C
Tomaselli Salvatore			C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Tonini Giorgio	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Torrisi Salvatore	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Tosato Paolo	F	F	F	A	A	C	C	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	C	C	F
Tremonti Giulio																				
Tronti Mario	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Turano Renato Guerino	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Uras Luciano	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	A	F	C	F	F
Vaccari Stefano	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Vacciano Giuseppe	C	A	C	C	A	C	A	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	F
Valdinosi Mara	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Valentini Daniela	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Vattuone Vito	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Verdini Denis																				
Verducci Francesco	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Viceconte Guido	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F		F	C
Villari Riccardo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F
Volpi Raffaele																				
Zanda Luigi	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Zanoni Magda Angela	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C
Zavoli Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zeller Karl	C		C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zin Claudio																				
Zizza Vittorio			F	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	F
Zuffada Sante	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante						
Nominativo	21	22	23	24	25	26
Aiello Piero	F	F	F	F	F	F
Airola Alberto	A	C	C	C	A	C
Albano Donatella	F	F	F	F	F	F
Albertini Gabriele	M	M	M	M	M	M
Alicata Bruno	F	F	F	F	F	F
Amati Silvana	F	F	F	F	F	F
Amidei Bartolomeo	F	F	F	F	F	F
Amoruso Francesco Maria	F	F	F	F	F	F
Angioni Ignazio	F	F	F	F	F	F
Anitori Fabiola	M	M	M	M	M	M
Aracri Francesco	F	F	F	F	F	
Arrigoni Paolo	A	C	A	A	A	A
Astorre Bruno	F	F	F	F	F	F
Augello Andrea		F	A	F	A	A
Auricchio Domenico	F	F	F	F	F	
Azzollini Antonio						
Barani Lucio						F
Barozzino Giovanni	F	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	F	F	F	F	F	F
Bellot Raffaella	A	F	F	F	A	F
Bencini Alessandra	F	F	F	F	F	F
Berger Hans	F	F	F	F	F	F
Bernini Anna Maria	F	F	F	F	F	
Bertacco Stefano	F	C	F	F	F	F
Bertorotta Ornella	A	C	C	C	A	
Bertuzzi Maria Teresa	F	F	F	F	F	F
Bianco Amedeo	F			F	F	F
Bianconi Laura	F	F	F	F	F	F
Bignami Laura	F	C	A	F	F	F
Bilardi Giovanni Emanuele	M	M	M	M	M	M
Bisinella Patrizia						
Blundo Rosetta Enza	A	C	C	C	A	C
Bocca Bernabò	F	F	F	F	F	
Boccardi Michele	F	F	F	F	F	F
Bocchino Fabrizio		F	F	F	F	F
Bonaiuti Paolo	F	F	F	F	F	
Bondi Sandro						
Bonfrisco Anna Cinzia						
Borioli Daniele Gaetano	F	F	F	F	F	F
Bottici Laura	A	C	C	C	A	C
Brogia Claudio	F	F	F	F	F	F
Bruni Francesco	F	F	F	F	F	F
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	A	C	C	C	A	C
Buemi Enrico	F	F	F	F	F	F
Bulgarelli Elisa	A	C	C	C	A	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	A
Caleo Massimo	F	F	F	F	F	F
Caliendo Giacomo	F					
Campanella Francesco	F	F	F	F	F	
Candiani Stefano	A	C	A	A	A	A
Cantini Laura	F	F	F	F	F	F
Capacchione Rosaria	F	F	F	F	F	F

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante						
Nominativo	21	22	23	24	25	26
Cappelletti Enrico	A	C	C	C	A	C
Cardiello Franco	F	F	F	F	F	
Cardinali Valeria	F	F	F	F	F	F
Caridi Antonio Stefano	F	F		F	F	A
Carraro Franco	F	F	F	F	F	F
Casaletto Monica	F	F	C	C	A	C
Casini Pier Ferdinando						
Cassano Massimo	M	M	M	M	M	F
Casson Felice	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	A	C	C	C	A	C
Catalfo Nunzia	A	C	C	C	A	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	A	C	A	A	A	A
Ceroni Remigio	F	F	F	F	F	F
Cervellini Massimo	F	F	F	F	F	F
Chiavaroli Federica	M	M	M	M	M	M
Chiti Vannino	F	F	F	F	F	F
Ciampi Carlo Azeglio	M	M	M	M	M	M
Ciampolillo Alfonso	A	C	C	C	A	C
Cioffi Andrea	A	C	C	C	A	C
Cirinnà Monica	F	F	F	F	F	
Cociancich Roberto G. G.	F	F	F	F	F	F
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F
Colucci Francesco	M	M	M	M	M	M
Comaroli Silvana Andreina	A	C	A	A	A	A
Compagna Luigi	M	M	M	M	M	M
Compagnone Giuseppe	F	F	F	F	F	F
Consiglio Nunziantè	A	C	A	A	A	A
Conte Franco	F	F	F	F	F	F
Conti Riccardo						
Corsini Paolo	M	M	M	M	M	M
Cotti Roberto	A	C	C	C	A	C
Crimi Vito Claudio	M	M	M	M	M	M
Crosio Jonny	A	C	A	A	A	A
Cucca Giuseppe Luigi S.	F	F	F	F	F	F
Cuomo Vincenzo	F	F	F	F	F	F
D'Adda Erica	F	F	F	F	F	F
D'Ali Antonio	F	F	F	F	F	
Dalla Tor Mario	F	F	F	F	F	F
Dalla Zuanna Gianpiero	F	F	F	F	F	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi	F	F	F	F	F	F
D'Anna Vincenzo	F	F	F	F	F	F
D'Ascola Vincenzo Mario D.	F		F	F	F	
Davico Michelino						
De Biasi Emilia Grazia	F	F	F	F	F	F
De Cristofaro Peppe	F	F	F	F	F	
De Petris Loredana	F	F	F	F	F	F
De Pietro Cristina						
De Pin Paola						
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	F
De Siano Domenico	F	F	F	F	F	F
Del Barba Mauro	F	F	F	F	F	F
Della Vedova Benedetto	M	M	M	M	M	M

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante						
Nominativo	21	22	23	24	25	26
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	M	M
Di Giacomo Ulisse	F	F	F	F	F	F
Di Giorgi Rosa Maria						
Di Maggio Salvatore Tito	F	F	F	F	F	
Dirindin Nerina	F	F	F	F	F	F
Divina Sergio	A	C	A	A	A	A
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	M	M	M	M	M	M
Endrizzi Giovanni	A	C	C	C	A	C
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M
Esposito Stefano	F			F	F	F
Fabbri Camilla	F	F	F	F	F	F
Falanga Ciro	F					
Fasano Enzo						
Fasiolo Laura	F	F	F	F	F	F
Fattori Elena	A	C	C	C	A	C
Fattorini Emma	F	F	F	F	F	F
Favero Nicoletta	F	F	F	F	F	F
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M
Fedeli Valeria	F	F	F	F	F	P
Ferrara Elena	F	F	F	F	F	F
Ferrara Mario	F	F	F	F	F	
Filippi Marco	F	F	F	F	F	F
Filippin Rosanna	M	M	M	M	M	M
Finocchiaro Anna	F	F	F	F	F	F
Fissore Elena	F	F	F	F	F	F
Floris Emilio						
Formigoni Roberto	M	M	M	M	M	M
Fornaro Federico	F	F	F	F	F	F
Fravezzi Vittorio	F	F	F	F	F	F
Fucksia Serenella	F	F	F	F	C	F
Gaetti Luigi	A	C	C	C	A	C
Galimberti Paolo	F	F	F	F	F	F
Gambaro Adele	F	F	F	F	F	F
Gasparri Maurizio		F	F	F	F	
Gatti Maria Grazia	F	F	F	F	F	F
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò						
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele	A	C	C	C	A	
Gibiino Vincenzo	F	F	F	F	F	F
Ginetti Nadia	M	M	M	M	M	M
Giovanardi Carlo						
Giro Francesco Maria	F	F	F	F	F	F
Giroto Gianni Pietro						
Gotor Miguel	F	F	F	F	F	F
Granaiola Manuela	F	F	F	F	F	F
Grasso Pietro						
Gualdani Marcello	M	M	M	M	M	M
Guerra Maria Cecilia	F	F	F	F	F	
Guerrieri Paleotti Paolo	F	F	F	F	F	
Ichino Pietro	F	F	F	F	F	

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante						
Nominativo	21	22	23	24	25	26
Idem Josefa	F	F	F	F	F	F
Iurlaro Pietro	F	F	F	F	F	
Lai Bachisio Silvio	F	F	F	F	F	F
Langella Pietro	F	F	F	F	F	F
Laniece Albert	F	F	F	F	F	F
Lanzillotta Linda	F	F	F	F	F	F
Latorre Nicola						
Lepri Stefano	F	F	F	F	F	F
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M
Liuzzi Pietro	F	F	F	F	F	F
Lo Giudice Sergio	F	F	F	F	F	F
Lo Moro Doris	F	F	F	F	F	F
Longo Eva	F	F	F	F	F	F
Longo Fausto Guilherme	F	F	F	F	F	F
Lucherini Carlo	F	F	F	F	F	F
Lucidi Stefano	A	C	C	C	A	C
Lumia Giuseppe	F	F	F	F	F	F
Malan Lucio	F	F	F	F	F	F
Manassero Patrizia	F	F	F	F	F	F
Manconi Luigi	F	F	F	F	F	
Mancuso Bruno	F	F	F	F	F	F
Mandelli Andrea	F	F	F	F	F	F
Mangili Giovanna	A	C	C	C	A	C
Maran Alessandro	F	F	F	F	F	F
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore	F	F	F	F	F	F
Marin Marco	A	F	F	F	F	
Marinello Giuseppe F.M.	F	F	F	F	F	F
Marino Luigi	M	M	M	M	M	M
Marino Mauro Maria	F	F	F	F	F	F
Martelli Carlo	A	C	C	C	A	C
Martini Claudio	F	F	F	F	F	F
Marion Bruno	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano	A	C	C	C	C	
Matteoli Altero						
Mattesini Donella	F	F	F	F	F	F
Maturani Giuseppina	F	F	F	F	F	F
Mauro Giovanni	F	F	F	F	F	F
Mauro Mario						
Mazzoni Riccardo	F	F	F	F	F	F
Merloni Maria Paola						
Messina Alfredo						F
Michelsoni Claudio	F	F	F	F	F	F
Migliavacca Maurizio	F	F	F	F	F	F
Milo Antonio				F	F	F
Mineo Corradino	F	F	F	F	F	
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M
Minzolini Augusto		F		F	F	
Mirabelli Franco	F	F	F	F	F	F
Molinari Francesco	F	F	F	F	F	F
Montevecchi Michela	A	C	C	C	A	C
Monti Mario	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	F	F	F	F	F	F

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante						
Nominativo	21	22	23	24	25	26
Moronese Vilma	A	C	C	C	A	C
Morra Nicola						
Moscardelli Claudio	F	F	F	F	F	F
Mucchetti Massimo	F	F	F	F	F	F
Munerato Emanuela	A	F	A	F	A	F
Mussini Maria	A	C	F	C	A	A
Naccarato Paolo	F	F	F	F	F	F
Napolitano Giorgio						
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	A		C	C	A	
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	F	F	F	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	F	F	F	F	F	F
Padua Venera	F	F	F	F	F	F
Pagano Giuseppe	F	F	F	F	F	F
Pagliari Giorgio	F	F	F	F	F	F
Paglini Sara	A	C	C	C	A	C
Pagnoncelli Lionello Marco	F	F	F	F	F	F
Palermo Francesco	M	M	M	M	M	M
Palma Nitto Francesco	A					
Panizza Franco	F	F	F	F	F	F
Parente Annamaria	F	F	F	F	F	F
Pegorer Carlo	F	F	F	F	F	F
Pelino Paola	F			F	F	F
Pepe Bartolomeo	A	A		A	A	
Perrone Luigi	F	F	F	F	F	F
Petraglia Alessia	F	F	F	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario	A	C	C	C	A	C
Pezzopane Stefania	F	F	F	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	F		R			
Piccoli Giovanni	A	F	F	F	F	F
Pignedoli Leana	F	F	F	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	M	M	M	M	M	F
Puglia Sergio	A	C	C	C	A	C
Puglisi Francesca	M	M	M	M	M	M
Puppato Laura	F	F	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano	F	A	A	A	A	A
Ranucci Raffaele	F	F	F	F	F	
Razzi Antonio	F	F	F	F	F	F
Repetti Manuela	F	F	F	F	F	
Ricchiuti Lucrezia	F	F	F	F	F	
Rizzotti Maria	F	F	F	F	F	F
Romani Maurizio	F	F	F	F	F	F
Romani Paolo						
Romano Lucio	M	M	M	M	M	M
Rossi Gianluca	F	F	F	F	F	F
Rossi Luciano	F	F	F	F	F	
Rossi Mariarosaria						F
Rossi Maurizio	F	F	F	F	F	F
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	F	F	F	F	F	F

632ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

24 Maggio 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante						
Nominativo	21	22	23	24	25	26
Ruta Roberto	F	F	F	F	F	F
Ruvolo Giuseppe	F	F	F	F	F	
Sacconi Maurizio	M	M	M	M	M	M
Saggese Angelica	F	F	F	F	F	F
Sangalli Gian Carlo	F	F	F	F	F	F
Santangelo Vincenzo	A	C	C	C	A	C
Santini Giorgio	M	M	M	M	M	M
Scalia Francesco	F		F	F	F	F
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato						F
Sciascia Salvatore	F	F	F	F	F	F
Scibona Marco	A	C	C	C	A	C
Scilipoti Isgrò Domenico	F	A	A	A	A	A
Scoma Francesco	F	F	F	F	F	F
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F	F
Serra Manuela	A	C	C	C	A	C
Sibilia Cosimo	F	F	F	F	F	
Silvestro Annalisa	F	F	F	F	F	F
Simeoni Ivana	A	C	C	C	A	A
Sollo Pasquale	F	F	F	F	F	F
Sonego Lodovico	F	F	F	F		F
Spilabotte Maria	F	F	F	F	F	F
Sposetti Ugo	F	F	F	F	F	F
Stefani Erika	A	C	F	A	A	A
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	F	F	F	F	F	F
Tarquinio Lucio Rosario F.	M	M	M	M	M	M
Taverna Paola						
Tocci Walter	F	F	F	F	F	F
Tomaselli Salvatore	F	F	F	F	F	F
Tonini Giorgio	F	F	F	F	F	F
Torrisi Salvatore	F	F	F	F	F	F
Tosato Paolo	A	C	A	A	A	A
Tremonti Giulio						A
Tronti Mario	F	F	F	F	F	F
Turano Renato Guerino	M	M	M	M	M	M
Uras Luciano	F	F	F	F	R	F
Vaccari Stefano	F	F	F	F	F	F
Vacciano Giuseppe	A	C	C	C	A	C
Valdinosi Mara	F	F	F	F	F	F
Valentini Daniela	F	F	F	F	F	F
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	F
Verdini Denis						
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M
Viceconte Guido	F					
Villari Riccardo	F	F	F	F	F	
Volpi Raffaele						
Zanda Luigi	F	F	F	F	F	F
Zanoni Magda Angela	F	F	F	F	F	F
Zavoli Sergio	M	M	M	M	M	M
Zeller Karl	F	F	F	F	F	F

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante			
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante				
Nominativo	21	22	23	24	25	26
Zin Claudio						
Zizza Vittorio	A	F	F	A	A	F
Zuffada Sante	F	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bilardi, Bubbico, Casano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Compagna, Della Vedova, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Filippin, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Gualdani, Lezzi, Marino Luigi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Romano, Rubbia, Santini, Scavone, Stucchi, Tarquinio, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Poli, per attività di rappresentanza del Senato; Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Angioni, Auricchio, Bencini, Berger, Catalfo, Ichino, Parente, Puglia, Sacconi e Spilabotte, per attività della 11ª Commissione parlamentare; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borioli, Fabbri e Munerato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro salute

(Governo Letta-I)

Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria nonché delega al Governo per il riordino della normativa sugli enti vigilati dal Ministero della salute (1324-BIS)

(presentato in data 24/5/2016)

Derivante da stralcio degli artt. 9 e da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge S.1324.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Consiglio Nunziante

Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale (2325)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/05/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Fasiolo Laura

Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico (2338)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)
(assegnato in data 24/05/2016);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Molinari Francesco ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul tratto calabrese della strada statale ionica S.S. 106 (2324)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 24/05/2016);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO (2228-BIS)
Derivante da stralcio art. 3 del DDL C.3 e connessi
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 24/05/2016);

Commissioni 1° e 2° riunite

Sen. Augello Andrea, Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di prevenzione e di lotta al degrado urbano, nonché per la sicurezza metropolitana (2245)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/05/2016);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. D'Ascola Nico ed altri

Disciplina del divieto di maternità surrogata (2296)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 24/05/2016).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 9ª Commissione permanente agricoltura in data 23/05/2016 il senatore Formigoni Roberto ha presentato la relazione 1328-C sul disegno di legge:

"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" (1328-B)

S.1328 approvato dal Senato della Repubblica

C.3119 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 24/05/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011" (1331);

in data 24/05/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012" (1334);

in data 24/05/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013" (1605);

in data 24/05/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012" (1661).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori De Petris, De Cristoforo, Barozzino, Cervellini, Mineo, Campanella, Bocchino e Petraglia. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni" (*Doc. XXII, n. 33*).

Indagini conoscitive, annuncio

In data 20 maggio 2016, la 5ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, congiuntamente alla V Commissione della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di elementi informativi sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012.

Governmento, trasmissione di atti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 19 maggio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del professor Federico Testa, del signor Mauro Libè e del dottor Alessandro Lanza, rispettivamente a Presidente e consiglieri di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea (n. 72).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 e 19 maggio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), per l'esercizio 2014 (*Doc. XV, n. 389*);

dell'Autorità portuale di La Spezia, per l'esercizio 2014 (*Doc. XV, n. 390*);

dell'Autorità portuale di Livorno, per gli esercizi 2013 e 2014 (*Doc. XV, n. 391*).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puppato, Idem, Dalla Tor, Ruta, Valdinosi, Albano, Sollo, Pagliari, Ricchiuti, Orellana, Liuzzi, Maurizio Romani, Elena Ferrara, Mastrangeli e De Pietro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02812 della senatrice Fasiolo.

Il senatore Uras ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02866 della senatrice Petraglia ed altri.

Le senatrici De Petris e Bellot hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02870 del senatore Vacciano ed altri.

La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05803 della senatrice D'Adda ed altri.

I senatori Santini e Conte hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05824 della senatrice Puppato.

I senatori Santangelo e Cotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05835 del senatore Puglia ed altri.

Mozioni

MAZZONI, Paolo ROMANI, BARANI, BONFRISCO, MALAN, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, GAMBARO, AMORUSO - Il Senato,

premessi che:

l'attacco chimico a Halabja, conosciuto anche come "Massacro di Halabja" o "Venerdì di sangue", è stato una strage genocida contro il popolo Kurdo Feili e la tribù Barzani, che ha avuto luogo il 16 marzo 1988, durante le ultime settimane della guerra tra Iran e Iraq. Furono le forze governative irachene a utilizzare armi chimiche nella città curda di Halabja, nel Kurdistan meridionale. Le stime delle vittime parlano della morte di 5.000 persone, i feriti sarebbero stati invece tra le 7.000 e le oltre 10.000 persone;

durante il regime del partito Baath di Saddam Hussein, furono rasi al suolo più di 5.000 villaggi e furono seminate sul territorio kurdo circa 20 milioni di mine. Diverse migliaia di persone sono inoltre decedute per com-

plicazioni e malattie dopo l'attacco chimico, oppure sono nate con malformazioni o difetti genetici;

considerato che:

l'attacco è stato ufficialmente definito come un atto di genocidio contro il popolo kurdo in Iraq. L'Alta Corte penale irachena ha riconosciuto il massacro di Halabja come un atto di genocidio il 1 ° marzo 2010, una decisione accolta con favore dal Governo regionale del Kurdistan;

sono seguiti i riconoscimenti da parte del Governo norvegese il 21 novembre 2012, del Parlamento svedese il 5 dicembre 2012, del Parlamento britannico il 28 febbraio 2013, del Parlamento sudcoreano il 27 giugno 2013 e infine il 19 novembre 2013 il Congresso americano ha esaminato una risoluzione per il riconoscimento del genocidio contro il popolo kurdo;

il Presidente Masoud Barzani, nelle annuali cerimonie di commemorazione della strage di Halabja, così come nei recenti interventi al Parlamento europeo e alle Nazioni Unite, continua a chiedere la collaborazione ai governi di tutto il mondo e a tutte le nazioni amiche, affinché il genocidio del popolo kurdo venga riconosciuto a livello internazionale, le famiglie delle vittime ricevano giustizia e atti di tali gravità non vengano mai più perpetrati;

Saddam Hussein venne sottoposto a processo (a partire dal 19 ottobre 2005) da un tribunale iracheno assieme ad altri 7 imputati, fra cui il fratellastro, tutti gerarchi del suo regime, per crimini contro l'umanità, il 5 novembre 2006 fu condannato a morte per impiccagione, condanna eseguita il 30 dicembre 2006, data che coincideva con la festa del sacrificio, la maggiore solennità islamica;

numerose istituzioni internazionali hanno già riconosciuto le uccisioni dei Kurdi da parte del regime di Saddam Hussein come un genocidio;

tra il 1993 e il 1994 l'organizzazione "Human rights watch" (HRW) promosse un'estesa inchiesta su quella campagna di sterminio, conosciuta come "Anfal", concludendo che si trattò in effetti di genocidio e certificando le seguenti gravissime violazioni dei diritti umani:

esecuzioni sommarie di massa e la scomparsa di molte decine di migliaia di civili, tra cui un gran numero di donne e bambini, e, talvolta, l'intera popolazione dei villaggi attaccati;

l'uso diffuso di armi chimiche, compreso il gas mostarda e il gas nervino GB, o Sarin, contro la città di Halabja, così come contro decine di villaggi curdi, uccidendo molte migliaia di persone, soprattutto donne e bambini;

la distruzione di circa 2.000 villaggi, che sono descritti nei documenti del Governo come "purificati";

la distruzione di strutture civili, tra cui tutte le scuole, moschee, pozzi e altri edifici non residenziali;

arresti arbitrari di tutti i residenti catturati in "zone proibite", nonostante che si trovassero sulle loro terre e nelle loro case;

incarcerazione arbitraria, in condizioni di estrema privazione, di decine di migliaia di donne, bambini e anziani, senza un giusto processo. Molte centinaia di Kurdi sarebbero morti per malnutrizione e malattie;

sfollamento di centinaia di migliaia di abitanti dei villaggi imposto la demolizione delle loro case;

come la Germania nazista, il regime iracheno nascose le sue azioni criminali dietro "eufemismi di regime". I funzionari nazisti parlavano di "misure esecutive", "azioni speciali" e di "reinsediamento in Oriente"; similmente i burocrati baathisti parlavano di "misure collettive", di "rientrare nei ranghi nazionali" e di "reinsediamento nel sud". Ma dietro questi eufemismi, secondo Human rights watch, si consumarono in Iraq crimini atroci contro il popolo kurdo, con la "volontà di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale";

preso atto che:

negli ultimi mesi, nel nord dell'Iraq si è consumato un altro genocidio, questa volta contro i Kurdi Yazidi;

il consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha consegnato un rapporto con le testimonianze di oltre 100 tra vittime e testimoni degli assedi portati dagli *jihadisti* nei villaggi del nord dell'Iraq, con donne e bambine violentate e usate come schiave sessuali e ragazzini condannati a morte, solo per aver guardato una partita di calcio;

lo stesso consiglio delle Nazioni Unite ha chiesto che le autorità Da'esh siano portate davanti alla Corte penale internazionale per rispondere di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in particolare del crimine di genocidio, messo in atto per sterminare la comunità degli yazidi in Iraq;

il Consiglio dell'Onu per i diritti umani aprì il fascicolo nel settembre 2014, dopo la grave crisi umanitaria generata dall'assedio portato dai terroristi Da'esh ai centri della comunità yazida nel nord dell'Iraq. "Si verificò, si legge, una chiara sequenza di attacchi" da parte dei Da'esh contro gli yazidi, i cristiani e altre minoranze, con l'assedio delle loro città e dei loro villaggi. Gli inquirenti delle Nazioni Unite citano nel rapporto le accuse rivolte ai terroristi Da'esh sull'uso di armi chimiche proibite, come il gas cloro, contro le

forze armate irachene nella provincia occidentale di Anbar, sempre lo scorso settembre, mentre le donne e le bambine catturate finivano con l'essere trattate come un qualsiasi "bottino di guerra", spesso soggette a stupro e schiavitù sessuale;

viene poi riportata la crudeltà con la quale cui le corti islamiche Da'esh, nell'applicare la "Sharia", abbiano inflitto ai condannati pene come la lapidazione o l'amputazione;

quanto alle accuse di crimini di guerra mosse contro l'esercito regolare iracheno, secondo gli inquirenti Onu è "ampiamente provato" l'uso di "barrel bombs", ordigni imballati in grandi e lunghi fusti, innescate e lanciate dall'alto, che uccidono indiscriminatamente e, per questo, bandite dal diritto internazionale. Pratica, conclude il rapporto, meritevole di "ulteriori investigazioni";

un detto yazida oggi recita: "Eravamo 17 milioni. Oggi siamo 700 mila". Molti sono fuggiti all'estero e in 40.000 si trovano ora asserragliati nella montagna irachena di Sinjar. "Pensate a 'Hotel Rwanda' o al compound Onu di Srebrenica: questo è il monte Sinjar oggi", scrive un membro laburista inglese, invocando un intervento umanitario occidentale a difesa degli yazidi;

gli yazidi hanno 2 alternative: scendere dalla montagna per essere macellati dagli estremisti islamici che li hanno condannati a morte, o restare e morire di fame e sete. La montagna-rifugio di Sinjar sta già diventando un cimitero e i *peshmerga* kurdi sono la loro unica speranza;

accusati di blasfemia, politeismo e apostasia dai fanatici islamisti, gli yazidi contano "72 genocidi" nella loro storia. E la cosa si sta ripetendo nel XXI secolo. Un'intera religione rischia di sparire dalla faccia della terra;

alcuni accademici hanno calcolato che 23 milioni di yazidi sarebbero stati decimati in 700 anni di invasioni e di genocidi. La "caccia agli angeli" iniziò nel 1170, quando l'espansionismo musulmano si lasciò alle spalle cinquantamila yazidi. I mongoli, sotto la guida di Hulagu Khan, nel 1218 raggiunsero gli yazidi e ne uccisero a migliaia, ma incontrarono una forte resistenza e alla fine si ritirarono. Il *leader* yazida Sheikh Hassan venne ucciso dai musulmani e il suo corpo, nudo, venne appeso a un cancello di Mosul, dove sarebbe stato visibile agli altri yazidi. Il tempio più sacro, a Lalish, venne profanato, e le ossa del più grande santo yazida, lo sceicco Adi, furono prelevate dalla tomba e bruciate davanti agli increduli suoi correligionari. Anche gli ottomani li hanno perseguitati. Lo storico turco Katib Chelebi stima che tra il 1915 e il 1918 circa 300.000 yazidi furono massacrati nei territori dell'Impero ottomano. Eppure gli yazidi sono sopravvissuti alle invasioni di safavidi e ottomani, che si contesero il controllo di Mosul, perché rappresentava la chiave per il controllo della regione caspiana a oriente;

dopo l'avvento al potere del partito Baath, nel 1968 venne emanata una direttiva politica, secondo la quale gli yazidi dovevano "tornare alle loro origini arabe". I baathisti ordinarono l'evacuazione di tutti i villaggi yazidi e la deportazione degli abitanti verso "centri collettivi". Fu l'inizio di un genocidio culturale. Sia i villaggi degli yazidi sia i loro luoghi sacri vennero rasi al suolo. Saddam Hussein voleva distruggere il loro territorio e la loro religione reinsediandoli in una zona araba per poterne annientare l'identità. Ma non ci riuscì. Come non ci è riuscita al Qaida nel 2007, quando i terroristi islamici rasero al suolo 2 interi villaggi yazidi con 796 morti. Fu il più spaventoso attentato dopo l'11 settembre 2001: "Le Torri gemelle del Kurdistan". Le bombe *qaidiste* sterminarono interi *clan* yazidi. Molti di loro evaporarono letteralmente per via delle esplosioni;

gli yazidi sono sempre stati perseguitati, perché accusati dall'ortodossia islamica di praticare culti eretici e di adorare il diavolo. Ma mai si era assistito a uno sterminio come quello perpetrato dall'ISIS. Gli yazidi (la minoranza etnico-religiosa più perseguitata del mondo) sono stati tuttavia dimenticati dalla comunità internazionale;

quasi un anno fa, i *media* e l'opinione pubblica mondiale si mobilitarono per la crisi umanitaria e il genocidio della popolazione yazida nel nord dell'Iraq per mano dei terroristi Da'esh, che avanzava nella regione montagnosa del Sinjar. Ma, da allora, gli attacchi aerei contro l'Isis a protezione degli yazidi sono gradualmente diminuiti, così come l'aiuto umanitario,

impegna il Governo:

1) a riconoscere ufficialmente il Genocidio del popolo kurdo perpetrato dal regime di Saddam Hussein nel 1988;

2) a restituire all'etnia yazida il diritto alla vita, nel rispetto della propria identità e del proprio credo religioso, riconoscendo il genocidio messo in atto dall'Isis.

(1-00576)

MAZZONI, Paolo ROMANI, BARANI, BONFRISCO, MALAN, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, GAMBARO, AMORUSO - Il Senato,

premesso che:

la regione del Kurdistan iracheno ha dovuto far fronte, a partire dalla metà del 2014, a bombardamenti che hanno colpito la regione con effetti devastanti. A partire da quando il Governo iracheno ha tagliato i pagamenti, e a seguire con l'insurrezione dell'Isis e le successive ondate di sfollamento

di massa, la regione sta al momento facendo fronte ad ulteriori minacce che devono essere affrontate immediatamente;

l'invasione dell'Isis e i conseguenti combattimenti hanno causato danni gravi alle infrastrutture, anche sanitarie;

il livello del danno inflitto nel settore edile varia da un'area all'altra. Strade principali sono state pesantemente colpite e la maggior parte di esse è completamente distrutta. Lo stesso vale per buona parte delle attività commerciali e degli insediamenti industriali. Oltre alla distruzione causata dagli attacchi aerei e dai combattimenti, l'Isis ha attuato una selezione e una distruzione deliberata di case e proprietà private. Inoltre, i mobili e altri possedimenti delle famiglie sono stati saccheggianti. Si stima che 700 case private siano state danneggiate o distrutte;

anche se lo sfollamento nella regione del Kurdistan ha registrato un calo, permane comunque un flusso costante di nuovi arrivi (circa 300-400 su base settimanale) in aggiunta ai già esistenti 240.000 rifugiati siriani e a circa 1,2 milioni di sfollati interni che vivono all'interno della regione del Kurdistan;

la regione del Kurdistan è stata uno dei principali pilastri della sicurezza e della stabilità nella regione. Pertanto, sottovalutare la situazione attuale nella regione del Kurdistan comprometterà la condizione di milioni di persone che stanno vivendo difficoltà economiche estreme;

il Governo regionale del Kurdistan (KRG), anche se disponibile a mantenere una politica delle porte aperte per tutti coloro che cercano sicurezza, ha da tempo dichiarato di aver superato in modo significativo la sua capacità di assorbimento dei profughi. Con la diminuzione delle risorse umanitarie disponibili e l'incertezza sul futuro livello di aiuti umanitari, sia in termini di risorse che di finanziamento, le lacune, i limiti e le inadeguatezze della risposta umanitaria stanno diventando sempre più visibili e allarmanti. Il KRG non può permettersi le spese di mantenimento dei servizi pubblici essenziali, come è dimostrato dall'indebolimento del sistema sanitario e con la diminuzione della fornitura di energia elettrica;

solo il 40-45 per cento di tutta la popolazione della regione, comprensiva di sfollati e rifugiati, viene raggiunta o servita da parte del sistema sanitario. I progetti pubblici (5.000) e privati (3.000) sono quasi tutti sospesi per mancanza di finanziamenti. E a causa della sospensione di tali progetti migliaia di residenti, lavoratori stranieri, sfollati e rifugiati sono rimasti senza lavoro e migliaia di aziende sono fallite;

il Ministero della sanità iracheno ha dichiarato un'epidemia di colera in Iraq con 15 casi di laboratorio confermati in 2 governatorati a partire dal 15 settembre 2015. In un primo tentativo di contenere ulteriori focolai, Ministero della salute e altri *partner* hanno distribuito *kit* per malattie diarroici-

che a ospedali in zone colpite e sono stati anche istituiti reparti per il trattamento delle malattie diarroiche. Questo però è servito a poco per arginare l'epidemia. A partire dal 22 novembre 2015, oltre 2.800 casi di laboratorio confermati di vibrio colera e 01 inaba sono stati confermati al Central public health laboratory a Baghdad, colpendo così 17 su 18 governatorati in Iraq;

la regione del Kurdistan iracheno si trova a fronteggiare una grave mancanza di infrastrutture idonee a garantire l'accesso all'acqua pulita, fatiscenti strutture di approvvigionamento idrico e mancanza di fornitura di cloro per l'acqua pulita;

il KRG, al momento con 4 mesi di arretrati e circa 16 miliardi di dollari di debito, sta discutendo una strategia per aumentare le entrate e nel contempo ridurre la spesa pubblica. La crisi fiscale, che non sarà risolta in tempi brevi, avrà senza dubbio effetti terribili per i residenti, gli sfollati e i rifugiati;

alcune città, oltre alle carenze infrastrutturali, soffrono la totale mancanza di servizi essenziali per la popolazione, come ad esempio l'approvvigionamento di energia elettrica;

un'attenzione particolare merita il distretto di Shingal liberato dall'Isis a metà novembre 2015. Con l'obiettivo di mappare e misurare il livello di distruzione e del danno inflitto alla città di Shingal, il Ministero dell'interno del Kurdistan iracheno ha ordinato al JCC (Joint crisis coordination center) di condurre una rapida stima dei danni. In un accurato *report* si è fatta una valutazione che aiuterà il KRG a mobilitare le risorse richieste a livello locale, nazionale ed internazionale per prestare assistenza all'amministrazione della città nel ripristinare i servizi pubblici di base e facilitare il ritorno degli sfollati nelle loro case;

la città è stata liberata solo 2 settimane prima che la rapida valutazione del danno fosse effettuata. Pertanto, c'è una legittima preoccupazione che la città sia ampiamente minata con ordigni e altri tipi di esplosivi;

il distretto di Shingal è geograficamente posto a ridosso del confine con la Siria, altra area interessata da una massiccia presenza dell'Isis e dai relativi conflitti;

Shingal aveva una popolazione mista di circa 400.000 persone prima dell'invasione dell'Isis nell'agosto 2014. Si stima che 93.000 famiglie vivessero nella città di Shingal e il restante sparso nei villaggi circostanti;

preso atto che:

secondo tutti i calcoli e le valutazioni, la situazione peggiorerà nel 2016, a causa del continuo calo dei prezzi del petrolio, che costituisce il 90 per cento delle entrate della regione, della diminuzione dei finanziamenti

umanitari e il costante peggioramento della situazione della sicurezza e dello spostamento di masse;

il finanziamento cronicamente inadeguato per la risposta umanitaria è una preoccupazione fondamentale e ricorrente e sta paralizzando di fatto la capacità di soddisfare le enormi esigenze della regione;

il 13 novembre 2015 le forze Peshmerga, supportate dalla Coalizione internazionale, hanno avviato la Free Shingal operation (Operazione per la liberazione di Shingal) e liberato il distretto. Shingal e 28 villaggi sono stati ripresi dopo 15 mesi di occupazione da parte dell'Isis. La liberazione è stata largamente celebrata dagli yazidi e dalle altre comunità, ma la città è ancora gravemente danneggiata e le infrastrutture sono o completamente distrutte o pesantemente rovinate. La sfida principale resta liberare la città dai detriti e dalle macerie, il rinnovo e il ripristino dei servizi pubblici di base e la ricostruzione degli edifici pubblici per permettere la sicurezza e un dignitoso ritorno degli sfollati nelle loro case;

la risposta umanitaria alla crisi dei rifugiati è prevista nell'ambito del Regional refugee e resilience plan 2016-2017 (3RP), ed è stata finora finanziata solo per il 37 per cento, una quota preoccupante. Il piano di risposta umanitaria (HRP) è stato finora finanziato al 61,9 per cento. A causa della mancanza di fondi e di finanziamenti a brevi cicli, i piani di risposta umanitaria non riescono a cogliere adeguatamente questa complessità e in generale a soddisfare le priorità a breve e a lungo termine;

anche quando tali priorità sono comprese, i progetti a medio e lungo termine non vengono implementati a causa della mancanza di fondi e la risposta ha sempre più ridotto il campo di applicazione ai bisogni più elementari della popolazione;

l'epidemia di colera in tutto l'Iraq ha costretto i WASH (water, sanitation and hygiene) *partner* a reindirizzare la loro attenzione primaria nei piani di prevenzione e risposta per contenere l'ulteriore diffusione dell'epidemia. Le procedure di prevenzione del colera e le attività correlate sono state realizzate nei campi profughi e rifugiati così come nelle comunità ospitanti. Le principali attività svolte dai WASH *partner* hanno incluso il monitoraggio e la sperimentazione della qualità delle acque, pulizia dei servizi igienici, distribuzione di articoli per l'igiene, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, creazione di punti di distribuzione per l'acqua, campagne di sensibilizzazione;

il gruppo incaricato di fornire una valutazione dei danni inflitti alla città di Shingal ha rappresentato un quadro dal quale emerge la totale distruzione della città causata dai pesanti combattimenti, dagli attacchi aerei e dalle mine nascoste dall'Isis. La città è quasi interamente danneggiata e la maggior parte delle case private è stata saccheggata o danneggiata. Gli edifici pubblici, le scuole, gli ospedali e le infrastrutture dei servizi sociali sono sta-

ti distrutti. I beni pubblici e privati sono stati distrutti anch'essi, con saccheggio di attrezzature, mobili e macchinari di istituzioni governative, proprietà private, possedimenti materiali, bestiame e imprese;

considerato che:

mentre il salvataggio della vita rimane la priorità naturale, trascurare altre necessità della popolazione produrrà, e ha già prodotto, gravi conseguenze in termini di salute fisica e mentale, vulnerabilità e resilienza delle famiglie e delle comunità, strategie negative di lotta, apprendimento e sviluppo per i bambini, nonché tensioni e lamentele sociali;

il JCC in coordinamento con l'UNOCHA (United Nations office for the coordination of humanitarian affairs) ha organizzato 5 incontri con i principali *partner* per garantire che la capacità collettiva di prevenire e rispondere all'epidemia di colera fosse migliorata;

lo stato in cui attualmente versa la città di Shingal, in particolare, non consente le minime condizioni di vivibilità, dal momento che la quasi totalità dei suoi quartieri sono stati completamente distrutti, così come molti degli edifici pubblici momentaneamente adibiti ad avamposti anti Isis;

gli obiettivi individuati dall'Isis sono stati principalmente le proprietà degli yazidi e di altre minoranze religiose, come indicato dai segni lasciati per indicare quali edifici dovevano o non dovevano essere distrutti;

il danno generale alle infrastrutture dei servizi sociali della città è stimato al 70 per cento;

si stima che saranno necessari circa 10,1 milioni di dollari entro i prossimi 6 mesi solamente per la pulizia della città e il ripristino di base dei servizi fondamentali;

il processo di ricostruzione richiede tempo a causa delle mine e degli altri ordigni disseminati sul territorio di Shingal. Liberare la città dalle mine resta la priorità principale, prima che qualsiasi altra attività possa iniziare per ripristinare le infrastrutture dei servizi pubblici;

i bisogni sono enormi e l'amministrazione locale non ha fondi per affrontare anche le esigenze più immediate;

prima della crisi, la città di Shingal aveva un policlinico, 3 centri di assistenza sanitaria di base così come 26 centri di assistenza sanitaria di base nelle aree suburbane;

il Governo regionale del Kurdistan iracheno deve affrontare attualmente un divario del 29 per cento nella sua fornitura di gas di cloro, trattamento di prevenzione delle acque in vista di possibile fattore trainante nella

crescita di malattie legate all'acqua. Mentre l'epidemia di colera, in questa occasione, è stata gestita in modo efficace, la regione potrebbe non essere in grado di sostenere un'ulteriore epidemia. Rimangono da adottare interventi per il miglioramento della gestione e della manutenzione di impianti di lavaggio e per la fornitura di sicuri servizi idrici e sanitari: 1) fornitura di acqua sufficiente per tutti i campi, in conformità con gli *standard* internazionali; 2) progettazione e costruzione di condotte idriche adeguate, ove necessario; 3) dove possibile, ammodernamento delle condutture d'acqua corrente e manutenzione ordinaria; 4) realizzazione e manutenzione di fosse settiche all'interno dei campi; 5) fornitura di cloro per assicurare, a tutta la popolazione, la fornitura di acqua pulita al 100 per cento;

anche se la risposta del settore sanitario è stata in precedenza adeguata, rimangono ancora ostacoli in termini di prestazioni primarie;

la carenza di medicine è un problema crescente che ha lasciato molti pazienti con malattie croniche e malattie facilmente curabili anche non trattate. La mancanza di fondi e la conseguente riduzione di assistenza alimentare può provocare un aumento della prevalenza della malnutrizione, in particolare tra i bambini. Le scorte di sicurezza sono insufficienti, rendendo impossibile una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza, e il sistema sanitario regionale non è in grado di gestire il volume di pazienti. Il Ministero della salute del KRG ha dichiarato che attualmente può fornire solo circa il 40-45 per cento dei servizi sanitari di base per la popolazione. Questo lascia un allarmante 55-60 per cento della popolazione senza accesso ai servizi sanitari. Si prevede che questo divario aumenti nel 2016, a meno che un adeguato finanziamento non venga prontamente assicurato;

provvedere alla protezione per tutte le persone rifugiate rimane un aspetto di fondamentale importanza, soprattutto per le donne, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità;

i mesi passati hanno visto un aumento deplorabile di matrimoni precoci tra famiglie sfollate e rifugiate, con numeri notevoli soprattutto nel Governatorato di Duhok. Questo fenomeno viene ora affrontato tramite una campagna lanciata contro il matrimonio precoce. La campagna prevede la sensibilizzazione sui rischi di protezione dell'infanzia, formazione del personale di protezione tra le agenzie ONU e le Organizzazioni non governative, l'inclusione e la partecipazione della comunità nel complesso, tra cui amministratori, insegnanti e *leader* religiosi. Il numero di persone raggiunte dal piano di protezione ha registrato un forte aumento in un breve lasso di tempo;

ci sono anche incrementi sia per il numero di SGBV (sexual and gender-based violence), e i sopravvissuti alle violenze ricevono consulenza psico-sociale. Questo grazie alla campagna citata contro il matrimonio precoce, all'azione dei responsabili GBV (gender based violence) e alla diffusione di messaggi chiave, dai servizi di risposta disponibili e dalle recenti

attività di *capacity building* realizzate per la Direzione generale per la lotta alla violenza contro le donne, in cui è stata attivata una formazione specializzata contro SGBV;

le priorità chiave nel settore dell'istruzione per garantire il massimo accesso dei bambini all'istruzione ufficiale sono la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione delle scuole primarie e secondarie oltre alla costruzione di nuove scuole in tutta la regione. Servono materiali e attrezzature, forniture di materiali scolastici sia per gli insegnanti che per gli alunni (libri di testo e cancelleria), l'assunzione di nuovi insegnanti, il pagamento degli stipendi arretrati per insegnanti e amministratori scolastici, con un *focus* specifico sul pagamento degli stipendi per chi opera nei campi profughi;

ad oggi, circa l'81 per cento delle famiglie di sfollati e almeno il 69 per cento delle famiglie di rifugiati sono residenti in contesti fuori dai campi, provocando così sovraffollamento, crescente domanda di servizi e competizione per le risorse;

la domanda di acqua, di servizi igienico-sanitari adeguati e di gestione dei rifiuti solidi è un tema di grave preoccupazione non solo per le comunità ospitanti, ma si è dimostrato essere un problema ricorrente anche all'interno dei campi;

la regione del Kurdistan iracheno è impegnata su 3 diversi fronti contemporaneamente. Il conflitto con l'Isis e l'afflusso massiccio di sfollati si inserisce in contesto di grave crisi fiscale. Purtroppo, a causa del conflitto armato prolungato, non sembra esserci nessuna fine imminente per la crisi degli sfollati, e l'interesse per il mantenimento della coesione sociale tra le popolazioni e gli impatti sulle comunità ospitanti dovrebbero essere compresi in una pianificazione di medio e lungo periodo. Finora molto è stato fatto per gli sfollati interni e rifugiati all'interno dei campi, mentre poca attenzione è stata data ai residenti fuori dai campi e alle comunità ospitanti;

l'Isis usava gli edifici pubblici come basi operative e posizioni di combattimento. Questo ha provocato danni gravi agli uffici pubblici e il 70 per cento degli edifici è stato totalmente danneggiato dagli attacchi aerei, dai combattimenti e dagli esplosivi. Le attrezzature, inclusi i macchinari, veicoli e mobili sono stati saccheggianti o distrutti. Il costo della ricostruzione degli edifici pubblici ammonterà a diversi milioni di dollari;

il costo dell'inazione porterà conseguenze più gravi e avrà un impatto diretto sul Kurdistan iracheno, l'intera regione e soprattutto sulle popolazioni sfollate e più vulnerabili,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di intensificare gli sforzi umanitari, specialmente in campo sanitario, in favore della regione in questione;

2) a considerare l'eventualità di interventi mirati e diretti alla ricostruzione della città di Shingal che, sita in prossimità del confine tra Iraq e Siria, ha rappresentato un fondamentale avamposto nella lotta all'Isis, circostanza che ne ha determinato, di fatto, la quasi totale distruzione;

3) a farsi promotore presso la comunità internazionale di iniziative volte a ripristinare le infrastrutture essenziali alla popolazione, quali: reti di trasporto, acquedotti, servizi igienico-sanitari, salute, edifici scolastici, reti elettriche, abitazioni, edifici pubblici e mezzi di sussistenza;

4) ad incentivare la continuazione di campagne di formazione e di sensibilizzazione, nonché a sostenere gli obiettivi di protezione nel quadro dei programmi HRP e 3RP, i quali hanno ricevuto scarsa disponibilità di fondi;

5) ad intercedere presso la comunità internazionale e il Governo iracheno, affinché questi si facciano avanti, assumendosi la loro parte di responsabilità umanitaria, fornendo assistenza finanziaria diretta per consentire al KRG almeno di evitare che la regione abbia un crollo imminente e riesca quindi a contenere le crisi attuali, così da garantire le crescenti esigenze degli sfollati, dei rifugiati e delle comunità ospitanti.

(1-00577)

CENTINAIO, STUCCHI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

dal 2008 è presente una gravissima crisi economica internazionale che ha colpito, in modo particolare, anche alcuni Paesi dell'area Ue. L'attuale congiuntura economica, superiore, per intensità, durata e diffusione nei mercati globali, a quella del 1929, ha investito anche il nostro Paese;

dal dicembre 2011 i Governi che si sono succeduti hanno inasprito le azioni fiscali contro le imprese e, di conseguenza, contro i lavoratori, con la scusa dell'imminente *default* e la necessità e l'urgenza di intervenire, al fine di trovare la giusta stabilità nei conti;

una crisi provocata dalle banche e dalla finanza sta distruggendo l'economia reale, sta mettendo in ginocchio la gente comune, colpita da manovre economiche che, aumentando la pressione fiscale diretta ed indiretta, causano l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere di acquisto da parte delle famiglie;

la crisi economica ha avuto origine dal crollo dei mutui *subprime* dell'estate 2007 e il conseguente fallimento a catena di alcune banche di affari (la più importante la Lehman Brothers, quarta banca americana) che, senza alcuna regolamentazione e per giunta con la copertura ufficiale delle agenzie private di certificazione, attuavano una leva finanziaria di 1 a 30;

gli esperti hanno individuato da subito tra le cause principali della crisi economica il fallimento di un modello di mercato senza regole, nel quale le istituzioni hanno abdicato al loro ruolo di garanti del potere esercitato dalla finanza e dalla grande industria. Un cancro diffuso in tutti i settori, ma che vede il concentrarsi delle sue metastasi, proprio in quelle operazioni speculative messe in atto dalle agenzie di intermediazione finanziaria;

la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è dimostrata totalmente incapace di mantenere il sistema su binari funzionanti;

il sistema finanziario e monetario sempre più deregolamentato e sottratto ai controlli preposti, ha minato ogni forma di *governance*, dando così origine ad una serie di bolle finanziarie, fagocitando i settori industriali, commerciali e agricoli produttivi;

il tessuto imprenditoriale, costituito in Italia per più del 95 per cento da piccole e medie imprese, ha risentito e continua a risentire del fenomeno del *credit crunch*, un fenomeno che ha portato alla chiusura di molte imprese, che non hanno ricevuto dagli istituti di credito il necessario e, in questo periodo, vitale, supporto finanziario per il proprio ciclo produttivo;

i dati forniti dal Governo sulla ripresa economica del nostro Paese sono notoriamente ottimistici e si scontrano con una evidente realtà di diffuso disagio sociale;

il nostro è il Paese con l'imposizione fiscale più alta nell'area dell'Unione europea, condizione che spinge molte imprese a delocalizzare verso Paesi vicini, come la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, la Slovacchia, la Francia e, nell'area *extra* Ue, la Serbia;

nella fase di congiuntura economica che ha investito il nostro Paese, i Governi che si sono succeduti hanno adottato una politica di contenimento dei costi, che ha generato tagli ingenti ai finanziamenti diretti agli enti locali con conseguente difficoltà da parte delle amministrazioni comunali nella gestione degli interventi diretti ai servizi ai cittadini, secondo *standard* di qualità, efficienza ed efficacia;

i continui flussi migratori verso l'Italia di cittadini stranieri, provenienti dai Paesi extracomunitari, determinano a giudizio dei proponenti una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;

le risorse impiegate dai Comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro. Tra i vari tipi di azioni a sostegno degli immigrati, al primo posto, in termini di spesa, vi sono gli interventi e i servizi, dove confluisce circa il 40 per cento delle risorse. Gli interventi specifici offerti dai Comuni per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio coinvolgono, ogni anno, circa 160.000 utenti. Inoltre, circa il 35 per cento della spesa destinata all'area immigrazione è impiegato dai Comuni per la gestione di strutture residenziali, che accolgono circa 12.000 ospiti con una spesa media di circa 3.200 euro l'anno per utente;

in un anno, circa 4.000 soggetti beneficiano del pagamento di rette per il soggiorno in strutture di tipo privato, con una spesa media di circa 3.600 euro l'anno per assistito. A questo tipo di supporto si deve aggiungere la gestione delle aree attrezzate per i nomadi. Le risorse rimanenti sono erogate sotto forma di contributi in denaro (29,2 per cento della spesa per immigrati), principalmente finalizzati alla copertura dei costi per l'alloggio (oltre 24.000 beneficiari), e all'integrazione del reddito (quasi 20.000 beneficiari). Considerata l'esigenza dei Comuni di far fronte alle necessità per la messa a punto di servizi specifici, diretti a far fronte all'impatto sociale, dovuto al crescente fenomeno della presenza di cittadini extracomunitari (basti pensare a titolo d'esempio alla tutela dei minori stranieri non accompagnati) è necessario che si sviluppi un intervento strutturale per la condivisione di responsabilità ed oneri tra amministrazione centrale e autonomie locali. In questa particolare fase di congiuntura economica e di tagli alle risorse degli enti locali, bisogna strutturare forme di sostegno per i Comuni nella messa a punto di servizi specifici, in una logica di standardizzazione nazionale degli interventi, secondo modelli di collaborazione già sperimentati con successo in alcuni settori delle politiche sociali;

nell'affrontare il tema legato alle immigrazioni sarebbe corretto operare nel rispetto del tradizionale valore dell'ospitalità, che da sempre contraddistingue il nostro popolo e l'Europa. Questo significa che il buon padrone di casa deve essere aperto, in modo solidale, ad aiutare chi in difficoltà richiede ospitalità, facendo in modo che l'ospite venga trattato al pari dei propri familiari. Questo aspetto della tradizione europea trova i suoi limiti proprio nel numero delle persone che si riescono e si possono ospitare. È inutile, improduttivo, disumano ospitare più persone di quelle che si riesce ad accogliere, destinandole a vivere nelle difficoltà e nel disagio, minando, allo stesso tempo, il bene dei componenti della propria famiglia. Questo elementare principio che appartiene alla cultura classica dovrebbe far ben comprendere come sia impossibile non determinare un numero massimo di presenze di extracomunitari nel territorio italiano;

l'irresponsabile ad avviso dei proponenti condotta delle politiche messe in atto per gestire l'enorme flusso migratorio verso il nostro Paese rischia di creare un impatto sociale ingestibile, alimentando l'ingiustizia in cui vivono i cittadini italiani, in condizioni estreme di disagio e di emergenza

abitativa, nel trovarsi a constare come il Governo abbia soluzioni immediate per far fronte ai problemi di vitto e alloggio degli extracomunitari che sbarcano sulle nostre coste;

i risultati delle politiche in tema di accoglienza, adottate dal Governo Renzi, denotano un vero e proprio fallimento;

i dati degli arrivi di immigrati nel nostro Paese, clandestinamente con le navi (solo via mare 153.842 ingressi nel 2015 e per i primi 3 mesi del 2016 già 19.932, con un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015) e della mancata attivazione degli strumenti di respingimento ed espulsione previsti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario (articoli 10 e 13 del decreto legislativo n.286 del 1998 e della direttiva 2008/115/CE) evidenziano come il fenomeno migratorio abbia assunto ormai la dimensione di una vera e propria invasione programmata del territorio italiano;

il sistema di accoglienza, a seguito anche delle ultime modifiche apportate con il decreto legislativo n.142 del 2015, si articola in un sistema complesso che, oltre alla primissima accoglienza nei cosiddetti *hotspot*, si distingue in «prima accoglienza», assicurata nelle strutture governative di cui all'articolo 9, in «seconda accoglienza» nelle strutture di cui all'articolo 14 e, nei casi di emergenza e di indisponibilità nelle precedenti strutture, in quelle di cui all'articolo 11 (CAS), che, dovrebbero essere temporanee, ma che, di fatto, sono diventate le più numerose ed utilizzate, registrando all'11 aprile 2016 139.215 presenze su un totale di 168.750 immigrati, accolti nel sistema di accoglienza;

chiunque arriva nel nostro Paese, indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità di ingresso, può presentare, in qualsiasi momento e senza limiti di tempo o preventivo controllo di ammissibilità, una domanda di protezione internazionale, che, di fatto, blocca qualsiasi procedura di espulsione e il mantenimento gratuito del richiedente, fino alla conclusione della procedura d'esame della domanda, che dura in media circa 9 mesi;

alla presentazione della domanda di protezione internazionale, il richiedente asilo nelle strutture di accoglienza ha diritto, secondo quanto previsto già dalla circolare del Ministero dell'interno n. 104 dell'8 gennaio 2014, ad una serie di servizi comprensivi di pulizia dei locali e lavanderia, erogazione dei pasti, prodotti per l'igiene personale, vestiario adeguato alla stagione, una ricarica telefonica di 15 euro all'ingresso, assistenza linguistica e culturale, sostegno socio-psicologico, assistenza sanitaria, «orientamento al territorio» e un *pocket money* di euro 2,5 al giorno per le spese personali;

lo Stato corrisponde agli enti gestori delle strutture di accoglienza in media 35 euro al giorno, per ogni richiedente ospitato e spesso si registrano situazioni di mancanza di meccanismi di controllo e monopoli da parte di associazioni e cooperative che gestiscono, anche in diverse province e re-

gioni, numerosi centri di accoglienza e in alcuni casi senza partecipare ad alcun bando, ma per assegnazione diretta da parte delle prefetture;

tale giro di denaro ha creato un vero e proprio *business* intorno al fenomeno migratorio;

secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2016, fino ad aprile, di tutte le domande di asilo solo al 3 per cento dei richiedenti è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato;

pare che il fallimento della procedura di ricollocazione (decisioni n. 2015/1523 del Consiglio europeo del 14 settembre 2015 e n.2015/1601 del Consiglio del 22 luglio 2015), che avrebbe dovuto comportare il trasferimento presso altri Paesi europei in totale di 160.000 richiedenti asilo di nazionalità siriana, irachena ed eritrea, di cui 39.600 dall'Italia, sarebbe da ricondurre anche al fatto che nel nostro Paese giungono, sempre in maggior numero, «richiedenti asilo» ivoriani, senegalesi e gambiani, nazionalità, non indicate nel programma di ricollocazione e con i cui Stati l'Italia non ha attivato accordi di identificazione e riammissione;

a quanto risulta ai proponenti dall'avvio del piano di ricollocamento, cosiddetto Junker, gli Stati membri dell'Unione europea hanno rinviato in Italia, a fronte dei 580 ricollocati in Germania, Romania, Francia, Portogallo, Finlandia e Olanda, ben 1.101 immigrati irregolari, ossia circa il doppio. Nei primi 7 mesi del piano pare siano 23.468 gli immigrati clandestini rintracciati nello spazio europeo che, secondo quanto dispone «Dublino III» (regolamento (UE) n.604/2013), devono essere riammessi in Italia e di conseguenza le richieste in tal senso avanzate sono 4.219 dalla Germania, 4.704 dalla Svizzera, 1.921 dalla Francia e 1.669 dall'Austria;

dunque, sebbene lungo la rotta ovest dei Balcani, la situazione sembra risolta, grazie alla volontà e alle iniziative dei Paesi posti su tale confine a difesa del proprio territorio, a fronte dell'inerzia dell'Unione europea, perdurando però il massiccio arrivo di immigrati, agevolato dal permeabile confine marittimo italiano, 6 Paesi dell'Unione europea, ossia Germania, Francia, Austria, Belgio, Svezia e Danimarca, chiederanno alla Commissione europea di prolungare di 6 mesi, a partire dalla metà di maggio 2016, i controlli alle loro frontiere;

secondo i dati forniti dall'agenzia "Frontex", dopo la chiusura della rotta, cosiddetta balcanica, gli arrivi via mare nel nostro Paese, a marzo 2016, sono stati 9.600, oltre il doppio rispetto a febbraio, con un incremento anche dall'Egitto;

secondo i dati dell'Ufficio statistico europeo, l'Italia è tra i Paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state

26.058, ma gli effettivi rimpatri 11.944, a fronte, ad esempio, degli 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

i sindaci, nel loro ruolo di primi cittadini, sentono il peso delle diffuse problematiche sociali, che colpiscono direttamente il territorio amministrato, quali la disoccupazione giovanile, le difficoltà economiche dei residenti anziani, l'emergenza abitativa delle famiglie, l'aumento esponenziale di situazioni e condizioni di povertà e si sentono abbandonati dall'amministrazione centrale nella risoluzione diretta a tali problematiche;

è doveroso porre la giusta attenzione all'inarrestabile continua richiesta di aiuto da parte degli amministratori locali, che cercano di trovare soluzioni all'ingiustizia che vede, da un lato, il Governo destinare ingenti risorse economiche per la presa in carico dei cittadini extracomunitari e dall'altro una diffusa disattenzione per il disagio sociale dei cittadini italiani;

molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare, con un mandato ufficiale, dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare, almeno in parte, le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina che soffre,

impegna il Governo a sostenere l'iniziativa dei sindaci finalizzata ad un riconoscimento ufficiale delle vittime della crisi economica, mettendo in atto le dovute azioni per la presa in carico di questa particolare categoria, stornando parte delle risorse necessarie da quelle destinate alla assistenza degli extracomunitari richiedenti protezione umanitaria.

(1-00578)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, SANTANGELO, AIROLA, BUCCARELLA, DONNO, MORRA, CRIMI, MORONESE, CATALFO, TAVERNA, SCIBONA, CASTALDI, BOTTICI, PUGLIA, GIROTTO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 1° dicembre 2015, nella seduta n. 545 del Senato, veniva pubblicata l'interrogazione 3-02409 in relazione a quella che, a giudizio degli interroganti, appare una delle pagine più tristi circa la restrizione, nel nostro Paese, della libera concorrenza e del mercato da parte di società farmaceutiche;

nella citata interrogazione, si evidenziava che, nonostante l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) avesse irrogato una sanzione esemplare a carico di 2 delle più importanti aziende farmaceutiche del panorama internazionale, Roche e Novartis, il Ministro della salute non aveva attivato nessuna richiesta di risarcimento del danno, e ciò nonostante la comunicazione data a mezzo stampa, dopo qualche mese dal provvedimento sanzionatorio;

nel mese di marzo 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva irrogato una sanzione di 182 milioni di euro alle case farmaceutiche Roche e Novartis, che producono, ovvero commercializzano, farmaci oculistici impiegati nelle maculopatie (patologia che colpisce circa un milione di soggetti nel Paese), a causa delle attività anticoncorrenziali poste in essere, in danno dell'erario e dei pazienti, per evitare l'impiego del poco costoso farmaco Avastin e per favorire l'impiego del farmaco Lucentis, che ha prezzo 60 volte superiore al primo;

sul quotidiano "la Repubblica" del 28 maggio 2014, il Ministro in indirizzo informava che avrebbe chiesto un risarcimento, pari ad un miliardo e 200 milioni di euro, per i danni subiti dal Servizio sanitario nazionale, a seguito di comportamenti anticoncorrenziali delle case farmaceutiche Roche e Novartis;

dopo la sanzione dell'AGCM, le case farmaceutiche avevano presentato ricorso al TAR del Lazio, per chiedere l'annullamento della sanzione irrogata e terminato il giudizio, il Tribunale amministrativo adito aveva confermato la decisione dell'Autorità, con sentenza n. 12168/2014; nonostante ciò, le case farmaceutiche avevano presentato appello avverso la pronuncia del TAR del Lazio ed il 3 dicembre 2015 il Consiglio di Stato era chiamato ad assumere una propria decisione sulla vicenda;

considerato che nei confronti del Ministro della salute, in relazione alla citata vicenda, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha chiesto al Parlamento di discutere una mozione di sfiducia, in particolare per avere omesso di vigilare ed intervenire sulle citate attività anticoncorrenziali e per avere proposto il rinnovo della nomina del direttore generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), nonostante l'omissione fosse imputabile all'Aifa stessa. Ad oggi la discussione della mozione non è stata ancora calendarizzata;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti, l'intera vicenda giudiziaria che ha causato l'imbarazzante danno al Servizio sanitario nazionale, non ha prodotto da parte del Ministero della salute l'interessamento auspicato e comunque annunciato. Si apprende, infatti, che l'Avvocatura di Stato, pur costituendosi anche per l'agenzia Aifa, che, come noto, dipende dal Ministero della salute, di fatto non ha predisposto un atto idoneo a prendere posizione in difesa del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; ciò, in tutte le fasi del giudizio, financo in Consiglio

di Stato, ove attualmente pende un giudizio di appello, promosso sempre dalle citate case farmaceutiche;

considerato infine che:

l'11 marzo 2016, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di Roche e Novartis e, con ordinanza motivata, ha rinviato alla Corte di giustizia europea il cosiddetto caso "Avastin/Lucentis"; le 2 società, il 27 febbraio 2014, sono state sanzionate (circa 90 milioni di euro ciascuna) dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha accertato che le medesime "hanno posto in essere, in violazione dell'art. 101 TFUE, un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza volta ad ottenere una "differenziazione" artificiosa dei farmaci Avastin e Lucentis, manipolando la percezione dei rischi dell'uso in ambito oftalmico di Avastin";

la motivazione dell'ordinanza pronunciata dal Consiglio di Stato, per il rinvio alla Corte di giustizia europea, riporta che: "In ordine all'ammissibilità del rinvio pregiudiziale giova evidenziare ulteriormente che a fronte di una richiesta di rinvio espressamente formulata dalle parti, questo Consiglio di Stato, nella sua veste di giudice di ultima istanza, pur potendo, come sopra si è precisato, procedere autonomamente alla formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte, senza che le parti in causa siano abilitate a predeterminarne il tenore, ha, tuttavia, l'obbligo di dare seguito alla relativa richiesta";

il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che "la rilevanza del rinvio pregiudiziale ai fini del giudizio risulta in maniera evidente dalla circostanza che una eventuale risoluzione della questione pregiudiziale nel senso indicato dalle parti private potrebbe determinare l'accoglimento dei motivi di appello diretti a contestare la violazione dell'art. 101 TFUE";

a giudizio degli interroganti, tutta la vicenda getta un'ombra pesantissima sul comportamento omissivo del Ministero della salute, in quanto, e sorvolando sui motivi posti a fondamento dei quesiti posti dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia europea, occorre evidenziare la pervicace ostinazione del Ministero a non prendere posizione in relazione ad una vicenda, che avrebbe determinato un depauperamento per il bilancio dello Stato di una somma di circa un miliardo e 200 milioni di euro; tale somma è stata calcolata dal Ministero stesso quale possibile risarcimento del danno subito dal Servizio sanitario nazionale, a seguito di comportamenti anticoncorrenziali delle case farmaceutiche Roche e Novartis,

si chiede di sapere:

quali posizioni intenda assumere il Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti in premessa;

se, in considerazione dei principi di trasparenza, pubblicità, economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione, non ritenga di dover considerare l'ipotesi di intervenire volontariamente nel giudizio promosso innanzi alla Corte di giustizia europea, per chiedere il risarcimento di un miliardo e 200 milioni di euro per i danni subiti dal Servizio sanitario nazionale, oltre agli interessi e rivalutazioni, per l'accertamento delle intese e pratiche anticoncorrenziali intervenute tra le case farmaceutiche, in danno della collettività, nonché, nel merito, contestare l'assoluta carenza di pretese giustificazioni delle stesse, pretesamente inerenti a insussistenti differenziazioni tra i due farmaci, in danno della salute dei cittadini.

(3-02876)

PEZZOPANE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante la Corte d'appello federale, con giusto giudizio, ha riattribuito alla Virtus Lanciano (Chieti), formazione di calcio militante nel campionato di Serie B, 3 dei 5 punti di penalizzazione inflitti il 20 aprile 2016 dal tribunale federale nazionale;

rilevato che:

le motivazioni della sentenza sono state pubblicate dalla Corte d'Appello, fatto unico nella storia della giustizia sportiva, in sole 24 ore, con un'incredibile ed insolita celerità, il che ha consentito alla Procura federale di opporsi al giudizio, aprendo, in tal modo, un'ulteriore richiesta di giudizio per un fatto già giudicato, fatto anche questo mai verificatosi in precedenza;

è opportuno ricordare che nel 2015 alla formazione della Reggina furono restituiti 8 punti e a quella del Novara 4, senza che la stessa Procura federale ritenesse di dover intervenire;

le ragioni di tale diverso atteggiamento da parte della Procura federale restano ad avviso dell'interrogante del tutto inspiegabili;

rilevato, inoltre, che:

relativamente alla vicenda che ha coinvolto la Virtus Lanciano, il CONI, attraverso la sua procura, ha presentato un ricorso impugnando la sentenza della Corte d'Appello federale della FIGC, il tutto in meno di 7 giorni dalla sentenza favorevole nei confronti della Virtus Lanciano;

anche l'iniziativa assunta dal CONI rappresenta un caso unico nella storia del calcio, tale da configurare una sorta di accanimento senza precedenti;

rilevato, altresì, che;

il presidente della Lega B, Andrea Abodi, ha deciso, inopinatamente e senza precedenti nella storia del calcio italiano, di sospendere, prima dell'ultima giornata del campionato di serie B, le date dei *playout*, rinviandoli ad altra data, favorendo, in tal modo, ulteriori pronunciamenti nei confronti della Virtus Lanciano;

l'iniziativa assunta da Abodi non fa altro che confermare quanto sostenuto in precedenza, e cioè l'esistenza di un atteggiamento ostile nei confronti della Virtus Lanciano, volto ad ottenere un giudizio in tempi, modi e termini mai verificatisi nella storia del calcio, con il rischio di falsare la classifica derivante dai risultati ottenuti sul campo, che vedono la Virtus Lanciano ottenere i *playout*, nonostante i 4 punti di penalizzazioni già subiti;

considerato che:

il signor Andrea Abodi è lo stesso presidente della Lega di Serie B che il 2 giugno 2015, in un'intervista rilasciata a "Sky sport 24" e riportata nel sito "calciomercato", a fronte della richiesta da parte di diverse società di rinviare i *playout* per poter giudicare casi ben più gravi, come si dirà di seguito, di compravendita di partite, dichiarava: "I play out si disputeranno regolarmente. Il campionato ha un regolamento e vanno avanti autonomamente. Parallelamente lasceremo lavorare la magistratura e poi, eventualmente, se verranno evidenziati dei colpevoli, a fine stagione ne trarremo delle conseguenze anche in ambito sportivo "; tale dichiarazione va in direzione completamente opposta rispetto alla decisione assunta nei confronti della Virtus Lanciano;

gli ulteriori 3 punti di penalizzazione, come i 4 già definitivamente subiti, riguardano ritardati pagamenti da parte della società Virtus Lanciano, annoverabili in violazioni, non certo in reati ben più gravi, per i quali la giustizia sportiva non ha ancora concluso il suo corso e non ha applicato le relative sanzioni, che pure inciderebbero nell'attuale campionato e come anticipato, dallo stesso presidente della Lega B;

il campionato di Serie B di quest'anno si è aperto con la certezza di compravendita di partite per cui è stata individuata e sanzionata la società che ha comprato le partite, il Catania, mentre non si è proceduto nei confronti delle società che hanno "venduto " le partite, pure individuate dalle dichiarazioni rese davanti al giudice per le indagini preliminari dal presidente del Catania;

nel 2015 proprio il presidente della Lega B, il 29 giugno, in un'intervista al "Corriere dello Sport" dichiarava testualmente: "Ma non dimentichiamo che quest'ultima truffa è stata organizzata soprattutto per alterare i risultati di 5 gare e ciò è molto grave. È tempo di una reazione forte: chi ama il calcio deve dimostrarlo", non solo tale la reazione non c'è stata, ma anzi si è "ben pensato" di avviare, nel giro di pochi giorni, tre procedimenti nei confronti della Virtus Lanciano per pagamenti in ritardo, tralasciando

invece "reati" come la vendita di partite, che hanno alterato la classifica del campionato B dell'anno in corso;

il 25 giugno 2015, in un'intervista rilasciata al quotidiano "la Repubblica", sempre il presidente della Lega B, in merito al caso di compravendita delle partite, addirittura annunciava l'intenzione di far slittare l'inizio di campionato del 2016 "Non farei mai i calendari e non inizierei il campionato a situazioni ancora aperte, abbiamo bisogno di pulizia e chiarezza";

anche queste dichiarazioni sono state ampiamente disattese;

considerato, infine, che in merito alle vicende descritte il sindaco della città di Lanciano ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Lanciano,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno spinto la Lega B, il suo presidente, i suoi organi, la Procura federale e il CONI, ad assumere nei confronti della Virtus Lanciano un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello assunto fino ad oggi nei confronti di altre società, sia relativamente alle penalizzazioni applicate e alla restituzione di punti, sia riguardo a casi ben più gravi, come quelli di compravendita di partite;

se non si ritenga necessario fare piena luce sui fatti riportati in premessa, in modo da garantire il corretto svolgimento del campionato di Serie B, che vede già la Virtus Lanciano nei *playout*, impedendo che ulteriori penalizzazioni a tale società possano stravolgere la classifica del campionato, già compromessa dalla presenza di gravi reati rimasti fino ad oggi impuniti.

(3-02877)

CARDIELLO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

continuano i comportamenti illegittimi da parte del Dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativamente alle nomine degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto;

sono ormai trascorsi 3 mesi da febbraio 2016, quando una decina dei citati addetti vengono sistematicamente ed inspiegabilmente esclusi dalle nomine mensili, con la gravissima conseguenza che gli stessi non percepiscono emolumenti economici e versano in condizioni insostenibili di indigenza, visto che l'unica fonte di reddito è l'attività svolta per conto del Ministero;

risultano disattese tutte le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 11930 del 23 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. n. 69 del 24 marzo 2015. In particolare, non è stato ancora adottato il cosiddetto Registro dei funzionari di gara, nonostante l'avvenuta scadenza dei termini;

non sarebbero, in particolare, rispettati i criteri di economicità espressamente richiamati nella normativa di riferimento, anzi, vi sarebbe stato un crescente aumento delle spese di rimborso per trasferte, dovuto al paradossale "criterio" di spostare da luoghi lontanissimi funzionari, anche quando potrebbero essere utilizzati quelli residenti *in loco*;

nonostante la legge preveda il divieto di incompatibilità, allo stato si verificano dei veri e propri conflitti d'interesse;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, necessario ed urgente intervenire sul Dipartimento ministeriale preposto per sollecitare la cessazione di comportamenti ed atti ad avviso dell'interrogante discriminatori e penalizzanti nei confronti degli addetti, lasciati da 3 mesi disoccupati, senza alcun apparente plausibile motivo.

(3-02878)

CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

i dati contenuti nel rapporto annuale (anno 2015) della Direzione investigativa antimafia precisano che, a livello nazionale, ammonta a 2,6 miliardi di euro il valore dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e quello delle confische si attesta sui 530 milioni di euro. Nel settore del controllo degli appalti pubblici, il più esposto ad inquinamento della criminalità, la Direzione ha effettuato 4.997 monitoraggi nei confronti di altrettante imprese ed eseguito accertamenti su oltre 40.289 persone fisiche ad esse collegate;

sul fronte dell'antiriciclaggio e sull'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, la Direzione ne ha evidenziato 11.080, perché potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata;

a questo risultato di tutela della legalità si devono aggiungere i processi conclusi ed in corso, a carico di esponenti della criminalità organizzata e quelli relativi, spesso ad essa collegati, di prevenzione e contrasto all'alto e allarmante livello di corruzione in Italia;

tali situazioni necessitano ad avviso dell'interrogante di leggi efficaci, di una magistratura e di un sistema di controllo sul territorio (forze armate e Polizia) efficiente, dotati di mezzi e strutture adeguate ai compiti, sempre più numerosi e gravosi che devono affrontare;

l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 maggio 2002 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002 n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno", prevede che il Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, adotti i provvedimenti ed impartisca le direttive per la protezione delle personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone soggette, per funzioni o per altri comprovati motivi, agli specifici pericoli o minacce individuati dalla norma. L'articolo 2 stabilisce che per l'espletamento di tali compiti il Ministro si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza;

considerato che:

in Italia, l'impegno di risorse economiche e umane adibite a tale scopo è elevata e l'assegnazione della scorta e di autovetture blindate dovrebbe essere autorizzata sulla base di una effettiva necessità, seguendo una lista di priorità a seconda della gravità di rischio. La scorta dovrebbe essere revocata quando la persona non ricopre più quel ruolo istituzionale che la garantiva o quando il pericolo per la persona è oggettivamente superato e non si ripresenterà in futuro. Tuttavia, in Italia, casi di revoca non sono frequenti, anche per il subentrare di una specie di meccanismo di resistenza a questa eventualità, da parte della persona scortata: ciò può comportare che si prosegua, con dispendio di risorse, con un servizio che di fatto non ha più ragione di esistere;

autorizzare l'attivazione di un programma di sicurezza per una persona (personale di scorta e autovettura blindata) deve essere quindi attentamente valutata e concessa, con scelta responsabile, solamente nel caso in cui vi sia necessità. Allo stesso modo, deve essere valutata una sua proroga, un suo rafforzamento, la sua interruzione, o l'attivazione del programma, anche per i familiari della persona a rischio. Per tale motivo i Ministeri preposti, sentiti anche gli organismi di informazione e sicurezza, devono procedere con una valutazione continua del livello di rischio per la persona, misure di sicurezza, che non rappresentano uno *status symbol*, cioè un simpatico ed invidiabile *optional* della vita quotidiana della persona;

con riferimento alla Regione Campania, a quanto risulta all'interrogante nel solo mese di maggio 2016, sono state eseguite 260 ordinanze di custodia cautelare a carico di tutti i *clan* camorristici operanti a Napoli, nel Casertano e nel Nolano;

recentemente i magistrati della procura di Napoli, il primo ufficio inquirente d'Italia per numero di pubblici ministeri, con oltre 100, tra sostituti e aggiunti, hanno manifestato il malessere per le condizioni di rischio in cui si svolge la loro attività, evidenziando le croniche carenze di mezzi, risorse

e personale amministrativo. Parrebbe, infatti, che circa 15 su 30 magistrati in servizio alla Direzione distrettuale antimafia, più esposti ai rischi di attentati, non siano adeguatamente protetti. Alcuni di loro starebbero svolgendo indagini molto delicate su elementi della criminalità organizzata particolarmente violenti. Inoltre, non sono pochi i magistrati che, in tempi più o meno recenti, avrebbero subito minacce in maniera esplicita od indiretta, talvolta anche nelle aule del tribunale;

tale situazione viene giudicata dai magistrati, operanti nella Regione, come un pericoloso allentamento delle misure adottate a protezione della loro incolumità. Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dal parco auto, le cui autovetture, in numero sottodimensionato alle necessità, sono funzionali ad assicurare, a taluni magistrati, il raggiungimento in sicurezza dei loro uffici, dei tribunali dove si svolgono le udienze, e il luogo di abitazione,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che vi siano magistrati ai quali si dovrebbe oggettivamente accordare un servizio di tutela completo, e, nel caso, quale impegno immediato intenda assumere il Ministro in indirizzo per attivare idonei meccanismi volti a garantire la sicurezza dei magistrati operanti nella Regione Campania, e, qualora necessario, dei loro familiari.

(3-02880)

STEFANO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'ammodernamento della strada statale 275, Maglie-Santa Maria di Leuca, è un progetto compreso nella delibera Cipe n. 121/2001 tra i "sistemi stradali e autostradali" del "Corridoio plurimodale adriatico";

l'*iter* di realizzazione di tale opera è stato caratterizzato, sin dall'inizio, da diverse ed eterogenee difficoltà che possono essere brevemente riassunte, riferendo di riscontrate illegittimità procedurali, nonché di proteste da parte di alcuni comitati di cittadini nei confronti del temuto forte impatto ambientale del progetto iniziale;

quest'ultima criticità è stata notevolmente assorbita dalla linea politica perseguita dalla Regione Puglia, che ha sostenuto e approvato il progetto per il raddoppio della strada statale 275, declinandolo secondo i criteri propri di "strada parco" e prevedendo, a tal proposito, un riequilibrio del progetto iniziale, al fine di non deturpare le bellezze del basso Salento e mitigando, di fatto, l'impatto dell'asfalto all'interno di un complesso sistema naturale;

nei giorni scorsi, sono stati pubblicati su diversi organi di stampa ampi stralci di documenti prodotti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e che fanno parte di una corposa istruttoria, che ripercorre l'intera vicenda della strada statale 275 nella quale si ravvisano "plurime illegittimità". L'ANAC riferisce, infatti, che la società Matarrese, attuale aggiudicataria dell'appalto, avrebbe presentato 2 polizze fidejussorie false, da 33,5 milioni di euro, emesse da 2 compagnie inglesi, Fgic Uk Limited e Assured Guaranty, che hanno cessato di rilasciare polizze, rispettivamente nel 2008 e nel 2010. Si legge, a tal proposito, che "il comportamento dell'aggiudicataria Ati Matarrese Srl è stato contrario ai principi di buona fede, non essendo stata prodotta la documentazione indispensabile per l'effettiva sottoscrizione del contratto ed anzi essendo essa astrattamente idonea ad ingannare l'amministrazione circa l'effettiva stipulazione della polizza assicurativa";

considerato che:

l'ANAC non ha il potere di annullare l'aggiudicazione della gara, ma avrebbe sollecitato l'ANAS a prendere atto "dell'inaffidabilità dell'aggiudicataria in ragione della obiettiva gravità dei fatti contestati anche ai fini della eventuale revoca dell'aggiudicazione, in tal modo tutelando opportunamente ed adeguatamente l'interesse pubblico posto a base del procedimento di selezione del miglior contraente";

l'ANAC ha definito il comportamento di ANAS un "comportamento dilatorio",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei rilievi posti da ANAC su tale progetto e se, ed eventualmente attraverso quali strumenti, intenda intervenire, affinché l'ANAS faccia chiarezza su quali sono i propri intendimenti con assoluta trasparenza e fermezza e, soprattutto, in tempi rapidi.

(3-02881)

MANGILI, CAPPELLETTI, LEZZI, SERRA, PUGLIA, BERTOROTTA, MARTON, PAGLINI, MORRA, SANTANGELO, GIARRUSSO, MORONESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da una notizia pubblicata sul quotidiano *on line* "Nuovabrianza" del 20 maggio 2016 si apprende: "Rivolta presidi a Monza. San Fruttuoso, Confalonieri, Raiberti, Don Milani, Frank, Koinéè, Via Foscolo, D'Acquisto e Correggio. Queste sono le scuole che mal sopportano la situazione di degrado in cui versano gli Istituti monzesi. Le richieste dei presidi sono chiare: un maggiore impegno da parte dell'Amministrazione comunale perché studenti e famiglie abbiano un servizio scolastico all'altezza delle aspettative. Tra i

tanti problemi, mancanza di fondi, edifici senza manutenzione e la sospensione del servizio di vigilanza";

inoltre, il quotidiano evidenzia come: "L'arretramento dei servizi del Comune di Monza ha portato alla nascita di numerosi problemi per le scuole statali primarie e secondarie di 1° grado (al secolo, elementari e medie). Il primo problema rivendicato è stata la scarsa manutenzione degli edifici scolastici. Mancano messa in sicurezza e strutture ammodernate. Quando le scuole richiedono degli interventi, spesso gli uffici comunali competenti non evadono tali richieste. I tagli ai fondi per il diritto allo studio e al servizio di trasporto degli alunni sono andati ad aggiungersi alle problematiche prima lamentate. Come se non bastasse, i presidi delle scuole hanno sottolineato una vera e propria "polverizzazione" dell'impegno comunale per l'educazione motoria nelle scuole primarie. Ultimo tassello di questo grande mare di disagi riguarda la sospensione del servizio di vigilanza. Nei mesi scorsi sono avvenuti furti alle dispense degli edifici scolastici monzesi. Obiettivo dei malviventi era fare incetta di prodotti alimentari. (...) Pur essendo messo a dura prova, l'impegno delle scuole e delle famiglie degli alunni è sempre stato presente per arginare i problemi delle strutture scolastiche monzesi. Prime tra tutti, le numerose iniziative di manutenzione degli edifici. Un fine settimana passato a imbiancare le aule o a sistemare i banchi perché gli studenti potessero passare le ore di lezioni in luoghi adatti. Oltre alla manutenzione, vi è stata anche la presa in carico delle forniture di arredi da parte delle famiglie. Insomma, i monzesi sono arrivati dove il Comune non ha voluto spingersi";

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in data 11 maggio 2016, un articolo del quotidiano *on line* "Monza-today" informava che: "In consiglio comunale si apre la delicata fase di discussione per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 che terrà impegnata l'aula fino al prossimo 17 maggio. L'assessore al Bilancio Debora Donvito ha illustrato in Consiglio comunale i principali contenuti del documento che registra una diminuzione di 93 euro sulla pressione tributaria *pro capite*, grazie alla eliminazione della Tasi sulla prima casa decisa dal governo Renzi, a cui si aggiunge la riduzione della tassa rifiuti per le utenze domestiche in una misura che varia dal 5 al 13%. Le entrate tributarie del comune di Monza in totale ammontano a 93,9 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro legate soltanto alla Tari con 800 mila in meno rispetto al 2015 con un risparmio che sarà spalmato anche sulle utenze commerciali nella misura dell'1,5%. Tra le entrate si riducono anche quelle derivanti dagli oneri di urbanizzazione, che passano dai 10,8 del 2015 a 7,8 milioni del 2016: grazie alla legge di stabilità 2016 potranno essere utilizzati al 100% per coprire spese di parte corrente ma la decisione dell'amministrazione Scanagatti è di destinare il 40% agli investimenti necessari per la città, ad esempio proseguendo la manutenzione di strade e scuole. (...) Complessivamente il bilancio per parte corrente dal lato delle spese si pareggia a 142 milioni di euro, di cui circa 9 milioni sono però costituiti da fondi non utilizzabili in base al-

le nuove norme contabili: si tratta del fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a circa 7,2 milioni, al fondo rischi legali che blocca circa 1,2 milioni di euro e del fondo di riserva di circa 640.000 euro utilizzabile solo per situazioni di urgenza. Restano confermati gli stanziamenti a istruzione e diritto allo studio (12,7 milioni), leggermente aumentate le spese per i servizi sociali che passano da 29,1 a 29,5 milioni. Aumentano di 800 mila euro le spese per ordine pubblico e sicurezza (da 5,9 a 6,8 milioni di euro), per il trasporto pubblico (da 11,4 a 14,1 milioni) e per la cultura (da 3,1 a 3,4). (...) Gli investimenti che il comune di Monza ha scelto di valorizzare si concentreranno in particolare nel settore scolastico (dove raddoppieranno), delle strade e degli alloggi comunali. "Un bilancio - ha spiegato l'assessore Donvito - segnato positivamente dalla sensibile riduzione delle imposte a carico dei cittadini che otteniamo senza ridurre servizi ma anzi aumentando i presidi sociali, gli investimenti in cultura e trasporti e proseguendo l'opera di manutenzione cittadina, dalle strade alle piazze, ai luoghi di socialità e svago fino alle scuole". Di parere diverso però è l'opposizione con Forza Italia che attraverso la consigliere azzurra Martina Sassoli ha rilevato come la giunta Scanagatti "in un anno solo, dal 2014 al 2015, ha imposto oltre 7,5 milioni di euro in più di tasse, imposte e tariffe ai cittadini monzesi, battendo ogni record e facendo diventare Monza "maglia nera" della pressione fiscale". "Desolante, infatti, è notare come a fronte di 7,5 milioni di entrate in più, il livello della spesa corrente non si sia abbassato ma contemporaneamente si siano ridimensionati i valori relativi ai servizi pubblici principali: dalla sicurezza urbana con minori uscite per polizia locale, all'ambito culturale, fino alle spese per la scuola pubblica e dei servizi che, in generale, danno la dimensione qualitativa della vita di una città" ha fatto sapere la consigliera";

considerato inoltre che:

in un articolo, a firma di Domenico Barboni, pubblicato su "Il Sole 24 Ore Scuola", n. 15, del 17 - 30 settembre 2010, si legge: "Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni; quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d'arte, conservatori di musica, accademie convitti e istituzioni educative statali, sono di proprietà delle Province - alle quali sono trasferiti anche quegli immobili già appartenenti allo Stato o ai Comuni e utilizzati come sede delle predette istituzioni scolastiche, con conseguente assunzione dei relativi oneri da parte della provincia; secondo le norme vigenti, gli enti proprietari degli immobili hanno l'obbligo di realizzare e/o fornire i locali scolastici, e così spettano loro gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni delegate";

inoltre, con riferimento alla sicurezza dei locali, a tutela della salute degli alunni e del personale nei luoghi scolastici, il suddetto articolo evidenzia che "il decreto legislativo 81 del 2008 (e successive integrazioni), in attuazione della delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ha provveduto al riassetto delle norme vigenti in materia, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Si prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e gli edifici in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, sono a carico degli enti tenuti per legge o per convenzione alla loro fornitura e manutenzione. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati a sede di istituti scolastici, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari sono a carico dell'amministrazione comunale o provinciale cui appartengono. In tal caso, gli obblighi previsti dalle norme vigenti si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente. Infatti le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro individuano nel dirigente scolastico il datore di lavoro responsabile della sicurezza nelle scuole, ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi, secondo il principio che "L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale" (Carta dei servizi della scuola, 1995)";

infine si precisa a che "Al dirigente scolastico sono affidati compiti di informazione e formazione del personale e degli allievi; è fatto altresì obbligo di compiere una valutazione dei rischi specifici e, all'esito di tale valutazione, di elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è custodito presso la scuola. Il dirigente provvede all'individuazione dei responsabili al servizio di prevenzione e protezione; alla designazione del medico competente, per i casi di necessità, e della figura di un soggetto preposto ai luoghi ove tale figura è specialmente necessaria (laboratori, officine, aule speciali, ecc). Il capo d'istituto tiene poi un registro degli infortuni nel quale sono annotati cronologicamente gli eventi che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, e custodisce, a scuola, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, presso le competenti autorità locali, affinché sia resa effettiva la tutela del diritto all'istruzione e del diritto alla salute, quali diritti fondamentali dell'individuo, costituzionalmente garantiti, che devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura.

(3-02882)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri della giustizia e della salute*
- Premesso che:

il 30 aprile 2016, secondo quanto riportato da tutta la stampa locale, intorno alle ore 21 circa, la Casa circondariale di Taranto, sezione B, è stata teatro di una rivolta inscenata da un gruppo di detenuti;

all'origine della rivolta sarebbe una punizione, ovvero l'esclusione dalle attività ricreative, inflitta ad un detenuto, compagno di cella dei rivoltosi, che nei giorni precedenti aveva, a sua volta, aggredito un agente della Polizia penitenziaria;

i detenuti avrebbero iniziato a protestare all'interno delle celle, battendo sulle inferriate e lanciando bombolette preincendiarie, di cui una esplosa; successivamente, gli agenti sarebbero stati violentemente aggrediti, mentre provvedevano a far uscire i detenuti medesimi dalle celle per evitare che al loro interno divampasse un incendio;

un agente sarebbe stato costretto a ricorrere alle cure dei medici;

premessi inoltre, che:

il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria ha rilevato che "le strutture detentive italiane si sono ridotte a meri depositi di vite umane: sono ben 11 le Regioni che hanno superato la capienza tollerabile";

tra queste, c'è anche la Regione Puglia, dove si registra una situazione di profonda difficoltà e di disagio vissuto sia dai detenuti sia dal personale penitenziario, anche quando quest'ultimo è guidato da profili dotati di grande competenza e professionalità e vocazione al servizio;

secondo lo stesso sindacato, inoltre, il citato episodio, al pari di altri che si sono registrati nelle carceri della Puglia negli ultimi mesi, rappresenta un evidente salto di qualità in termini di strategia adottata dalle organizzazioni criminali per intimidire il corpo di Polizia, pressoché abbandonato a se stesso;

premessò infine, che restano particolarmente critiche tutte le problematiche connesse al sovraffollamento delle carceri, alle carenze degli organici del personale penitenziario, alla detenzione preventiva, nonché all'attuazione delle procedure sanitarie, in particolare per i detenuti psichiatrici;

ritenuto che:

sulla base del disposto del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", a decorrere dal 1° aprile 2015 le misure di sicurezza detentive del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione alla casa di cura e custodia dovevano essere eseguite presso le nuove strutture residenziali socio-sanitarie, denominate residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

nella relazione del Governo al Parlamento del dicembre 2015, "sul processo di superamento degli OPG, sullo stato di attuazione della realizzazione delle REMS e adempimenti seguiti alla diffida del Governo alle Regioni inadempienti", si legge "la Regione Puglia ha rimodulato il programma approvato con D.M 19 dicembre 2013, presentando un nuovo programma che dispone l'utilizzo di una quota parte delle risorse assegnate per la realizzazione di una REMS a Carovigno, approvato con D.M. 4 marzo 2015. Ha successivamente presentato un ulteriore programma per la realizzazione di una seconda REMS a Spinazzola approvato con D.M. 30 aprile 2015. Le risorse residue saranno utilizzate dalla Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali dei Dipartimenti di salute mentale: si resta ancora in attesa del relativo atto formale";

su una programmazione definitiva di 38 posti letto, la Puglia ha attivato dal 1° dicembre 2015 la REMS di Spinazzola (Barletta-Andria-Trani) di 20 posti letto, mentre la seconda REMS sarà presumibilmente attivata nel mese di settembre 2016;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015 la Regione è stata diffidata a garantire entro 30 giorni la presa in carico dei propri residenti internati negli ex ospedali psichiatrici giudiziari e di quelli raggiunti da misure di sicurezza provvisorie;

considerato che:

alla luce dei troppi ritardi, di troppe proroghe richieste e soprattutto di troppi errori commessi dalle regioni, il Governo a febbraio 2016, ha proceduto, attraverso uno schema di delibera del Consiglio dei ministri, a commissariare le Regioni inadempienti con il Sottosegretario alla Giustizia e garante dei detenuti, per promuovere la completa attuazione della legge nelle regioni inadempienti (Calabria, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia) e per sollecitare le altre a completare il percorso di superamento de-

gli Opg, trovando posto nelle Rems ai pazienti provenienti dal proprio territorio;

la nomina è stata poi presentata in Conferenza Stato-Regioni, ma non ha avuto parere favorevole;

considerato inoltre, che per quanto risulta all'interrogante:

una situazione drammatica e apparentemente senza via d'uscita è quella in cui versano le condizioni, l'organizzazione e la vivibilità lavorative del personale di Polizia penitenziaria negli istituti penitenziari dell'intero territorio nazionale e, in particolare, della Regione Puglia;

a fronte di un sovraffollamento delle infrastrutture penitenziarie che, solo numericamente attenuato, ma non in Puglia, rispetto ai decorsi anni, è comunque di ardua sopportazione in ragione delle gravissime carenze, oltre che degli immobili ormai vetusti, degli organici del personale di Polizia penitenziaria;

il personale penitenziario, progressivamente invecchiato, oltre a vivere situazioni di emergenza ormai cronicizzate, si trova a dover anche prestare assistenza sanitaria a taluni detenuti con conseguente ulteriore logoramento fisico e mentale e assumendo la responsabilità di atti che non rientrano nelle specifiche competenze;

considerato infine, che:

la situazione in cui versano le carceri pugliesi è tale da pregiudicare la qualità della vita sia del personale penitenziario che dei detenuti;

fatto salvo l'impegno delle istituzioni a tutela dei detenuti e della loro dignità, non è più rinviabile un intervento a tutela di tutti coloro che, all'interno delle case circondariali, prestano la loro attività lavorativa;

fatto salvo, parimenti, l'impegno per addivenire ad un sistema penitenziario che punti realmente al reinserimento dei detenuti nella società, risulta irrinviabile l'investimento sulle risorse umane, formando il personale, coprendo le carenze degli organici ai vari livelli e valorizzando il lavoro della Polizia penitenziaria che spesso opera in condizioni non adeguate;

preso atto che:

occorre porre l'accento sulle condizioni lavorative e professionali della Polizia penitenziaria che, ad oggi, opera in maniera pressoché esclusiva, con le proprie forze esigue, per garantire la sicurezza e l'ordine all'interno delle carceri;

nel carcere di Taranto, in particolare, la dotazione organica del personale della Polizia penitenziaria avrebbe una carenza pari a 50 unità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative e, in quali tempi, vogliono intraprendere, al fine di dotare le Regioni inadempienti alla legge, ed in particolare la Regione Puglia, delle strutture residenziali per l'esecuzione di misure di sicurezza alternative agli OPG, con personale ed educatori adeguati alle esigenze dei detenuti psichiatrici;

se sia allo studio un programma di ammodernamento delle strutture restrittive, pugliesi, con un'adeguata assegnazione di risorse umane collocabili al loro interno;

se, in quali modi e in quali tempi, intendano intervenire al fine di implementare, con urgenza, l'organico di agenti di Polizia penitenziaria nelle strutture penitenziarie ed in particolare, in dotazione al carcere di Taranto;

quali iniziative vogliono intraprendere, al fine di verificare lo stato in cui versa la casa circondariale di Taranto, con particolare riguardo alla struttura, all'organizzazione del lavoro al suo interno e al recupero strutturale delle aree destinate alle attività sociali e di culto;

con quali iniziative intendano intervenire, al fine di evitare che episodi come quello narrato in premessa abbiano a ripetersi.

(3-02884)

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, LIUZZI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il 20 maggio 2016, in Puglia, si sono abbattuti forti temporali che hanno colpito con particolare violenza l'area di Bari. Nelle zone fra Conversano, Turi, Rutigliano, Casamassima si sono registrati improvvisi scrosci d'acqua; nelle zone fra Giovinazzo, Bitonto e Molfetta, con epicentro a Corato, si sono registrate violente grandinate;

l'ondata di maltempo ha causato seri danni nelle campagne alle colture di ciliegie, ai vigneti scoperti e agli ortaggi;

secondo Coldiretti, il raccolto delle ciliegie, in particolare, è, purtroppo, compromesso, con un danno stimato in circa 90 milioni di euro: sa-

rebbero 23.000 le tonnellate di ciliegie invendibili a causa di "spacchi" muffe e "cerchietto";

sempre secondo Coldiretti Puglia, inoltre, è ormai statisticamente provata un'anticipazione della maturazione di circa 20 giorni, che rischia di essere azzerata, però, a causa di eventi, quali una improvvisa grandinata o un calo repentino delle temperature;

la maturazione dei prodotti agricoli, provoca, inevitabilmente, la caduta dei prezzi in campagna;

le bizzarrie climatiche, che nelle scorse settimane avevano già danneggiato le colture di ciliegie precoci, ora rischiano di rovinare definitivamente, spaccandola, anche la pregiata varietà "Ferrovia";

gli eventi atmosferici che si sono susseguiti nelle scorse settimane hanno provocato anche pesanti difficoltà agli allevatori che saranno costretti, poiché il foraggio bagnato dalle piogge è, purtroppo, ammuffito, ad acquistare nuovi mangimi per l'alimentazione degli animali; inoltre, dovranno attendere almeno 40 giorni prima di poterne stipare dell'altro per evitare fenomeni di autocombustione;

secondo Coldiretti Puglia, di conseguenza, i costi di produzione aumenteranno del 30 per cento, mentre il prezzo del latte diminuirà del 20 per cento, con grave nocumento sui bilanci, già in crisi, delle aziende zootecniche;

il maltempo ha causato disagi anche alla viabilità, all'interno e fuori dai centri abitati, e forti rallentamenti e ritardi anche al traffico ferroviario;

gli eventi atmosferici avversi hanno avuto pesanti ripercussioni anche sul piano occupazionale: sono andate perse, infatti, centinaia di ore di lavoro dedicate alle operazioni di raccolta delle ciliegie;

premessi, inoltre, che:

gli imprenditori agricoli, a causa dei forti sbalzi termici, devono tutelare le colture da fenomeni improvvisi e contrastanti fra loro, ovvero eccezionali ondate di maltempo e ondate di calore fuori stagione, che si susseguono nel giro di poche ore;

gli imprenditori zootecnici, nonostante da tempo denunciino l'inadeguatezza delle norme che regolano il *made in Italy*, sono tuttora costretti a confrontarsi con la massiccia importazione dall'estero di prodotti semilavorati, utilizzati per ottenere, scorrettamente, prodotti lattiero-caseari con l'etichetta italiana;

gli imprenditori agricoli e gli imprenditori zootecnici svolgono un ruolo decisivo e incisivo nella gestione dell'ambiente e delle aree rurali in particolare, poiché preservano il territorio, mantenendolo, ed evitano che le calamità atmosferiche si trasformino in eventi dannosi, anche per la collettività;

considerato che:

gli eventi atmosferici calamitosi di eccezionale gravità, come quelli narrati in premessa, necessitano di interventi tempestivi ed urgenti;

le ciliegie prodotte in Puglia, tutte di eccellente qualità, apprezzate ed esportate in tutto il mondo, rappresentano il 40 per cento della produzione nazionale;

considerato, inoltre che:

il comparto agricolo, in generale, versa da tempo ormai in una situazione di abbandono: la corresponsione dei pagamenti comunitari (circa 600 milioni di euro) avviene da sempre con ritardi cronici; il malfunzionamento della macchina amministrativa, tra ritardi, lungaggini, disservizi ed inefficienze, sottrae all'agricoltura 4 miliardi di euro (ogni azienda è costretta a produrre ogni anno 4 chilometri di documenti cartacei per dar seguito agli obblighi comunitari con uno spreco stimato di circa 100 giornate di lavoro perso);

anche i settori dell'olivicoltura e della raccolta del pomodoro, entrambi strategici per l'economia della Regione Puglia, versano in situazioni critiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se risulti che la Regione Puglia abbia proceduto a richiedere lo stato di calamità e, in difetto, quali azioni intenda porre in essere per arginare la crisi che attanaglia l'agricoltura pugliese, con particolare riferimento alle colture di ciliegie;

se risulti che la Regione Puglia abbia previsto, nel piano di sviluppo regionale, lo stanziamento di risorse *ad hoc* da destinare al settore delle colture di ciliegie, ovvero se e quali interventi intenda porre in essere al fine di consentire agli imprenditori agricoli di innovare gli impianti di produzione;

se è quali misure intenda adottare, con urgenza, per salvaguardare il settore dell'agricoltura, in particolare le colture di ciliegie nelle diverse ed eccellenti varietà;

se risulti che la Regione Puglia abbia previsto, nel piano di sviluppo regionale, lo stanziamento di risorse *ad hoc* da destinare al settore dell'allevamento ovvero se è quali interventi intenda porre in essere, al fine di consentire agli imprenditori zootecnici di salvaguardare l'intero comparto e la filiera di produzione;

se è quali iniziative intenda intraprendere in sede comunitaria, al fine di correggere le normative attualmente in vigore, a parere dell'interrogante largamente distorsive e onerose per i prodotti agricoli italiani (la cui qualità è apprezzata tutto il mondo) e introdurre garanzie per una effettiva e concreta tutela del *made in Italy*.

(3-02885)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BAROZZINO, MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, CAMPANELLA, MUSSINI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, MASTRANGELI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'IBM ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 290 lavoratori, di cui 190 dirigenti. L'*iter* della procedura di licenziamento avrà termine il prossimo 26 maggio 2016 e, in assenza di un accordo, saranno licenziati 100, tra lavoratrici e lavoratori;

il sindacato ha proposto ad IBM soluzioni alternative ai licenziamenti, proposte tutte rifiutate dall'azienda: il solo accordo possibile, per IBM, sarebbe l'uscita volontaria dei lavoratori, con incentivi;

attualmente IBM occupa circa 5.500 lavoratori in tutta Italia, ma negli ultimi anni essi si sono ridotti di un quarto, attraverso cessioni di ramo d'azienda e licenziamenti: numerosi lavoratori sono stati costretti al licenziamento o a scegliere la mobilità a fronte di un incentivo, ricattati da trasferimenti collettivi o da cessioni di ramo d'azienda, che si sono puntualmente verificati;

a dicembre 2015 vi è stato lo scorporo di 306 lavoratori, in Italia, dei settori TSS e SDC (sempre facenti capo alla divisione GTS), venduti ad una azienda del gruppo Adecco, la Modis;

dopo solo 3 mesi dalla cessione a Modis, IBM ha dichiarato ulteriori 290 esuberanti, per 100 impiegati e quadri e 190 dirigenti, aprendo una procedura di licenziamenti collettivi (mobilità) nella giornata dell'11 marzo 2016. A questi si aggiunge l'apertura di una campagna di incentivi all'esodo in sistemi informativi;

considerato che:

IBM si rifiuterebbe di presentare il suo piano industriale; avrebbe altresì rifiutato la convocazione della Regione Lombardia e di altre Regioni per incontrarsi ai tavoli con le rappresentanze dei lavoratori; non si sarebbe presentata all'audizione in 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, martedì 17 maggio 2016;

l'IBM ha come mercato principale le amministrazioni pubbliche, compreso il Parlamento,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda;

se non ritengano che il comportamento ad avviso degli interroganti socialmente irresponsabile dell'azienda sia incompatibile con le rilevanti commesse che questa tratta con le amministrazioni pubbliche;

se non intendano, a tal fine, convocare un Tavolo urgente, coinvolgendo la multinazionale e tutte le parti sociali interessate, per affrontare la vertenza.

(3-02879)

BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il prestito sociale costituisce una forma di autofinanziamento della società cooperativa, che si concretizza nell'apporto, da parte dei soci persone fisiche, di capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, per il conseguimento dello scopo mutualistico e per la realizzazione dell'oggetto sociale. L'equa remunerazione del prestito sociale incentiva lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;

alle società cooperative, come ad ogni altro soggetto non bancario, si applica il comma 5, dell'art. 11 del Testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993) che dispone: "nei casi previsti dal comma 4, let-

tere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata". Le lettere c) e d) del comma 4 fanno riferimento, rispettivamente, alla raccolta effettuata dalle società ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari, e alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio;

la Banca d'Italia, con il documento di consultazione "Disposizioni di vigilanza - Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche" del novembre 2015, nell'intento dichiarato "di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche", anche in considerazione delle problematiche emerse in occasione di alcuni episodi di crisi d'impresa, ha specificato che "la raccolta dei soggetti non bancari non solo non deve essere a vista ma neppure può essere pubblicizzata come tale o con altre espressioni contrastanti con il chiaro disposto dell'art. 11 TUB";

l'ordinamento attribuisce alla Banca d'Italia esclusivamente compiti regolamentari e non anche poteri di verifica del rispetto delle norme in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche. Qualora, nell'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria oppure a seguito di esposti, la Banca d'Italia venga a conoscenza di possibili violazioni normative, che possano integrare fattispecie di reato (in particolare, l'abusiva attività di raccolta del risparmio), la stessa ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria competente;

la mancata autorizzazione alla raccolta ed alla gestione del risparmio non sottopone le cooperative ad attività di vigilanza da parte della Banca d'Italia, né richiede maggiori obblighi di trasparenza in termini di informativa contabile;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

il prestito sociale vale per l'universo delle cooperative italiane quasi 11 miliardi di euro, ma non è tutelato da adeguati fondi di garanzia, non essendo le cooperative riconosciute come enti dediti alla raccolta ed alla gestione del risparmio, attività riconosciuta ad enti come banche e SGR (società di gestione del risparmio), e non potendo quindi aderire al Fondo di garanzia interbancario a tutela del deposito;

in Friuli-Venezia Giulia, i soci prestatori hanno perso parte dei soldi investiti, a seguito della crisi di ben 2 cooperative: la Coop Operaie di Trieste, con 17.000 risparmiatori e 103 milioni di euro di prestito sociale, e più recentemente la Coop Ca, fallita a dicembre 2015, con 3.000 soci prestatori e circa 27 milioni di prestito sociale;

come riportato da alcuni articoli di stampa e, recentemente, dalla trasmissione televisiva "Report" di Rai 3 dell'8 maggio 2016, il prestito sociale, che per sua natura dovrebbe finanziare l'attività commerciale, viene investito dalle grandi cooperative del consumo (le cosiddette Coop) in buona misura in titoli finanziari. Viene, inoltre, depositato in libretti sui quali il socio Coop può addebitare il conto della spesa oppure dai quali può prelevare giornalmente denaro, come si trattasse di un normale conto corrente bancario. In alcuni punti vendita, come documentato dal servizio di "Report", persino tramite un servizio *bancomat*;

pare quindi del tutto evidente agli interroganti che alcune cooperative svolgono servizi assimilabili a quelli prestati da veri e propri sportelli bancari, pur non essendo sottoposte alla stessa vigilanza delle banche e senza offrire le garanzie previste per i depositi bancari fino ai 100.000 euro, per generare profitti da operazioni finanziarie dei cui rischi i soci prestatori sono presumibilmente poco consapevoli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se non ritengano opportuno assumere un'iniziativa normativa, per quanto di propria competenza, diretta a disciplinare con maggiore chiarezza i casi nei quali le attività descritte possano essere consentite, nonché aggravando, a tutela dei risparmiatori, le sanzioni in caso di violazione della medesima normativa;

quali misure urgenti intendano intraprendere per vigilare che non sia svolta dalle cooperative con ampia base sociale attività non conformi alle norme tramite i servizi offerti e connessi alla raccolta dei prestiti dai soci.

(3-02883)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
- Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nonostante l'aumento a 500 milioni di euro, dei fondi statali a favore dell'istruzione paritaria, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), la Regione Veneto, dove invece pare vi sia una deprecabile inversione di tendenza, deve purtroppo constatare un taglio superiore al 25 per cento delle risorse destinate alle scuole paritarie;

infatti, dai 21 milioni dei passati stanziamenti, nel 2016 si scende a 15 milioni: inoltre, agli istituti finora non sarebbe arrivato nulla, perché manca ancora la delibera regionale di assegnazione del contributo per il 2016;

si segnala, altresì che delle risorse del 2015, ad oggi, non c'è stato ancora nessun versamento alle scuole: con i contributi regionali del 2015, in media, a ciascun bambino, dovrebbe arrivare un contributo di 220 euro;

la certezza dell'erogazione dei fondi è fondamentale per consentire alle scuole di programmare le spese e gli investimenti con maggiore serenità ed inoltre, con tagli del genere si rischia un concreto e spropositato aumento delle rette a danno delle famiglie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere, in tempi brevi, all'emanazione del decreto ministeriale che fisserà i criteri e i parametri relativi all'assegnazione dei contributi per una piena ed effettiva parità scolastica, garantendo il diritto alla libertà di scelta educativa, previsto dalla legge n. 62 del 2000.

(4-05850)

STUCCHI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'interrogante ha più volte segnalato, negli ultimi anni, con numerosi atti di sindacato ispettivo (ad esempio 4-03337, 4-01631), i disservizi dell'azienda Poste Italiane SpA nella bergamasca;

i cittadini lombardi sono da anni costretti giornalmente ad affrontare disorganizzazioni, *caos*, chiusure stagionali, lunghe attese presso gli uffici postali del territorio;

come riportato anche dagli organi di stampa, a seguito del piano di riorganizzazione del servizio postale messo in atto dall'azienda, la corrispondenza viene consegnata già dal mese di aprile 2016 con il sistema del "recapito a giorni alterni";

il piano aziendale con tale sistema ha interessato, nella provincia di Bergamo, numerosi centri e, nonostante l'impegno dei lavoratori, si possono riscontrare importanti giacenze di posta non consegnata;

questo progetto di riorganizzazione rischia di cancellare il 30 per cento dei posti di lavoro sul recapito, che nella provincia di Bergamo si concretizzerebbero in circa 130 esuberi,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per assicurare che Poste Italiane eroghi un servizio puntuale, capillare e rispondente alle esigenze dei cittadini lombardi;

se non ritengano necessario convocare un Tavolo istituzionale, invitando Poste Italiane e i rappresentanti dei lavoratori, al fine di valutare le possibili ricadute occupazionali e le eventuali soluzioni alternative per coloro che potrebbero essere coinvolti dal piano di riorganizzazione presentato dall'azienda.

(4-05851)

CONSIGLIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

Civitella Cesi, frazione di Blera, in provincia di Viterbo, è una piccola comunità di 200 persone con un'unica strada, che collega il paese;

il paese, con una piccola piazza, un bar altrettanto piccolo, senza nessun presidio medico e tre carabinieri di stanza a Blera, si svuota ogni giorno di lavoratori e studenti, per cui, durante il giorno, vi rimangono bambini che giocano in strada, e donne abituate a lasciare la chiave sulla porta d'ingresso;

i cittadini di Civitella Cesi sono molto preoccupati, dal momento in cui sono venuti a sapere che si vuole aprire un centro di prima accoglienza che dovrebbe ospitare ben 48 immigrati;

a giudizio dell'interrogante il paese non è il posto ideale per avviare processi di integrazione o da destinare a parcheggio temporaneo di immigrati, quelle dei cittadini sono legittime e fondate preoccupazioni, che nulla hanno a che fare con religione e razza;

tanti, anzi troppi, sono i motivi elencati che sconsigliano una tale soluzione e numerose sono le possibili situazioni di rischio per la cittadinanza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga, in considerazione dell'ingente presenza numerica dei migranti nel territorio di Civitella Cesi, quantificabile in circa 50 persone, e al fine di non determinare un sovraffollamento territoriale in ragione della popolazione residente, di dover determinare un numero complessivo massi-

mo di presenze da prevedere sul territorio, al fine di garantire le migliori condizioni di gestione degli ospiti stessi;

quali siano i tempi di permanenza dei richiedenti protezione nel territorio viterbese;

in base a quale normativa tecnica nazionale siano individuati i requisiti e/o gli *standard* abitativi minimi, che consentono di riconoscere l'idoneità delle strutture di accoglienza;

se ritenga di dover ripartire le presenze dei migranti su base territoriale nazionale, evitando sovraffollamenti nel territorio, in provincia di Viterbo;

se non consideri di dover fornire dati precisi ed aggiornati sulla presenza di migranti, adulti, donne e minori, richiedenti asilo nel viterbese e in provincia.

(4-05852)

FAZZONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 20 settembre 2012, la caduta di un masso lungo la linea ferroviaria Priverno Fossanova-Terracina, in provincia di Latina (più precisamente tra le località di Frasso e la Flora) ha comportato il blocco di tutta la mobilità lungo quella tratta;

lo smottamento è stato causato dalle abbondanti piogge, che avevano interessato nei giorni precedenti il territorio;

Trenitalia, per garantire la mobilità, ha istituito un servizio navetta con autobus per l'intera tratta, mantenendo lo stesso costo dei biglietti ma, presumibilmente, con un aggravio di spese;

all'indomani della frana, la Regione Lazio ha concesso al Comune di Terracina la somma di 400.000 euro per la messa in sicurezza del costone del Monte Cucca interessato dalla frana;

a fine aprile 2013, è stato riaperto il tratto stradale interessato dalla frana, mentre ha continuato a regnare il silenzio sui tempi della riapertura del tratto ferroviario;

il 3 giugno 2013, si è tenuta una riunione in Regione per fare il punto della situazione sulla chiusura del citato tratto ferroviario;

ad ottobre successivo si è tenuta un'altra riunione in Regione, durante la quale RFI (Rete ferroviaria italiana), investita della progettazione ed esecuzione dell'opera, ha presentato il progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino e messa in sicurezza del tratto di linea ferroviaria coinvolto dalla frana, mentre la Regione annunciava la convocazione della Conferenza di servizi entro il successivo 30 novembre;

da allora fino a gennaio 2016, è calato il sipario sul finanziamento e sulla realizzazione dei lavori di ripristino e sul disagio dei pendolari coinvolti;

solo a gennaio 2016 il Consiglio regionale, all'unanimità, ha approvato una mozione che impegna la Giunta regionale al finanziamento integrale dell'opera di messa in sicurezza e ripristino della tratta ferroviaria;

il progetto costerà circa 10 milioni di euro e la mozione approvata prevede che la Regione si faccia carico dell'intera copertura finanziaria e, soprattutto, che venga data massima priorità all'opera;

da allora, ad oggi, nulla è cambiato ed i pendolari interessati dalla tratta continuano a subire la lungaggine ed il disagio degli infiniti tempi di percorrenza;

la paralisi, che oramai da 4 anni caratterizza questa vicenda, coinvolge, *in primis*, i pendolari coinvolti, che quotidianamente subiscono i disagi del disservizio ma, anche, le sorti di una città, Terracina, che continua ad essere tagliata fuori dal collegamento ferroviario, con conseguenti ingenti danni, che si ripercuotono anche sul turismo e, quindi, sull'economia locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se possa fornire notizie sull'*iter* dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del monte Cucca e della tratta ferroviaria interrotta;

se risulti che il progetto dei lavori sia esecutivo e cantierabile;

se risulti che le somme occorrenti siano state già stanziare e, in caso affermativo, se si tratti di fondi regionali, ministeriali o comunitari;

se, trattandosi di opera prioritaria, ma di fatto ferma da 4 anni, sia stata ipotizzata una tempistica certa di realizzazione della medesima, con conseguente ripristino della normalità per gli oltre 300 pendolari coinvolti e per l'economia della città di Terracina.

(4-05853)

AUGELLO - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

in Italia, sono migliaia gli educatori e gli insegnanti precari di lunga durata delle scuole comunali, che sopperiscono da anni a mancanze strutturali di organico negli asili nido e nelle scuole materne;

nella sola città di Roma, sono più di 800 i lavoratori, a cui viene rinnovato il contratto annualmente;

la Corte di giustizia europea, nel novembre 2014, ha stabilito che: a) il rinnovo illimitato dei contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato; b) la normativa italiana non era conforme all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; c) le considerazioni di bilancio non costituiscono di per sé, un obiettivo perseguito dalla politica sociale e, pertanto, non possono giustificare l'assenza di qualsiasi misura diretta a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;

tale situazione di incertezza, sia in termini occupazionali che di garanzia del servizio, è ben nota al Ministro in indirizzo. Infatti al fine di consentire il corretto avvio dell'anno scolastico 2015/2016, il Ministro Madia emanava la circolare 3/2015 che dava la possibilità ai Comuni di conferire gli incarichi di supplenza, anche al personale docente e non docente, che avesse, nel corso degli anni, cumulato una durata di servizio superiore a 36 mesi;

a distanza di circa un anno dalla circolare citata, il problema non è stato risolto e, da parte dello stesso Ministero, non sono state intraprese iniziative normative o legislative concrete e stabili, suscitando preoccupazione tra i lavoratori che, oltre ad essere in scadenza di contratto, non hanno avuto indicazioni adeguate su come le amministrazioni comunali intendano procedere per garantire la continuità lavorativa e la corretta ripresa dell'anno scolastico a settembre 2016;

lo stesso Ministro in indirizzo ha affermato recentemente che sono ancora in corso le ricognizioni "sulla situazione del precariato" nei Comuni;

anche l'ANCI, Associazione nazionale comuni italiani, ha recentemente richiesto un provvedimento d'urgenza per procedere all'immissione in ruolo del personale a tempo determinato di asili nido e scuole per l'infanzia gestiti dai comuni, anche per evitare possibili contenziosi verso le amministrazioni da parte di migliaia di dipendenti;

tenuto conto che:

con deliberazione n. 274 del 2008, recante "Norme per il reclutamento dei docenti delle scuole dell'infanzia e degli educatori di asilo nido" il Comune di Roma adottava un sistema di reclutamento del personale della scuola dell'infanzia e degli asili nido secondo cui il 50 per cento dei posti veniva riservato ai vincitori di concorsi pubblici, ed il 50 per cento agli idonei della "graduatoria permanente" composta dal personale, che aveva superato la selezione ufficiale del corso-concorso;

ad oggi, quindi, nonostante risultino valide sia per i docenti che per gli educatori tali graduatorie permanenti e graduatorie degli idonei ai concorsi, l'amministrazione commissariale di Roma Capitale ha proposto una delibera che, oltre ad annullare di fatto tali graduatorie permanenti, continuerebbe ad utilizzare il sistema di rinnovo annuale dei contratti anche per coloro che hanno maturato oltre 36 mesi di anzianità;

tale delibera potrebbe quindi inficiare i legittimi diritti degli idonei presenti nella graduatoria permanente, profilando una possibile disparità di trattamento, sia in termini assunzionali che in termini di reiterazione dei contratti, tra il personale delle scuole comunali e il personale delle scuole statali (recentemente disciplinato dalla legge n. 107 del 2015);

è necessario ed urgente pertanto a parere dell'interrogante individuare soluzioni strutturali per il superamento del precariato nei servizi educative comunali, a tutela dei lavoratori e a garanzia della continuità educativa dei minori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, tenuto conto che la sentenza della Corte di giustizia europea del novembre 2014 stabilisce che il rinnovo illimitato dei contratti a tempo determinato, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole, non è giustificato e che quindi bisognerebbe dar corso a piani di stabilizzazione del precariato, in particolar modo per chi ha superato 36 mesi di lavoro con contratto a termine;

se non si stiano violando le normative sulla non discriminazione e parità di trattamento dei lavoratori, vista la palese diversità di trattamento tra il personale delle scuole statali e quello delle scuole comunali, in particolare riguardo alle immissioni in ruolo del personale precario di lunga durata;

come intenda recepire la richiesta dell'ANCI volta a supportare le amministrazioni locali per avviare piani di stabilizzazione del personale precario, che abbia già superato 36 mesi di lavoro con contratto a termine;

a che punto sia la ricognizione "sulla situazione del precariato" avviata dal Ministero.

(4-05854)

SCILIPOTI ISGRÒ - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

tutti i conti delle banche sarebbero o risulterebbero sbagliati e i primi a saperlo sono proprio gli istituti di credito stesso;

di conseguenza, tutte le banche hanno praticato o praticano ad avviso dell'interrogante l'usura nei confronti di singoli cittadini ed imprese;

sono in costante aumento i cittadini correntisti che si rivolgono alla magistratura per avere giustizia nei confronti dei propri istituti bancari, presentando esposti che vanno dall'illecito civile di anatocismo o interessi composti (cioè il pagamento di interessi sugli interessi), fino al reato di usura ed estorsione bancaria;

ad avviso dell'interrogante si tratta di una storia infinita di ordinaria furfanteria e sempre più spesso cittadini ed imprenditori ricorrono a perizie sui propri conti correnti e mutui per verificare la correttezza gestionale del proprio istituto di credito;

il disegno di legge recante "Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" ha proprio come obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa;

una situazione di sovraindebitamento e l'impossibilità di avere un unico prestito con cui chiudere tutti i debiti possono indurre la persona a cadere sotto usura;

la Cassazione penale Sez. II n. 26787-15 del 16 giugno 2015, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Potenza, confermando, anche se è prescritto, il reato di usura bancaria, aprendo le porte per il risarcimento danni;

recentemente, l'usura "bancaria" è all'attenzione della magistratura e sono stati indagati centinaia di amministratori e funzionari delle banche;

l'art. 644 del codice penale distingue 2 fattispecie di usura: l'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura, e l'usura concreta che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni;

si è avuto modo di riscontrare, tuttavia, il diffondersi di comportamenti che, nelle pieghe delle "Istruzioni" per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) della Banca d'Italia, adotterebbero, in talune circostanze, sistemi di tariffazione del credito non propriamente coerenti con il merito di credito del cliente;

nel rispetto formale dei limiti d'usura, il costo del credito appare ad avviso dell'interrogante sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento, configurando aspetti che richiamano l'usura concreta;

con una recente sentenza della Cassazione la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;

l'intervento della Suprema Corte è puntuale e circostanziato, ponendo ben 5 principi di diritto che, ancorché chiari e definiti nel loro enunciato, non mancheranno di sollevare sul piano applicativo dispute e confronti: "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex legge) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione";

la Suprema Corte si è premurata di distinguere le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" dal più grave "stato di bisogno", stabilendo una gradazione della privazione della piena libertà contrattuale, che si ritiene, nel primo caso, astrattamente reversibile, mentre nel secondo tendenzialmente irreversibile;

lo stato di bisogno designa ipotesi nelle quali risultano pregiudicate le più elementari esigenze di vita, ovvero necessarie al mantenimento della propria situazione patrimoniale, mentre la "difficoltà economica o finanziaria" denota una situazione di criticità, che, tuttavia, non è tale da compromettere, in maniera irreversibile, tali esigenze, determinando quell'assillo e indifferibile necessità che sembra costituire il tratto caratteristico dello stato di bisogno;

nella situazione di profonda crisi che da più anni interessa buona parte dell'economia nazionale, assai ricorrenti sono i rapporti bancari di operatori che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, quando non risulta già pregiudicata la situazione economico-patrimoniale: in situazioni

estreme non sono infrequenti gli elementi che travalicano nella situazione di 'stato di bisogno;

in tali circostanze, la dominanza della controparte bancaria diviene palese e, alla luce delle indicazioni della Cassazione, presenta particolari criticità il processo di valutazione e definizione delle condizioni contrattuali del credito;

"l'usura è un delitto a dolo generico, nel cui 'fuoco' rientrano la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari";

rimane più arduo escludere la consapevolezza dello stato di difficoltà economica e finanziaria da parte dell'intermediario che eroga il credito, proprio sulla base di una formale istruttoria;

la Cassazione rimette alla discrezionalità del giudice l'accertamento degli elementi dell'usura concreta, fissando tuttavia il principio che le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' vengano valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato. A ciò, precisa la Cassazione, induce la necessità, sempre cogente per l'interprete, di ridurre i già ampi margini di indeterminatezza della fattispecie;

anche questo aspetto viene ad assumere una delicata rilevanza, imponendo all'intermediario una più rigida coerenza ed aderenza delle condizioni praticate alle risultanze che oggettivamente emergono dall'istruttoria del credito;

un indistinto ed indifferenziato accostamento delle condizioni praticate alle soglie d'usura, può costituire per l'intermediario un serio rischio di incorrere nelle circostanze di usura concreta stigmatizzate dalla Cassazione;

momenti tipici di particolare criticità si ravvisano in sede di ristrutturazione del credito, negli scoperti, senza affidamento, che si protraggono nel tempo, in talune circostanze di scoperti in *extra-fido* e nelle penali di mora previste nelle situazioni di mancato pagamento alla scadenza;

in tali circostanze, si richiede all'intermediario un'attenzione particolare: per configurarsi l'usura non è necessario l' approfittamento dello stato del cliente, cioè un'azione pro-attiva volta a trarre profitto dallo stato di difficoltà del debitore, ma è sufficiente la mera consapevolezza dello stato in cui verte il cliente e la sproporzione dei compensi richiesti;

l'usura concreta viene ad assumere una funzione che rimane sussidiaria all'usura presunta, essendo rivolta, come ribadisce la Cassazione, a "colmare possibili vuoti di tutela";

viene rimesso, in ultima analisi, alla discrezionalità del giudice il delicato ruolo di mediazione fra le giuste pretese dell'intermediario e il corretto ausilio creditizio prestato al cliente;

un'eccessiva tensione e attenzione alle difficoltà economiche e finanziarie della clientela, senza una parallela considerazione dei rischi di insolvenza che l'intermediario deve necessariamente coprire, può facilmente indurre un generale innalzamento dei tassi ed effetti indesiderati di razionamento del credito, con risvolti sistemici più nocivi di quelli che nelle finalità della legge si vuole temperare;

è auspicabile che l'usura concreta mantenga un ruolo ancillare all'usura presunta, fondata sul più oggettivo e trasparente limite stabilito dalle soglie d'usura;

risultano all'interrogante, in Umbria, casi di usura e addirittura di estorsione bancaria nei confronti di alcuni cittadini e piccole imprese per cui necessiterebbero ispezioni accurate da parte degli ispettori della Consob e della Banca d'Italia *in primis* nei confronti del Monte dei Paschi di Siena di Marsciano (Perugia), dove per quanto risulta all'interrogante si applicherebbero tassi fuori legge su conti correnti bancari nei confronti di imprenditori agrari,

si chiede di sapere:

se non sia opportuno verificare se, nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Marsciano (Perugia), vengano applicati tassi di usura o se, di fatto, venga praticato l'anatocismo;

quale sia stata la linea di condotta seguita dalla Banca d'Italia in merito alle vicende descritte;

se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi dei propri poteri di controllo previsti dalla normativa vigente per accertare eventuali responsabilità da parte della citata banca.

(4-05855)

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, DE PIETRO - *Ai Ministri della difesa, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 25 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato l'ordinanza con la quale, il 27 aprile 2015, il tribunale della libertà di Catania, aveva confermato il sequestro del "Muos", sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza installato nell'area di Niscemi;

nelle motivazioni della sentenza, depositate il 10 marzo 2016, la Cassazione dichiara come certamente sussistente, quantomeno per la prosecuzione dei lavori in epoca successiva all'annullamento del provvedimento di revoca, la consumazione a livello indiziario del reato di abuso edilizio nella realizzazione di infrastrutture militari costituenti il sistema *radar* statunitense 'Muos' in Sicilia. L'ambiente non costituisce solo un valore estetico da salvaguardare nella sua staticità, ma luogo nel quale l'uomo esprime la propria personalità individuale e sociale, senza pregiudizio per la salute, elevata a diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività; pertanto la decisione della Cassazione è da intendersi con la finalità di salvaguardia dell'ambiente e della salute degli abitanti;

il 6 maggio scorso, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha accolto il ricorso del Ministero della difesa, ribaltando la sentenza del Tar che aveva dichiarato non corrette le autorizzazioni, soprattutto sotto il profilo dei controlli sulla salute. Secondo i magistrati amministrativi, il Muos "non contribuisce in modo apprezzabile all'emissione di campo elettromagnetico irradiato da tutti i sistemi di radiotrasmissione della base NRTF nell'ipotesi di cumulo". La sentenza definitiva riprende interamente la sentenza parziale emessa il 3 settembre 2015, avverso la quale è stato comunque presentato ricorso per revocazione e del quale si attende la trattazione;

appare utile ricordare che, il 15 settembre 2015, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva depositato la sentenza n. 581/2015, con la quale riteneva non esauriente la verifica eseguita in primo grado e riteneva di dover disporre un approfondimento mediante la nomina di un collegio di 5 verificatori, di cui 2 nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dal presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) ed altri 3 individuati dal Ministro della salute, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili attinenti alla navigazione aerea (in ragione dei pericoli per la sicurezza pubblica e, quindi, anche per la salute delle popolazioni, ipoteticamente riconducibili al pericolo di incidenti aerei), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Un collegio che evidenzia un netto sbilanciamento a favore della componente governativa, non può che generare a parere degli interroganti forti perplessità circa la sua obiettività,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di fare chiarezza circa la reale pericolosità per la salute dei cittadini residenti nelle aree interessate dal sistema "Muos".

(4-05856)

MORRA, CAPPELLETTI, MORONESE, DONNO, SANTANGELO, SERRA, PUGLIA, CASTALDI, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI - *Ai*

Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, prevede all'articolo 2-bis "La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2, è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001: a) se emittente di radio diffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperative che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale";

considerato che risulta agli interroganti che il suddetto requisito, indispensabile per il rilascio e/o il mantenimento dell'autorizzazione alla trasmissione di programmi radiodiffusi, sarebbe disatteso dalla maggior parte delle emittenti calabresi, così come sottolineato dal Rapporto 2015 del Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni), che evidenzierebbe come in Calabria ci siano più concessioni che dipendenti, ovvero "52 dipendenti a fronte di 54 concessioni,"; tale inadempienza creerebbe gravissimo nocuo-mento alle emittenti in regola, che patirebbero, oltre alla concorrenza sleale, anche la necessità di licenziare, a loro volta, per mantenere una sufficiente capacità aziendale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in pre-messa;

se non ritengano opportuno intraprendere iniziative nei limiti delle proprie competenze, affinché sia verificata l'efficienza del Corecom della Calabria, nonché siano predisposti controlli incrociati con gli istituti previdenziali, al fine di ripristinare la legalità e la trasparenza nel settore in que-stione.

(4-05857)

ARRIGONI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la cooperativa sociale "Azzurra" è una *Onlus* costituitasi a Chieti nel 1995 ed affidataria, dal 1996, del servizio ADI (Assistenza domiciliare inte-grata) dalla Asl di Chieti;

occupa, attualmente, 127 dipendenti soci lavoratori, che da oltre 3 mesi accumulano crediti nei confronti della cooperativa, per stipendi maturati in 13a mensilità;

il servizio è stato oggetto di diverse proroghe e dal novembre del 2002 le tariffe sono state bloccate a 19,11 euro;

da tempo, ed inspiegabilmente, la Asl di Chieti non ottempera più al pagamento delle fatture, relative alle prestazioni effettuate negli anni pregressi (con mancati pagamenti risalenti fino al 2011) ed oramai la cooperativa sociale vanta crediti, nei confronti dell'amministrazione sanitaria chietina, per 4.175.216,50 di euro a tutto il 20 maggio 2016;

attesa la natura e gli scopi cooperativistici dell'"Azzurra" (i soci-dipendenti percepiscono il compenso in relazione alle prestazioni fornite dalla cooperativa al committente), la Asl di Chieti espone così la stessa al collasso finanziario;

non è infatti più sostenibile il ricorso a finanziamenti onerosi per coprire i ritardi e le inadempienze dell'amministrazione sanitaria: il ricorso forzato ad alternative forme di credito, concesso da un istituto bancario sotto garanzia del Presidente della stessa cooperativa, e le anticipazioni per far fronte ai debiti creati dal mancato pagamento delle prestazioni fornite, necessarie anche per l'assolvimento dei servizi (tra cui Inps, Inail, Irpef, Irap, eccetera), non riescono più a coprire i gravi vuoti di bilancio della cooperativa, causati dal sistematico inadempimento della Asl;

sembrerebbe che ogni forma di sollecitazione sia inutile e dispendiosa: perfino le ingiunzioni di pagamento emesse dal tribunale di Chieti non avrebbero indotto la Asl a mutare atteggiamento;

la stessa Asl, al di là delle opposizioni giudiziarie, ha ammesso informalmente che vi sono dei ritardi nei pagamenti, ma in linea con quanto sostenuto in Tribunale, continua a non pagare e a fare soltanto vaghe promesse;

i soci lavoratori, nonostante non percepiscano più salario e stipendio, continuano a fornire, 24 ore su 24, i servizi indispensabili per gli 850 utenti a loro affidati e sull'intero territorio della Asl chietina;

il grave comportamento dell'Asl di Chieti è soltanto uno dei risvolti di un contesto sanitario regionale disastroso e corrotto, tanto da far sorgere, nell'interrogante, dubbi circa la premeditazione, da parte dell'amministrazione sanitaria, di voler utilizzare l'inerzia nei pagamenti, come strumento per mettere in difficoltà la stessa cooperativa, al fine di favorire altre società o ditte;

occorre qui ricordare, infatti, come la Regione Abruzzo è stata per diversi anni (e fino a luglio 2015) commissariata dall'amministrazione centrale, proprio a causa di una gestione disennata e disonesta dei servizi sanitari,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano prendere per accertare i reali motivi dei mancati pagamenti, in termini così gravi ed ingenti, da parte della Asl di Chieti in favore della cooperativa sociale "Azzurra" e affinché venga accelerato il pagamento delle fatture pregresse, al fine di evitare il collasso finanziario della cooperativa e il licenziamento di 127 dipendenti soci lavoratori.

(4-05858)

PANIZZA, CONTE, DALLA ZUANNA, GAMBARO, MASTRANGELI, SCALIA - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie*
- Premesso che:

è ampiamente riconosciuto che, all'interno dell'UE, l'Italia si colloca tra i Paesi che hanno ancora una politica familiare obsoleta e settoriale. Non esistono politiche familiari organiche, che prevedano interventi a sostegno e promozione delle famiglie e questo, nonostante le funzioni oggi svolte da esse nella società;

la famiglia, infatti, può favorire o meno i suoi componenti (figli, genitori, nonni e altre figure parentali) in tantissime opportunità, quali ad esempio la salute, la sicurezza personale, i percorsi formativi, la prevenzione o la cura a fronte di situazioni di difficoltà, la ricerca del lavoro, la funzione educativa nei confronti dei figli e dunque delle future generazioni, l'assistenza nei momenti di bisogno e quant'altro;

esistono dati preoccupanti che documentano il disagio di questa istituzione: la drastica riduzione della natalità, l'aumento delle disgregazioni familiari con indici in crescita delle separazioni e dei divorzi, i problemi educativi manifestati dai figli, le questioni dell'armonizzazione dei tempi di vita con i tempi del lavoro, la fragilità economica delle famiglie con il dramma della povertà purtroppo oggi molto prossima alle famiglie con figli e che pone drammaticamente a rischio, soprattutto le famiglie numerose e monogenitoriali;

in questo quadro, la Provincia autonoma di Trento ha da tempo sviluppato un sistema integrato di politiche familiari, orientato a sostenere il benessere della famiglia e soprattutto i propri progetti di vita;

da qui il dovere da parte dello Stato di intervenire con politiche valide ed efficaci, che abbiano un carattere universalistico e tendente alla crea-

zione di una società a misura di famiglia. Occorre uscire dall'equivoco che colloca le politiche familiari solo come lotta alla povertà e al disagio. Il dovere di uno Stato è quello di mettere in campo politiche integrate per il sostegno della famiglia, con l'obiettivo di creare un territorio amico;

ad esempio possono produrre benessere e anche sviluppo economico una buona politica per la casa, le politiche fiscali e tariffarie, la politica turistica e quella dei trasporti. Tutte insieme possono e devono essere orientate verso la famiglia;

si tratta di politiche culturali che, ponendo al centro la famiglia, non necessitano di risorse economiche aggiuntive, ma da sole mirano ad orientare l'azione di tutti gli operatori del territorio verso il benessere della famiglia. Sono dunque misure a costo zero;

tenuto conto che per quanto risulta agli interroganti:

l'esperienza, ad esempio, della Germania a favore della famiglia prevede la messa in campo di una nuova cultura del territorio, dove le parole chiave sono i distretti famiglia (territori in cui gli attori locali, pubblici e privati, decidono volontariamente di mettere al centro della loro attività con promozioni particolari la famiglia), i marchi famiglia (logo che identifica l'organizzazione "amica della famiglia", ristorante, albergo, museo, comune, associazione sportiva), gli *standard* famiglia (i requisiti che devono essere ottemperati dalle organizzazioni richiedenti per potersi vedere riconosciuto il "marchio famiglia");

la misura più significativa per sostenere realmente la famiglia rimane, tuttavia, l'introduzione del quoziente familiare o del fattore famiglia, considerando ai fini della tassazione, tutti i carichi familiari (dalla scuola dell'infanzia all'università) effettivamente sostenuti, a partire dal numero dei suoi componenti;

la responsabilità pubblica nei confronti della famiglia si integra e si completa con il forte coinvolgimento delle reti di solidarietà familiare e promuovendo le forme di auto-organizzazione sia della famiglia che dei diversi soggetti del Terzo settore (sussidiarietà orizzontale);

va promossa un'autentica sussidiarietà tra pubblico e privato, all'interno della quale le istituzioni sono al servizio della piena realizzazione e affermazione dell'autonomia e della soggettività della famiglia. Gli strumenti da favorire sono sicuramente le associazioni familiari e le consulte famiglia: organismi con cui il pubblico si relaziona per la programmazione, la gestione e anche la valutazione dei servizi;

altro strumento rilevante per una reale politica familiare è quello tariffario sui servizi pubblici. Il costo delle tariffe richiesto agli utenti dei servizi forniti dall'ente pubblico deve essere commisurato alla valutazione delle

effettive condizioni economiche, reddituali e patrimoniali delle famiglie e alle sue dimensioni;

nei sistemi tariffari adottati in ambito nazionale, provinciale e comunale, esistono svariate tariffe che agevolano determinate categorie di utenti, ma sono molto rare, invece, le tariffe adottate espressamente a sostegno del nucleo familiare in quanto tale. I sistemi di calcolo delle tariffe di determinati servizi, ad esempio consumi idrici ed energetici, sono impostati in maniera tale da penalizzare i maggiori consumi, per cui, al crescere dei consumi, cresce la tariffa unitaria di riferimento. Ma non viene considerata, in alcun modo, la composizione numerica del nucleo familiare;

esistono poi altri interventi che assumono un'alta rilevanza per il benessere della famiglia. In particolare, la politica abitativa: con interventi volti a favorire il sostegno al canone di affitto e interventi di sostegno all'acquisto della prima casa per i giovani; le politiche di sostegno al reddito in caso di nascita di bambini: dal *bonus* bebè al sistema di *voucher*; le politiche di conciliazione famiglia e lavoro: con il potenziamento dei servizi 0-3 anni, la promozione delle *tagesmutter* e delle forme di lavoro decentrato (telelavoro domiciliare e telelavoro da telecentri);

tenuto, inoltre, conto che:

il 12 maggio 2016, durante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, su misure a sostegno della famiglia e della natalità, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha sollecitato al Governo la sperimentazione su scala nazionale dello *standard family audit*, come d'altronde già dallo stesso sostenuto tramite la pubblicazione di 2 specifici bandi;

il Ministro in indirizzo ha sottolineato i buoni risultati derivanti dalla sperimentazione di tale strumento e, contestualmente, ha ricordato come oggi sia necessaria una revisione complessiva delle misure a favore delle famiglie, sia per migliorarne l'accessibilità sia, in una prospettiva più ampia, per sostenere e favorire la natalità,

si richiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga valide e voglia sostenere le misure suggerite in premessa, al fine di sostenere realmente i nuclei familiari, a cominciare dalla legge di stabilità per il 2017, dando così seguito ad alcune delle indicazioni contenute nell'ultimo documento di economia e finanza;

se, inoltre, il Governo intenda procedere nel processo di diffusione nazionale dello *standard family audit*, già avviato favorevolmente in questi ultimi 3 anni, coinvolgendo le Regioni, quale primo tassello di un piano d'interventi per consentire la conciliazione famiglia-lavoro.

(4-05859)

STEFANO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2016, alle ore 3.10 del mattino, sulla strada statale 16, all'altezza di Torre a Mare, frazione di Bari, veniva ucciso il giovane Davide Gaetano d'Accolti, di anni 22, dal signor Giovanni Palumbo, che si trovava a percorrere da svariati chilometri la statale 16 contromano;

Palumbo sarebbe risultato positivo all'alcol *test*, con un tasso di 281 milligrammi per decilitro e positivo ai cannabinoidi e alla cocaina;

solo in Italia, ogni anno, i morti per incidenti stradali, si pongono nella media di oltre 3.300 unità;

i genitori del giovane Davide sono impegnati in un'opera meritoria di sensibilizzazione, affinché le istituzioni, di ogni ordine e grado, operino con strumenti ed iniziative volte a ridurre il numero di casi, come quello tragico accaduto al proprio figlio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa riferire: il numero dei controlli di alcool *test* e droga *test* che sono stati eseguiti in provincia di Bari nella notte tra il 20 e 21 febbraio 2016; il numero dei controlli di alcool *test* e droga *test* eseguiti in provincia di Bari dal 1° gennaio 2016 al 20 febbraio 2016; il numero di controlli di alcool *test* e droga *test* eseguiti in provincia di Bari, dopo il 21 febbraio 2016;

quale fosse il numero di pattuglie di Polizia municipale, Polizia stradale, Carabinieri, in servizio la notte tra il 20 e il 21 febbraio 2016 nel barese;

ed infine quale sia il numero di persone morte per incidenti stradali in provincia di Bari dal 21 febbraio 2016 ad oggi.

(4-05860)

DE PETRIS, PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

al comma 73 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 si legge: "Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali" e al comma 66 dispone altresì che: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale

docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali";

la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. 726 del 26 gennaio 2016, stabilisce i criteri per operare la suddivisione in ambiti territoriali, definendone alcune deroghe deroghe;

considerato che a quanto risulta alle interroganti l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha emanato un decreto in data 3 marzo 2016, in cui si dà seguito a quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015 riguardo alla suddivisione dei territori provinciali in ambiti territoriali, all'interno dei quali avverrà la mobilità del personale docente e lo stesso decreto ravvisa la possibilità di alcune deroghe rispetto ai parametri forniti dalla citata nota ministeriale, sentiti la Regione Lazio e gli enti locali. Il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha previsto 28 ambiti territoriali, limitando a 2 quelli per la Provincia di Viterbo, a dispetto degli attuali 5 distretti scolastici;

ritenuto che:

a quanto risulta alle interroganti, per la Provincia di Viterbo non sono stati sentiti, né la Regione e né gli enti locali, che oltretutto non hanno prodotto alcun parere nel merito;

l'Ufficio scolastico regionale non ha valutato le particolarità geografiche della provincia, ma ha considerato i criteri in modo talmente rigido da determinare 2 ambiti, uno dei quali divide nella latitudine la provincia, determinando l'appartenenza all'altro ambito, a titolo di esempio, di 2 località distanti, come Sutri e Acquapendente,

si chiede di sapere:

quale soluzione il Ministro in indirizzo intenda adottare per provvedere, con urgenza, ad una soluzione che riconsideri la suddivisione in ambiti territoriali della provincia di Viterbo, di concerto con la Regione Lazio e gli enti locali;

se non ritenga, altresì, di rinviare di un anno l'attivazione di quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015, a partire dall'attuazione degli ambiti territoriali, nell'interesse della stessa amministrazione, data la complessità e le numerose contraddizioni presenti e lesive di diritti e parità di trattamento fra le varie tipologie di personale.

(4-05861)

DONNO, SANTANGELO, PUGLIA, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MORRA, BUCCARELLA, PAGLINI, MARTON - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nell'articolo diffuso da "LeccePrima", in data 15 giugno 2009, venivano segnalati i primi disservizi riguardanti l'impianto natatorio di Trepuzzi, in provincia di Lecce, a causa di un "guasto alle pompe di riscaldamento dell'acqua che regolano la temperatura in vasca", tale da determinare l'avaria dei meccanismi senza un idoneo riciclo dell'acqua. Dunque, "la piscina (...) gestita per conto del Comune dall'omonimo consorzio "Swimming Pool" che ha firmato una convenzione con la società "Trepuzzi Nuoto"", risultava essere inutilizzabile;

in data 15 marzo 2012, la medesima fonte rendeva noto che "una delegazione della Cisl ha rappresentato al vice Prefetto Guido Aprea la situazione di tensione tra i lavoratori della struttura sportiva e il consorzio che la gestisce". Venivano inoltre portate a conoscenza delle autorità una serie di problematiche, quali: "lavoro nero, mancata corresponsione delle retribuzioni, morosità nei confronti di alcuni lavoratori nonostante gli impegni assunti dalla rappresentante del consorzio in sede sindacale con accordo bonario";

come premesso dalla determina n. 208 del 7 agosto 2015 del Comune di Trepuzzi, con determinazione n. 354, R.G. del 24 giugno 2014 veniva affidato "al professionista dott. Mandorino Francesco, l'incarico di supportare il Responsabile dei Servizi Tecnici, nella individuazione di tutte le procedure necessarie che portino all'utilizzo dell'impianto natatorio e alla riqualificazione dell'intera area sportiva in località "Vittorio";

con determina di liquidazione del responsabile n. 208 del 7 agosto 2015 del settore Urbanistica e Lavori pubblici del Comune di Trepuzzi, recante ad oggetto: "affidamento incarico al professionista Dott. Mandorino Francesco per supporto Rup nella individuazione di tutte le procedure necessarie che portino all'utilizzo dell'impianto natatorio comunale e alla riqualificazione dell'intera area sportiva. Cig: X0C0EFD92B - Liquidazione acconto competenze professionali" veniva evidenziato che le attività relative all'incarico conferito "non possono ritenersi concluse in quanto non sono ancora state avviate le procedure necessarie per permettere l'utilizzo delle strutture comunali";

precedentemente, con determina di liquidazione del responsabile n. 60 dell'11 marzo 2015 del settore Urbanistica e Lavori pubblici del Comune di Trepuzzi recante ad oggetto: "interventi straordinari presso l'impianto natatorio comunale. Cig: Z39124AE1E - Liquidazione", e previo affidamento alla "ditta Edil Progetto Casa srl con sede legale in Trepuzzi alla via G. Elia n. 60", dei "lavori di chiusura dei vani porta perimetrali a piano terra e a pi-

ano primo presso l'impianto natatorio comunale", veniva liquidata alla medesima ditta la somma di euro 7.320,00";

in seguito, con determinazione del responsabile n. 388 del 31 dicembre 2015 del settore Urbanistica e Lavori pubblici del Comune di Trepuzzi, recante ad oggetto "servizio di vigilanza presso la piscina comunale. Cig Z1517E4071 - impegno di spesa" veniva evidenziato che "allo stato attuale l'impianto natatorio sito in località "Vittorio" non è utilizzabile stante il lungo periodo di inutilizzo" e che "nell'ultimo periodo presso il suddetto impianto si è assistito a numerose intrusioni di vandali che hanno causato danni consistenti sia alla struttura che agli impianti tecnologici in dotazione alla Piscina". A tal riguardo, veniva affidato il "servizio di ispezioni interne presso la Piscina Comunale all'Istituto di Vigilanza LA VIGILE di Pezzuto Serafina con sede in Trepuzzi, via Papa Giovanni XXIII n. 92" nonché veniva impegnata "la somma di € 5.000,00 sul cap. 2320/3 "Manutenzione ordinaria e servizio di vigilanza" del bilancio dell'esercizio finanziario 2016";

a causa dei perduranti disservizi e dell'inattività degli enti coinvolti, la cittadinanza promuoveva una raccolta firme, mediante apposita petizione rivolta al sindaco e al Consiglio comunale di Trepuzzi, nel cui testo veniva evidenziato che "alcuni lavoratori che in passato hanno prestato la loro opera presso la piscina vantano ancora dei crediti" e che "con sentenza 8/2014 del 29/01/2014 il Tribunale di Lecce fallimentare, ha emesso sentenza di fallimento di SWIMMING POOL - ITALIA (creditore Enel Energia Spa)",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se non ritengano necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, di concerto con le amministrazioni interessate ed in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, adoperarsi, affinché siano avviate una serie di verifiche riguardanti la gestione della struttura in questione, sotto il profilo organizzativo ed economico, nonché le procedure di affidamento, di gestione e i singoli atti posti in essere da qualsivoglia ente, società, gestore, consorzio, costruttore coinvolti;

se non ritengano opportuno attivarsi presso gli enti coinvolti, perché si adottino idonee misure a livello territoriale, in un'ottica di ripristino funzionale della menzionata struttura, di proficua valorizzazione del patrimonio comunale di Trepuzzi, di efficiente allocazione delle risorse pubbliche, di tutela del lavoro e del benessere dei cittadini, nonché di contrasto ad inefficaci aggravati di spesa per i contribuenti.

(4-05862)

SCILIPOTI ISGRÒ - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:

l'interrogante, con due precedenti atti di sindacato ispettivo, 4-05229 e 4-05612, tuttora senza risposta nonostante la gravità dei fatti segnalati, aveva già denunciato il contesto sociale di drammatica emergenza, che vedeva coinvolti gli informatori scientifici del farmaco, licenziati in numero esorbitante dalle imprese multinazionali farmaceutiche;

al riguardo, si segnala che la sola società farmaceutica Sanofi ha operato procedure di mobilità con cadenze biennali e con motivazioni sempre uguali, che vengono fatte apparire conformi alle norme, ma che, in realtà operano spregiudicati aggiramenti;

difatti, dal 2008 ad oggi, l'azienda ha attivato ben 4 procedure di mobilità, in cui sono stati licenziati 829 lavoratori e messi in solidarietà 484 lavoratori. In particolare, a maggio 2008, ha sancito la mobilità per 252 informatori scientifici e 40 lavoratori della sede; tra il 2011 e il 2012, mobilità per 351 informatori scientifici, 61 lavoratori della sede e 57 del centro ricerche; a gennaio 2014, mobilità per 30 informatori scientifici; ad aprile 2014, mobilità per 37 informatori scientifici, oltre all'attivazione di contratti di solidarietà per 412 informatori scientifici. Infine, il 19 aprile 2016, ha avviato una ennesima ondata di licenziamenti, con nuova procedura di mobilità per 185 lavoratori, di cui 157 informatori scientifici indicando, tra i motivi, ragioni inidonee e già largamente adoperate nella mobilità adottata nel 2014. In totale, quindi, in soli 8 anni sono stati licenziati 818 informatori scientifici;

inoltre, risulterebbe paradossale che tra le ragioni addotte, per procedere alle pratiche citate, vi sia anche il "maggior controllo dell'appropriatezza prescrittiva a livello regionale", come a voler giustificare che la società intenderebbe operare in assenza di controlli e cercando di far prescrivere i propri farmaci, fuori dal contesto delle precise indicazioni e controindicazioni riportate in scheda tecnica;

i licenziamenti sarebbero altresì attribuiti dall'azienda alla volontà del Servizio sanitario nazionale di avere in futuro una "organizzazione più efficiente della rete ospedaliera", lasciando, quindi, intendere che Sanofi vorrebbe operare in un sistema senza regole per aumentare i suoi profitti;

al contempo, l'azienda Sanofi starebbe assumendo informatori scientifici con contratto a tempo determinato; infatti, con tale formula contrattuale, avrebbe in organico 17 lavoratori e starebbe acquisendo un ramo d'azienda dalla società farmaceutica Boehringer Ingelheim, con immediati incrementi di fatturato, rendendo quindi la stessa procedura di mobilità palesemente illegittima,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e, in caso affermativo, quali interventi ritengano di voler porre in essere;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non trovi doveroso attivarsi, al fine di recuperare da Sanofi SpA le indennità di mobilità illegittimamente erogate;

per quali ragioni, alla luce di quanto descritto dall'attuale e dai precedenti atti di sindacato ispettivo, ricordati in premessa, Sanofi abbia titolo per ottenere la concessione di mobilità;

quali azioni intendano promuovere, al fine di evitare che venga elusa la legge 23 luglio 1991, n. 223, laddove i licenziamenti collettivi illegittimi, mascherati da false ristrutturazioni e da crisi inesistenti, vengono artificialmente impiegati per scaricare i propri costi sugli ammortizzatori sociali, in danno quindi della collettività, e se intendano intraprendere azioni per evitare abusi in tema di ricorso agli ammortizzatori sociali nonché evitare l'accesso ai vantaggi delle assunzioni a tempo indeterminato con le agevolazioni fiscali previste dai nuovi contratti a tutele crescenti.

(4-05863)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, URAS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, ha emanato le linee guida per l'applicazione della legge n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi alle istituzioni scolastiche;

la delibera riguarda l'attuazione delle norme in tema di prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza sui siti *web*, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 attuativo della legge n. 190 del 2012;

l'allegato 2 della delibera ANAC indica gli obblighi di pubblicazione per le istituzioni scolastiche;

l'allegato 1 individua i processi a rischio corruttivo nelle istituzioni scolastiche, declinando, di fatto, tutta l'attività a carico delle scuole, includendo procedimenti amministrativi e atti datoriali, in attesa che il direttore dell'ufficio scolastico regionale rediga il piano triennale di prevenzione della corruzione regionale;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il Governo ha definitivamente approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2016 il decreto legislativo correttivo della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013, previsto dall'art. 7 della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il provvedimento legislativo è assunto nell'intento di rivedere e semplificare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

l'articolo 10 e successivi del decreto legislativo n. 33 del 2013 risultano quindi modificati, con l'abrogazione dell'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni e, quindi anche per le istituzioni scolastiche, di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e con la soppressione della figura del responsabile della trasparenza, le cui incombenze sono tutte attribuite al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

si chiede di sapere:

quali obiettivi di efficienza ed efficacia abbiamo motivato il Ministro in indirizzo a condividere con l'ANAC l'emanazione di linee guida, che sono state oggetto di una consultazione pubblica chiusa l'8 marzo 2016 e di una delibera ANAC del 21 aprile 2016, mentre era in via di conclusione l'*iter* legislativo, avviato dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2016, che avrebbe abrogato proprio le norme che le linee guida intendono applicare;

quali iniziative intenda assumere per sollevare al più presto i dirigenti scolastici e le scuole dalla predisposizione, entro il 30 maggio 2016, di un documento programmatico triennale, che verrà abrogato dall'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 33 del 2013.

(4-05864)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da quanto si apprende dalle notizie stampa e dalle informazioni pervenute all'interrogante direttamente dai consiglieri comunali di opposizione del gruppo consiliare della Lega Nord, il sindaco di Scandicci, in provincia di Firenze, sarebbe interessato in una vicenda che, se fosse accertata, rappresenterebbe una truffa ai danni dell'amministrazione, finalizzata all'appropriazione indebita di denaro pubblico;

da una ricostruzione sintetica dell'avvenuto, emergerebbe che Sandro Fallani, attuale primo cittadino del comune di Scandicci, nel 2009, quando venne nominato assessore dal sindaco *pro tempore*, lavorasse presso la Eri-

con, chiedendo quindi di poter beneficiare dell'aspettativa, a norma di legge, iniziando a percepire i contributi dall'amministrazione. A ottobre 2009, Fallani si iscrisse alle liste di mobilità e il Comune interruppe il versamento dei relativi contributi. Il 18 ottobre 2010 venne assunto dallo Studio associato "Fallani e Nocentini" e, solo dopo 13 giorni, avrebbe chiesto nuovamente all'amministrazione comunale di applicare la normativa per beneficiare del versamento dei contributi INPS e del trattamento di fine rapporto. L'amministrazione comunale ad oggi avrebbe versato circa 50.000 euro di contributi al Fallani;

la vicenda descritta presenta ad avviso dell'interrogante una manifesta applicazione fraudolenta della norma, che prevede per dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci e i componenti delle Giunte comunali, la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato;

a norma di legge, il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova e l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura sono a carico dell'amministrazione;

la norma in questione è stata spesso oggetto di un utilizzo improprio e fraudolento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga, stante le proprie competenze, qualora emergesse un risvolto giudiziario, di avviare le procedure per il commissariamento del comune di Scandicci.

(4-05865)

TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

le rappresentanze sindacali locali dei Vigili del fuoco lamentano forti carenze di personale e scarsità di sedi permanenti a Verona, fattori che pregiudicherebbero la tempestività del soccorso tecnico urgente in città e nella provincia scaligera;

la Provincia di Verona possiede in effetti solo 3 distaccamenti permanenti dei Vigili del fuoco, più o meno la metà di quanti ne hanno le altre province venete. Padova ne ha, ad esempio 5, Treviso e Vicenza 6, Venezia ben 11;

i 3 distaccamenti veronesi sono situati nel capoluogo provinciale, a Legnago e a Bardolino;

per ovviare alla difficoltà di coprire adeguatamente l'intero territorio provinciale con le risorse attualmente disponibili, le rappresentanze sindacali chiedono l'assunzione di 60 nuovi Vigili del fuoco e l'apertura di altri 2 distaccamenti nel veronese;

in ragione dell'attuale distribuzione dei distaccamenti nel veronese, viene suggerito altresì di aprire i nuovi a San Martino Buon Albergo e Villafranca;

esiste un piano nazionale per l'assunzione di 1.000 nuovi Vigili del fuoco;

vengono denunciati problemi anche sul versante dell'adeguamento del parco mezzi (quelli della cosiddetta colonna mobile regionale avrebbero infatti mediamente trent'anni) e degli immobili utilizzati dai Vigili del fuoco, alcuni dei quali non rispetterebbero le norme anti-sismiche,

si chiede di sapere se il Governo intenda o meno provvedere al potenziamento ed ammodernamento del soccorso tecnico urgente a Verona e provincia, aprendo almeno 2 nuovi distaccamenti e destinandovi almeno 60 nuovi Vigili del fuoco, ed in quali tempi.

(4-05866)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02880, del senatore Cardiello, sulla garanzia di adeguate misure di sicurezza per i magistrati che operano in Campania;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02877, della senatrice Pezzopane, sulle penalizzazioni inflitte alla Virtus Lanciano nel campionato di Serie B;

3-02882, del senatore Mangili ed altri, sulla situazione dell'edilizia scolastica, in particolare nella provincia di Monza e Brianza;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02878, del senatore Cardiello, sulle nomine degli addetti al contratto disciplinare delle corse al trotto;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02876, della senatrice Montevecchi ed altri, su dannose pratiche anticoncorrenziali messe in atto dalle case farmaceutiche Roche e Novartis.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02866 della senatrice Petraglia ed altri.